

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 32



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

59° anno

9 febbraio 2016

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/162 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)]** 28
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/163 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Nîmes (DOP)]** 29
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/164 della Commissione, del 28 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]** 30
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) ⁽¹⁾** 31
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 ⁽¹⁾** 143
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/167 della Commissione, dell'8 febbraio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli** 151

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/168 della Commissione, del 5 febbraio 2016, che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini** [notificata con il numero C(2016) 602]⁽¹⁾ 153
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/169 della Commissione, del 5 febbraio 2016, che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito** [notificata con il numero C(2016) 605]⁽¹⁾ 158
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2016/170 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia** [notificata con il numero C(2016) 658] 163

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/161 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2015

che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/83/CE, quale modificata, prevede misure volte a impedire l'introduzione dei medicinali falsificati nella catena di fornitura legale mediante l'apposizione di caratteristiche di sicurezza, costituite da un identificativo univoco e da un sistema di prevenzione delle manomissioni, sull'imballaggio di determinati medicinali per uso umano al fine di consentirne l'identificazione e l'autenticazione.
- (2) L'esistenza di meccanismi di autenticazione dei medicinali divergenti, basati su diverse prescrizioni nazionali o regionali in materia di tracciabilità, può limitare la circolazione dei medicinali nell'Unione e aumentare i costi per tutti i soggetti che operano nella catena di fornitura. Occorre pertanto stabilire norme a livello di Unione relative all'attuazione delle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco, le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza nonché la costituzione e la gestione del sistema di archivi contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza.
- (3) A norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e dell'articolo 54 bis, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/83/CE, la Commissione ha valutato i benefici, i costi e il rapporto costo/efficacia delle varie opzioni strategiche riguardanti le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco, le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza nonché la costituzione e la gestione del sistema di archivi. Le opzioni strategiche con il migliore rapporto costo/efficacia sono state introdotte come elementi essenziali del presente regolamento.
- (4) Il presente regolamento stabilisce un sistema nel quale l'identificazione e l'autenticazione dei medicinali sono garantite da una verifica a monte e a valle di tutti i medicinali che presentano caratteristiche di sicurezza, integrata dalla verifica da parte dei grossisti di determinati medicinali a maggior rischio di falsificazione. In

⁽¹⁾ GUL 311 del 28.11.2001, pag. 67.

⁽²⁾ Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GUL 174 dell'1.7.2011, pag. 74).

pratica, l'autenticità e l'integrità delle caratteristiche di sicurezza apposte sull'imballaggio di un medicinale all'inizio della catena di fornitura dovrebbero essere verificate nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico, sebbene possano applicarsi alcune deroghe. I medicinali a maggior rischio di falsificazione dovrebbero tuttavia essere ulteriormente verificati dai grossisti lungo tutta la catena di fornitura al fine ridurre al minimo il rischio che alcuni medicinali falsificati restino in circolazione per lunghi periodi senza essere rilevati. La verifica dell'autenticità di un identificativo univoco dovrebbe essere effettuata confrontando detto identificativo con i legittimi identificativi univoci contenuti in un sistema di archivi. Quando una confezione è fornita al pubblico, o è distribuita al di fuori dell'Unione, o in altre circostanze specifiche, l'identificativo univoco che figura su tale confezione dovrebbe essere disattivato nel sistema di archivi per evitare che un'altra confezione recante lo stesso identificatore univoco possa superare con successo la verifica.

- (5) Dovrebbe essere possibile identificare una singola confezione di un medicinale e verificarne l'autenticità per l'intero periodo in cui il medicinale resta sul mercato e durante il periodo supplementare necessario per restituire ed eliminare la confezione dopo la scadenza. Per questo motivo, la sequenza di caratteri risultanti dalla combinazione del codice del prodotto e della sequenza di numeri di serie dovrebbe essere unica per una data confezione di medicinale per almeno un anno dopo la data di scadenza di tale confezione o per cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.
- (6) L'inclusione nell'identificativo univoco del codice del prodotto, del numero nazionale di rimborso e di identificazione, del numero di lotto e della data di scadenza contribuisce a garantire la sicurezza dei pazienti agevolando le procedure di richiamo, ritiro e restituzione dei medicinali nonché la farmacovigilanza in questo settore.
- (7) È opportuno che i numeri di serie siano generati secondo specifiche norme di randomizzazione al fine di ridurre a un livello trascurabile la possibilità che i falsificatori possano indovinarli.
- (8) La conformità a determinate norme internazionali, seppure non obbligatoria, può essere utilizzata come prova del rispetto di alcune prescrizioni del presente regolamento. Qualora non sia possibile comprovare la conformità alle norme internazionali, dovrebbe spettare alle persone soggette a tali obblighi dimostrare, con mezzi verificabili, che rispettano tali prescrizioni.
- (9) L'identificativo univoco dovrebbe essere codificato mediante una struttura dei dati e una sintassi standardizzate, in modo che possa essere correttamente riconosciuto e decodificato in tutta l'Unione da dispositivi di scansione di uso corrente.
- (10) L'unicità a livello mondiale del codice del prodotto non solo contribuisce all'univocità dell'identificativo, ma agevola anche la disattivazione di un identificativo univoco quando tale operazione ha luogo in uno Stato membro diverso da quello in cui il medicinale era inizialmente destinato all'immissione sul mercato. Un codice di prodotto conforme a determinate norme internazionali dovrebbe essere ritenuto unico a livello mondiale.
- (11) Per agevolare la verifica dell'autenticità e la disattivazione di un identificativo univoco da parte dei grossisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, è necessario provvedere affinché la struttura e la qualità della stampa del codice a barre bidimensionale che codifica l'identificativo univoco consenta una lettura estremamente veloce e riduca al minimo gli errori di lettura.
- (12) È opportuno che i dati dell'identificativo univoco siano stampati sull'imballaggio in un formato leggibile dall'uomo, in modo da consentire la verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco e la sua disattivazione qualora il codice a barre bidimensionale sia illeggibile.
- (13) Un codice a barre bidimensionale può contenere una quantità di informazioni maggiore rispetto ai dati dell'identificativo univoco. È opportuno prevedere la possibilità di utilizzare tale capacità di stoccaggio residua per includervi ulteriori informazioni evitando di apporre ulteriori codici a barre.
- (14) La presenza di più codici a barre bidimensionali sull'imballaggio può generare confusione circa il codice a barre da leggere per la verifica dell'autenticità e dell'identificazione di un medicinale. Ciò può causare errori nella verifica dell'autenticità dei medicinali e comportare che al pubblico siano inavvertitamente forniti medicinali falsificati. Per questa ragione dovrebbe essere evitata la presenza di più codici a barre bidimensionali sull'imballaggio di un medicinale ai fini dell'identificazione e della verifica dell'autenticità.

- (15) La verifica delle due caratteristiche di sicurezza è necessaria per garantire l'autenticità di un medicinale in un sistema di verifica a monte e a valle. La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco mira a garantire che il medicinale proviene dal legittimo fabbricante. La verifica dell'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni indica se l'imballaggio è stato aperto o alterato da quando ha lasciato il fabbricante, garantendo in tal modo che il contenuto dell'imballaggio è autentico.
- (16) La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco è una fase fondamentale per garantire l'autenticità del medicinale sul quale è apposto. È opportuno che sia basata unicamente sul confronto con informazioni affidabili sui legittimi identificativi univoci caricati in un sistema di archivi sicuro da utilizzatori verificati.
- (17) Dovrebbe essere possibile riattivare un identificativo univoco che è stato disattivato, in modo da evitare un inutile spreco di medicinali. È tuttavia necessario sottoporre la riattivazione a condizioni rigorose per ridurre al minimo la minaccia che tale operazione potrebbe generare per la sicurezza del sistema di archivi se utilizzata in modo illegittimo da contraffattori. Tali condizioni dovrebbero valere a prescindere dal fatto che l'operazione di disattivazione abbia avuto luogo al momento della fornitura al pubblico o in una fase precedente.
- (18) Le autorità competenti dovrebbero avere accesso alle informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza di un medicinale sia mentre tale prodotto è nella catena di fornitura sia dopo che è stato fornito al pubblico, richiamato o ritirato dal mercato. A tal fine, i fabbricanti dovrebbero conservare i dati relativi alle operazioni effettuate con o sull'identificativo univoco di un dato medicinale dopo che l'identificativo è stato disattivato dal sistema di archivi per un periodo minimo di un anno dalla data di scadenza di tale medicinale o di cinque anni dal momento in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.
- (19) I casi di falsificazioni passati mostrano che alcuni medicinali sono maggiormente esposti al rischio di falsificazione: si tratta ad esempio di quelli restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o dai grossisti o dei medicinali distribuiti da soggetti diversi dal fabbricante, da un grossista che dispone dell'autorizzazione all'immissione in commercio o da un grossista designato. L'autenticità di tali medicinali dovrebbe pertanto essere oggetto di verifiche supplementari da parte dei grossisti in tutta la catena di fornitura, al fine di ridurre al minimo il rischio che i prodotti falsificati immessi nella catena di fornitura legale circolino liberamente nel territorio dell'Unione finché non vengono verificati al momento della fornitura al pubblico.
- (20) La verifica da parte dei grossisti dell'autenticità dei medicinali a maggior rischio di falsificazione sarebbe altrettanto efficace se effettuata mediante una scansione di singoli identificativi univoci o di un codice aggregato, che consenta la verifica simultanea di più identificativi univoci. La verifica potrebbe inoltre essere effettuata in qualsiasi momento tra il ricevimento del medicinale da parte del grossista e la sua ulteriore distribuzione, con risultati equivalenti. Per tali ragioni, il grossista dovrebbe avere la possibilità di scegliere se scansionare singoli identificativi univoci o codici aggregati, ove disponibili, o di decidere il momento della verifica, purché garantisca la verifica di tutti gli identificativi univoci dei prodotti a maggior rischio di falsificazione che si trovano in suo possesso materiale, secondo quanto prescritto dal presente regolamento.
- (21) Nella complessa catena di fornitura dell'Unione può accadere che un medicinale cambi proprietario, ma resti in possesso materiale dello stesso grossista o che un medicinale sia distribuito nel territorio di uno Stato membro tra due depositi appartenenti allo stesso grossista o allo stesso soggetto giuridico, senza che abbia luogo una vendita. In tali casi i grossisti dovrebbero essere esentati dall'effettuare la verifica dell'identificativo univoco poiché il rischio di falsificazione è trascurabile.
- (22) In linea di principio, in un sistema di verifica a monte e a valle, la disattivazione dell'identificativo univoco nel sistema di archivi dovrebbe essere effettuata alla fine della catena di fornitura quando il medicinale è distribuito al pubblico. È tuttavia possibile che alcune confezioni di medicinali non vengano fornite al pubblico ed occorre pertanto garantire la disattivazione dei loro identificativi univoci in un altro punto della catena di fornitura. Si tratta in particolare dei prodotti che devono essere distribuiti al di fuori dell'Unione, dei medicinali destinati alla distruzione, di quelli richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti o dei prodotti restituiti che non possono essere reinseriti negli stock destinati alla vendita.
- (23) Sebbene la direttiva 2011/62/UE abbia introdotto disposizioni per regolamentare la vendita al pubblico di medicinali a distanza e abbia incaricato la Commissione di stabilire le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza da parte di soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, la fornitura di medicinali al pubblico è ancora in gran parte regolamentata a livello nazionale. La fine della catena di fornitura può essere

organizzata in modo diverso da uno Stato membro all'altro e coinvolgere specifici professionisti sanitari. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esentare specifiche istituzioni o determinati soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dall'obbligo di verifica delle caratteristiche di sicurezza, in modo da tener conto delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio e far sì che l'impatto delle misure di verifica su tali parti sia proporzionato.

- (24) La verifica dell'autenticità di un identificativo univoco non è soltanto di fondamentale importanza per l'autenticazione di un medicinale, ma consente inoltre al soggetto che effettua le operazioni di sapere se tale prodotto è scaduto, se è stato richiamato, ritirato o dichiarato rubato. I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero verificare l'autenticità di un identificativo univoco e disattivarlo nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico al fine di accedere alle informazioni più aggiornate sul prodotto e di evitare che prodotti scaduti, richiamati, ritirati o dichiarati rubati siano forniti al pubblico.
- (25) Al fine di evitare un impatto eccessivo sul funzionamento quotidiano delle strutture sanitarie, gli Stati membri dovrebbero poter consentire ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che esercitano la propria attività in strutture sanitarie di effettuare la verifica dell'autenticità e la disattivazione di un identificativo univoco in una data anteriore a quella della fornitura dei medicinali al pubblico oppure, nel rispetto di determinate condizioni, esentarli da tale obbligo.
- (26) In alcuni Stati membri i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico sono autorizzati ad aprire la confezione di un medicinale al fine di fornire al pubblico una parte di tale confezione. È pertanto necessario disciplinare la verifica delle caratteristiche di sicurezza e la disattivazione dell'identificativo univoco in questa situazione specifica.
- (27) L'efficacia di un sistema di verifica a monte e a valle per evitare che i medicinali falsificati raggiungano il pubblico dipende dalla verifica sistematica dell'autenticità delle caratteristiche di sicurezza e dalla successiva disattivazione dell'identificativo univoco di ogni confezione fornita, in modo che tale identificativo non possa essere riutilizzato dai trafficanti. È dunque importante provvedere affinché tali operazioni, qualora per ragioni tecniche non vengano effettuate nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico, siano effettuate quanto prima successivamente.
- (28) Un sistema di verifica a monte e a valle richiede la costituzione di un sistema di archivi che contiene, tra l'altro, le informazioni sui legittimi identificativi univoci di un medicinale e può essere consultato per la verifica dell'autenticità e la disattivazione di un identificativo univoco. Tale sistema di archivi dovrebbe essere costituito e gestito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, poiché sono responsabili dell'immissione sul mercato del prodotto, e dai fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza, dato che essi sostengono i costi del sistema di archivi in conformità all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE. I grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero tuttavia essere autorizzati, qualora lo desiderino, a partecipare alla costituzione e alla gestione del sistema di archivi, in quanto il loro lavoro quotidiano dipenderà dal buon funzionamento di tale sistema. È inoltre opportuno consultare le competenti autorità nazionali durante la costituzione del sistema di archivi, poiché il loro coinvolgimento in una fase iniziale andrà a beneficio delle loro successive attività di supervisione.
- (29) Non si dovrebbe limitare l'utilizzo del sistema di archivi allo scopo di ottenere vantaggi commerciali. Per tale motivo, l'appartenenza a determinate organizzazioni non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'utilizzo del sistema.
- (30) La struttura del sistema di archivi dovrebbe essere tale da far sì che la verifica di un medicinale sia possibile in tutta l'Unione. Ciò può comportare la necessità di trasferire dati e informazioni riguardanti un identificativo univoco da un archivio a un altro all'interno del sistema. Al fine di ridurre al minimo il numero di collegamenti necessari tra gli archivi e di garantire la loro interoperabilità, ciascun archivio nazionale e sovranazionale che fa parte del sistema di archivi dovrebbe collegarsi e scambiare dati attraverso un archivio centrale che fungerebbe da router per la trasmissione di informazioni e dati.
- (31) Il sistema di archivi dovrebbe comprendere le interfacce necessarie a dare accesso, direttamente o mediante un software, ai grossisti, ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, nonché alle competenti autorità nazionali, affinché possano rispettare i loro obblighi in forza del presente regolamento.

- (32) Dato il carattere sensibile delle informazioni sui legittimi identificativi univoci e le potenziali ripercussioni negative sulla salute pubblica dell'uso di tali informazioni da parte di trafficanti, la responsabilità del caricamento delle informazioni nel sistema di archivi dovrebbe spettare al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto recante l'identificativo univoco. È opportuno conservare le informazioni per un periodo sufficientemente lungo da consentire un'appropriata indagine sui casi di falsificazione.
- (33) Al fine di armonizzare il formato dei dati e lo scambio di dati all'interno del sistema di archivi e di garantire l'interoperabilità degli archivi nonché la leggibilità e l'accuratezza dei dati trasferiti, ciascun archivio nazionale e sovranazionale dovrebbe scambiare informazioni e dati utilizzando il formato dei dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti nell'archivio centrale.
- (34) Per garantire la verifica dei medicinali senza ostacolare la loro circolazione all'interno del mercato unico, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero avere la possibilità di verificare l'autenticità di un identificativo univoco e di disattivarlo in qualsiasi Stato membro dell'Unione, indipendentemente da quello in cui il medicinale recante tale identificativo univoco era inizialmente destinato ad essere immesso sul mercato. A tal fine, lo status di un identificativo univoco dovrebbe essere sincronizzato tra gli archivi e, se necessario, le richieste di verifica dovrebbero essere reindirizzate dall'archivio centrale verso gli archivi utilizzati negli Stati membri nei quali il prodotto era destinato a essere immesso sul mercato.
- (35) Al fine di provvedere affinché il funzionamento del sistema di archivi consenta una verifica a monte e a valle dell'autenticità dei medicinali, è necessario definire le caratteristiche e le modalità di funzionamento di tale sistema.
- (36) Ai fini di un'indagine su casi di falsificazione sospetti o confermati, sarebbe utile conoscere quante più informazioni possibili sul prodotto oggetto dell'indagine. È pertanto opportuno che i dati riguardanti tutte le operazioni relative a un identificativo univoco, compresi gli utenti che effettuano tali operazioni e la natura di queste ultime, siano conservati nel sistema di archivi; tali dati dovrebbero restare accessibili ai fini di indagini su circostanze segnalate come potenziali casi di falsificazione nel sistema di archivi ed essere messe immediatamente a disposizione delle autorità competenti su richiesta.
- (37) In conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, è necessario garantire la protezione dei dati personali prevista dal diritto dell'Unione, i legittimi interessi di protezione delle informazioni commerciali a carattere riservato nonché la proprietà e la riservatezza dei dati generati dall'uso delle caratteristiche di sicurezza. Per questo motivo i fabbricanti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico dovrebbero disporre soltanto della proprietà dei dati da essi generati quando interagiscono con il sistema di archivi e accedere unicamente a tali dati. Sebbene il presente regolamento delegato non prescriva la registrazione di dati personali nel sistema di archivi, è opportuno garantire la protezione di tali dati nel caso in cui gli utenti degli archivi li utilizzino per fini che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
- (38) Le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del presente regolamento e le informazioni sullo status di un identificativo univoco dovrebbero restare accessibili a tutte le parti tenute a verificare l'autenticità dei medicinali, poiché dette informazioni sono necessarie per il corretto svolgimento di tali verifiche.
- (39) Al fine di evitare potenziali ambiguità ed errori di autenticazione, nel sistema di archivi non dovrebbero essere presenti nello stesso momento identificativi univoci con lo stesso codice del prodotto e lo stesso numero di serie.
- (40) A norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, i medicinali soggetti a prescrizione devono presentare le caratteristiche di sicurezza, mentre i medicinali non soggetti a prescrizione non devono. Nella maggior parte dei casi tuttavia la decisione di rendere un medicinale soggetto a prescrizione è presa a livello nazionale e può variare da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri possono inoltre estendere l'ambito di applicazione delle caratteristiche di sicurezza in conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE. Di conseguenza, lo stesso medicinale può essere soggetto all'obbligo di presentare le caratteristiche di sicurezza in uno Stato membro ma non in un altro. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento le competenti autorità nazionali dovrebbero, su richiesta, rendere disponibili ai titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, ai fabbricanti, ai grossisti e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico le informazioni sui medicinali immessi sul mercato nel loro territorio che presentano le caratteristiche di sicurezza, compresi quelli per cui il campo di applicazione dell'identificativo univoco o del sistema di prevenzione delle manomissioni è stato esteso in conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.

- (41) Poiché un archivio può utilizzare server fisicamente situati in vari Stati membri o in uno Stato membro diverso da quello che lo utilizza, le competenti autorità nazionali dovrebbero essere autorizzate, a determinate condizioni, a effettuare ispezioni o a supervisionarne lo svolgimento in altri Stati membri.
- (42) Gli elenchi dei medicinali o delle categorie di medicinali che, nel caso di medicinali soggetti a prescrizione, non presentano le caratteristiche di sicurezza e, nel caso di medicinali non soggetti a prescrizione, presentano le caratteristiche di sicurezza dovrebbero essere redatti tenendo conto del rischio di falsificazione e del rischio derivante da falsificazione dei medicinali o delle categorie di medicinali a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/UE, quale modificata. È opportuno valutare tali rischi sulla base dei criteri di cui al suddetto articolo.
- (43) Al fine di evitare perturbazioni nella fornitura di medicinali, è necessario che i medicinali destinati alla vendita o alla distribuzione senza presentare le caratteristiche di sicurezza prima della data di applicazione del presente regolamento siano oggetto di misure transitorie nello Stato membro o negli Stati membri in cui il prodotto è immesso sul mercato.
- (44) Al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio il Belgio, la Grecia e l'Italia disponevano già di sistemi per la verifica dell'autenticità dei medicinali e l'identificazione delle singole confezioni. La direttiva 2011/62/UE ha concesso a tali Stati membri un periodo transitorio supplementare per adeguarsi al sistema armonizzato di caratteristiche di sicurezza dell'Unione introdotto da detta direttiva per le stesse finalità, permettendo loro di rinviare l'applicazione della direttiva per quanto riguarda tale sistema. Al fine di assicurare la coerenza tra le misure nazionali di recepimento adottate in applicazione della direttiva, da un lato, e, dall'altro, le disposizioni del presente regolamento, tali Stati membri dovrebbero disporre dello stesso periodo transitorio supplementare per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento riguardanti tale sistema.
- (45) Nell'interesse della certezza del diritto e della chiarezza giuridica per quanto riguarda le disposizioni applicabili negli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare in conformità al presente regolamento, ciascuno di tali Stati membri dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione la data di applicazione nel suo territorio delle disposizioni del presente regolamento oggetto del periodo transitorio supplementare, affinché la Commissione possa pubblicare con sufficiente anticipo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la data di applicazione in tale Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco che consente di verificare l'autenticità dei medicinali e di identificare le singole confezioni;
- le modalità di verifica delle caratteristiche di sicurezza;
- le disposizioni relative alla costituzione, alla gestione e all'accessibilità del sistema di archivi in cui sono contenute le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza;
- l'elenco dei medicinali e delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza;
- l'elenco dei medicinali e delle categorie di medicinali non soggetti a prescrizione che presentano le caratteristiche di sicurezza;
- le procedure per la notifica alla Commissione, da parte delle competenti autorità nazionali, dei medicinali non soggetti a prescrizione ritenuti a rischio di falsificazione e dei medicinali soggetti a prescrizione non considerati a rischio di falsificazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE;
- le procedure per una rapida valutazione e decisione per quanto riguarda le notifiche di cui alla lettera f) del presente articolo.

*Articolo 2***Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento si applica:
 - a) ai medicinali soggetti a prescrizione che presentano sull'imballaggio le caratteristiche di sicurezza in conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE, a meno che non figurino nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;
 - b) ai medicinali non soggetti a prescrizione che figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;
 - c) ai medicinali per i quali gli Stati membri hanno esteso l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco o del sistema di prevenzione delle manomissioni in conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
2. Ai fini del presente regolamento, le disposizioni che fanno riferimento all'imballaggio si applicano all'imballaggio esterno o al confezionamento primario se il medicinale è privo di imballaggio esterno.

*Articolo 3***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE.
2. Si intende per:
 - a) «identificativo univoco»: le caratteristiche di sicurezza che consentono la verifica dell'autenticità e l'identificazione di una singola confezione di un medicinale;
 - b) «sistema di prevenzione delle manomissioni»: le caratteristiche di sicurezza che consentono di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione;
 - c) «disattivazione di un identificativo univoco»: l'operazione che consente di modificare lo status attivo di un identificativo univoco contenuto nel sistema di archivi di cui all'articolo 31 del presente regolamento in modo che venga impedita qualsiasi ulteriore verifica con esito positivo dell'autenticità di tale identificativo univoco;
 - d) «identificativo univoco attivo»: un identificativo univoco che non è stato disattivato o che non lo è più;
 - e) «status attivo»: lo status di un identificativo univoco attivo contenuto nel sistema di archivi di cui all'articolo 31;
 - f) «struttura sanitaria»: un ospedale, una clinica o un centro sanitario per pazienti interni ed esterni.

CAPO II

SPECIFICHE TECNICHE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO*Articolo 4***Composizione dell'identificativo univoco**

Il fabbricante appone sull'imballaggio di un medicinale un identificativo univoco conforme alle specifiche tecniche che seguono:

- a) l'identificativo univoco è una sequenza di caratteri numerici o alfanumerici unica per ciascuna confezione di medicinale;
- b) l'identificativo univoco comprende i seguenti dati:
 - i) un codice che consenta di identificare almeno la denominazione, la denominazione comune, la forma farmaceutica, il dosaggio, le dimensioni e il tipo di confezione del medicinale recante l'identificativo univoco («codice del prodotto»);
 - ii) una sequenza numerica o alfanumerica di non oltre 20 caratteri, generata da un algoritmo di randomizzazione deterministico o non deterministico («numero di serie»);
 - iii) un numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, se richiesto dallo Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato;

- iv) il numero del lotto;
- v) la data di scadenza;
- c) la probabilità che il numero di serie possa essere indovinato è trascurabile e, in ogni caso, inferiore a una su diecimila;
- d) la sequenza di caratteri risultanti dalla combinazione del codice del prodotto e del numero di serie è unica per ciascuna confezione di medicinale per almeno un anno dopo la data di scadenza di tale confezione o per cinque anni dalla data in cui la confezione è stata destinata alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo;
- e) se il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale è contenuto nel codice del prodotto, non è necessario ripeterlo nell'identificativo univoco.

Articolo 5

Supporto dell'identificativo univoco

1. I fabbricanti codificano l'identificativo univoco in un codice a barre bidimensionale.
2. Il codice a barre è un codice Data Matrix a lettura ottica, con un sistema di rilevamento e correzione degli errori equivalente o superiore a quello del Data Matrix ECC200. I codici a barre conformi alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.
3. I fabbricanti stampano il codice a barre su una superficie dell'imballaggio liscia, uniforme e poco riflettente.
4. La codifica in un Data Matrix della struttura dell'identificativo univoco segue una sintassi e una semantica dei dati standardizzate e internazionalmente riconosciute («sistema di codifica») che consentono l'identificazione e la corretta decodifica di ciascun elemento dei dati di cui è composto l'identificativo univoco mediante dispositivi di scansione di uso corrente. Il sistema di codifica comprende identificativi di dati, identificativi di applicazione o altre sequenze di caratteri che identificano l'inizio e la fine della sequenza di ogni singolo elemento dei dati dell'identificativo univoco e definiscono le informazioni contenute in tali dati. Gli identificativi univoci con un sistema di codifica conforme alla norma ISO/IEC 15418:2009 sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.
5. La codifica in un Data Matrix del codice del prodotto come elemento dei dati di un identificativo univoco segue un sistema di codifica e inizia con caratteri specifici del sistema di codifica utilizzato. Il codice del prodotto contiene inoltre caratteri o sequenze di caratteri che identificano il prodotto come medicinale. Il codice che ne deriva contiene meno di 50 caratteri ed è unico a livello mondiale. I codici del prodotto conformi alle norme ISO/IEC 15459-3:2014 e ISO/IEC 15459-4:2014, sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.
6. Ove necessario, possono essere utilizzati diversi sistemi di codifica nello stesso identificativo univoco, purché la decodifica non venga ostacolata. In tal caso, l'identificativo univoco contiene caratteri standardizzati che consentono di identificare l'inizio e la fine dell'identificativo univoco nonché l'inizio e la fine di ciascun sistema di codifica. Gli identificativi univoci contenenti più sistemi di codifica e conformi alla norma ISO/IEC 15434:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni del presente paragrafo.

Articolo 6

Qualità della stampa del codice a barre bidimensionale

1. I fabbricanti valutano la qualità della stampa del codice Data Matrix esaminando almeno i seguenti parametri:
 - a) il contrasto tra le parti chiare e le parti scure;
 - b) l'uniformità del fattore di riflessione delle parti chiare e delle parti scure;
 - c) la non uniformità assiale;

- d) la non uniformità della griglia;
 - e) il tasso di correzione di errori non utilizzato;
 - f) il danno del modello fisso;
 - g) la capacità dell'algoritmo di decodifica di riferimento di decodificare il codice Data Matrix.
2. I fabbricanti identificano la qualità minima di stampa necessaria a garantire una leggibilità accurata del codice Data Matrix in tutta la catena di fornitura per almeno un anno dopo la data di scadenza della confezione o per cinque anni dalla data in cui la confezione è stata destinata alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.
3. Per la stampa del codice Data Matrix i fabbricanti non utilizzano una qualità di stampa inferiore al livello minimo di qualità di cui al paragrafo 2.
4. Una qualità di stampa di almeno 1,5 conformemente alla norma ISO/IEC 15415:2011 è considerata rispondente alle prescrizioni del presente paragrafo.

Articolo 7

Formato leggibile dall'uomo

1. I fabbricanti stampano sull'imballaggio i seguenti dati dell'identificativo univoco in formato leggibile dall'uomo:
- a) il codice del prodotto;
 - b) il numero di serie;
 - c) il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, se richiesto dallo Stato membro in cui il prodotto è destinato ad essere immesso sul mercato e se non è stampato in altre parti dell'imballaggio.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la somma delle due dimensioni più lunghe dell'imballaggio sia pari o inferiore a 10 centimetri.
3. Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, i dati leggibili dall'uomo sono adiacenti al codice a barre bidimensionale che contiene l'identificativo univoco.

Articolo 8

Informazioni supplementari nel codice a barre bidimensionale

I fabbricanti possono includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, purché siano autorizzati dall'autorità competente, conformemente al titolo V della direttiva 2001/83/CE.

Articolo 9

Codici a barre sull'imballaggio

I medicinali che devono presentare le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 bis della direttiva 2001/83/CE, ai fini di identificazione e verifica dell'autenticità, non recano sull'imballaggio nessun altro codice a barre bidimensionale visibile diverso dal codice a barre bidimensionale che contiene l'identificativo univoco.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA*Articolo 10***Verifica delle caratteristiche di sicurezza**

Quando procedono alla verifica delle caratteristiche di sicurezza i fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico esaminano i seguenti aspetti:

- a) l'autenticità dell'identificativo univoco;
- b) l'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni.

*Articolo 11***Verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco**

Quando procedono alla verifica dell'autenticità di un identificativo univoco i produttori, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico controllano l'identificativo univoco confrontandolo con gli identificativi univoci conservati nel sistema di archivi di cui all'articolo 31. Un identificativo univoco è considerato autentico quando il sistema di archivi contiene un identificativo univoco attivo con codice del prodotto e numero di serie identici a quelli dell'identificativo univoco che è oggetto della verifica.

*Articolo 12***Identificativi univoci disattivati**

Un medicinale recante un identificativo univoco disattivato non può più essere ulteriormente distribuito o fornito al pubblico, eccetto nelle seguenti situazioni:

- a) l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all'articolo 22, lettera a), e il medicinale è distribuito ai fini dell'esportazione al di fuori dell'Unione;
- b) l'identificativo univoco è stato disattivato prima della fornitura dei medicinali al pubblico, a norma degli articoli 23, 26, 28 o 41;
- c) l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all'articolo 22, lettera b) o c), o all'articolo 40 e il medicinale è fornito al soggetto responsabile del suo smaltimento;
- d) l'identificativo univoco è stato disattivato in conformità all'articolo 22, lettera d), e il medicinale è fornito alle competenti autorità nazionali.

*Articolo 13***Riattivazione di un identificativo univoco disattivato**

1. I fabbricanti, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico possono riattivare un identificativo univoco disattivato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il soggetto che effettua la riattivazione dispone della stessa autorizzazione o legittimazione ed esegue tale operazione negli stessi locali del soggetto che ha disattivato l'identificativo univoco;
- b) la riattivazione dell'identificativo univoco ha luogo non più di dieci giorni dopo la sua disattivazione;

- c) la confezione del medicinale non è scaduta;
 - d) la confezione del medicinale non è stata registrata nel sistema di archivi come richiamata, ritirata, destinata alla distruzione o rubata e il soggetto che effettua la riattivazione non è a conoscenza di un furto della confezione;
 - e) il medicinale non è stato fornito al pubblico.
2. I medicinali recanti un identificativo univoco che non può essere riportato a uno status attivo poiché le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è reinserito nello stock destinato alla vendita.

CAPO IV

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DI DISATTIVAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DA PARTE DEI FABBRICANTI

Articolo 14

Verifica dei codici a barre bidimensionali

Il fabbricante che appone le caratteristiche di sicurezza verifica che il codice a barre bidimensionale contenente l'identificativo univoco sia conforme agli articoli 5 e 6, sia leggibile e contenga le informazioni corrette.

Articolo 15

Conservazione dei dati

Il fabbricante che appone le caratteristiche di sicurezza conserva i dati relativi a tutte le operazioni effettuate con o sull'identificativo univoco che figura sulla confezione di un medicinale per almeno un anno dopo la data di scadenza della confezione o per cinque anni dalla data in cui la confezione è stata destinata alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo, e fornisce tali dati alle autorità competenti su richiesta.

Articolo 16

Verifiche da effettuare prima di rimuovere o sostituire le caratteristiche di sicurezza

1. Prima di rimuovere o occultare, completamente o parzialmente, le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 47 *bis* della direttiva 2001/83/CE, il fabbricante verifica quanto segue:
- a) l'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni;
 - b) l'autenticità dell'identificativo univoco e lo disattiva se è sostituito.
2. I fabbricanti che dispongono sia di un'autorizzazione alla fabbricazione in conformità all'articolo 40 della direttiva 2001/83/CE sia di un'autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione di medicinali sperimentali nell'Unione di cui all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco che figura sulla confezione di un medicinale prima di riconfezionarlo o rietichettarlo al fine di utilizzarlo come medicinale sperimentale autorizzato o medicinale ausiliario autorizzato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

*Articolo 17***Identificativo univoco equivalente**

Quando appone un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 *bis*, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/83/CE, il fabbricante verifica che la struttura e la composizione dell'identificativo univoco apposto sull'imballaggio sia conforme, per quanto riguarda il codice del prodotto e il numero di rimborso nazionale o un altro numero nazionale che identifica il medicinale, alle prescrizioni dello Stato membro in cui il medicinale è destinato ad essere immesso sul mercato, in modo da permettere la verifica dell'autenticità di tale identificativo univoco e la sua disattivazione.

*Articolo 18***Misure da prendere da parte dei fabbricanti in caso di manomissione o sospetta falsificazione**

Qualora il fabbricante abbia motivo di ritenere che l'imballaggio di un medicinale sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza dimostra che il prodotto può non essere autentico, il fabbricante non destina il prodotto alla vendita o alla distribuzione e informa immediatamente le autorità competenti.

*Articolo 19***Disposizioni applicabili a un fabbricante che distribuisce i suoi prodotti all'ingrosso**

Qualora un fabbricante distribuisca i suoi prodotti all'ingrosso, l'articolo 20, lettera a), e gli articoli 22, 23 e 24 si applicano in aggiunta agli articoli da 14 a 18.

CAPO V

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DI DISATTIVAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DA PARTE DEI GROSSISTI*Articolo 20***Verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco da parte dei grossisti**

I grossisti verificano l'autenticità dell'identificativo univoco almeno dei seguenti medicinali che si trovano in loro possesso materiale:

- a) i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista;
- b) i medicinali ricevuti da un grossista che non sia né il fabbricante né il grossista che dispone dell'autorizzazione all'immissione in commercio, né un grossista designato dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante un contratto scritto, per conservare e distribuire per suo conto i prodotti oggetto della sua autorizzazione all'immissione in commercio.

*Articolo 21***Deroghe all'articolo 20, lettera b)**

La verifica dell'autenticità dell'identificativo univoco di un medicinale non è prescritta a norma dell'articolo 20, lettera b), in uno dei seguenti casi:

- a) il medicinale cambia proprietario, ma resta in possesso materiale dello stesso grossista;
- b) il medicinale è distribuito all'interno del territorio di uno Stato membro tra due depositi appartenenti allo stesso grossista o allo stesso soggetto giuridico, senza che abbia luogo una vendita.

*Articolo 22***Disattivazione degli identificatori unici da parte dei grossisti**

I grossisti verificano l'autenticità di un identificativo univoco e lo disattivano nei seguenti medicinali:

- a) i medicinali che intendono distribuire al di fuori dell'Unione;
- b) i medicinali restituiti da soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico o da un altro grossista e che non possono essere reinseriti nello stock destinato alla vendita;

- c) i medicinali destinati alla distruzione;
- d) i medicinali che, pur essendo in loro possesso materiale, sono richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti;
- e) i medicinali che intendono distribuire ai soggetti o alle istituzioni di cui all'articolo 23, ove prescritto dalla legislazione nazionale a norma dello stesso articolo.

Articolo 23

Disposizioni volte a tenere conto delle specificità della catena di fornitura degli Stati membri

Per tenere conto, ove necessario, delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio, gli Stati membri possono esigere che i grossisti verifichino le caratteristiche di sicurezza e disattivino l'identificativo univoco di un medicinale prima di fornire tale medicinale ad uno qualsiasi dei seguenti soggetti o istituzioni:

- a) soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che non esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria o di una farmacia;
- b) veterinari e dettaglianti di medicinali veterinari;
- c) dentisti;
- d) optometristi e ottici;
- e) paramedici e medici di emergenza;
- f) forze armate, polizia e altre istituzioni governative che conservano scorte di medicinali ai fini della protezione civile e della protezione dalle catastrofi;
- g) università e altri istituti di istruzione superiore che utilizzano medicinali a fini di ricerca e istruzione, eccettuate le strutture sanitarie;
- h) stabilimenti carcerari;
- i) scuole;
- j) ospizi;
- k) case di cura.

Articolo 24

Misure da prendere da parte dei grossisti in caso di manomissione o sospetta falsificazione

I grossisti non forniscono né esportano un medicinale se hanno motivo di ritenere che l'imballaggio sia stato manomesso, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico. Ne informano immediatamente le autorità competenti.

CAPO VI

MODALITÀ DI VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E DI DISATTIVAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI O LEGITTIMATI A FORNIRE MEDICINALI AL PUBBLICO

Articolo 25

Obblighi dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico

1. I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco dei medicinali da fornire al pubblico che presentano le caratteristiche di sicurezza al momento della fornitura dei prodotti al pubblico.
2. In deroga al paragrafo 1, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria possono effettuare la verifica e la disattivazione in qualsiasi momento in cui il medicinale si trova in possesso materiale della struttura sanitaria, purché tra la consegna del prodotto presso la struttura sanitaria e la fornitura al pubblico non avvenga nessuna vendita del medicinale.

3. Al fine di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco di un medicinale e di disattivarlo, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico si collegano al sistema di archivi di cui all'articolo 31 attraverso l'archivio nazionale o sovranazionale utilizzato sul territorio dello Stato membro nel quale sono autorizzati o legittimati.
4. Essi verificano inoltre le caratteristiche di sicurezza e disattivano l'identificativo univoco dei seguenti medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza:
 - a) i medicinali in loro possesso materiale che non possono essere restituiti ai grossisti o ai fabbricanti;
 - b) i medicinali che, pur restando in loro possesso materiale, sono richiesti a titolo di campioni dalle autorità competenti conformemente alla legislazione nazionale;
 - c) i medicinali che essi forniscono al fine di un successivo impiego come medicinali sperimentali autorizzati e medicinali ausiliari autorizzati a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, punti 9 e 10, del regolamento (UE) n. 536/2014.

Articolo 26

Deroghe all'articolo 25

1. I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico sono esentati dall'obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e di disattivare l'identificativo univoco dei medicinali loro forniti a titolo di campioni gratuiti in conformità all'articolo 96 della direttiva 2001/83/CE.
2. I soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che non esercitano la propria attività all'interno di una struttura sanitaria o di una farmacia sono esentati dall'obbligo di verificare le caratteristiche di sicurezza e di disattivare l'identificativo univoco dei medicinali qualora tale obbligo sia stato imposto ai grossisti dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 23.
3. In deroga all'articolo 25 gli Stati membri possono decidere, per tenere conto, ove necessario, delle specificità della catena di fornitura nel loro territorio, di esentare un soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico che esercita la propria attività all'interno di una struttura sanitaria dagli obblighi di verifica e di disattivazione dell'identificativo univoco, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il soggetto autorizzato o legittimato a fornire medicinali al pubblico ottiene il medicinale recante l'identificativo univoco attraverso un grossista appartenente allo stesso soggetto giuridico della struttura sanitaria;
 - b) la verifica e la disattivazione dell'identificativo univoco è effettuata dal grossista che fornisce il prodotto alla struttura sanitaria;
 - c) non ha luogo nessuna vendita del medicinale tra il grossista che fornisce il prodotto e la struttura sanitaria;
 - d) il medicinale è fornito al pubblico all'interno della struttura sanitaria.

Articolo 27

Obblighi relativi all'applicazione delle deroghe

Se la verifica dell'autenticità e la disattivazione dell'identificativo univoco è effettuata prima di quanto prescritto all'articolo 25, paragrafo 1, a norma degli articoli 23 o 26, l'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni è verificata nel momento in cui il medicinale è fornito al pubblico.

Articolo 28

Obblighi in caso di fornitura parziale di una confezione

In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico forniscano solo parte della confezione di un medicinale il cui identificativo univoco non è disattivato, essi verificano le caratteristiche di sicurezza e disattivano tale identificativo univoco quando la confezione viene aperta la prima volta.

*Articolo 29***Obblighi in caso di impossibilità di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco e disattivarlo**

In deroga all'articolo 25, paragrafo 1, qualora problemi tecnici impediscano ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di verificare l'autenticità di un identificativo univoco e di disattivarlo nel momento in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è fornito al pubblico, tali soggetti prendono nota dell'identificativo univoco e, non appena i problemi tecnici sono stati risolti, ne verificano l'autenticità e lo disattivano.

*Articolo 30***Misure da prendere da parte dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico in caso di sospetta falsificazione**

Qualora i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico abbiano motivo di ritenere che la confezione del medicinale è stata manomessa, o se la verifica delle caratteristiche di sicurezza del medicinale indica che il prodotto può non essere autentico, tali soggetti non forniscono il prodotto e informano immediatamente le autorità competenti.

*CAPO VII***COSTITUZIONE, GESTIONE E ACCESSIBILITÀ DEL SISTEMA DI ARCHIVI***Articolo 31***Costituzione del sistema di archivi**

1. Il sistema di archivi che contiene le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE è costituito e gestito da uno o più soggetti giuridici senza scopo di lucro istituiti nell'Unione dai fabbricanti e dai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza.
2. Per la costituzione del sistema di archivi il soggetto o i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 consultano almeno i grossisti, i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico nonché le competenti autorità nazionali.
3. I grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico hanno il diritto di essere parte del soggetto o dei soggetti giuridici di cui al paragrafo 1, su base volontaria e senza oneri.
4. Il soggetto o i soggetti giuridici di cui al paragrafo 1 non impongono ai fabbricanti, ai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio, ai grossisti o ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di appartenere a una o più organizzazioni specifiche per poter utilizzare il sistema di archivi.
5. I costi del sistema di archivi sono a carico dei fabbricanti di medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza, a norma dell'articolo 54 *bis*, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2001/83/CE.

*Articolo 32***Struttura del sistema di archivi**

1. Il sistema di archivi è costituito dai seguenti archivi elettronici:
 - a) un router centrale per la trasmissione di informazioni e dati («piattaforma»);
 - b) archivi utilizzati sul territorio di uno Stato membro («archivi nazionali») o sul territorio di più Stati membri («archivi sovranazionali»). Tali archivi sono collegati alla piattaforma.
2. Il numero degli archivi nazionali e sovranazionali è sufficiente a garantire che il territorio di ogni Stato membro sia connesso a un archivio nazionale o sovranazionale.

3. Il sistema di archivi comprende l'infrastruttura per le tecnologie dell'informazione nonché hardware e software necessari per consentire l'esecuzione dei seguenti compiti:

- a) caricare, assemblare, trattare, modificare e conservare le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza che consentono la verifica dell'autenticità e l'identificazione dei medicinali;
- b) individuare una singola confezione di un medicinale che presenta le caratteristiche di sicurezza, verificare l'autenticità dell'identificativo univoco figurante su tale confezione e disattivarlo in qualsiasi punto della catena di fornitura legale.

4. Il sistema di archivi comprende interfacce per la programmazione di applicazioni che consentano ai grossisti e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di consultare il sistema di archivi mediante un software al fine di verificare l'autenticità degli identificativi univoci e di disattivarli nel sistema di archivi. Le interfacce per la programmazione di applicazioni consentono altresì alle competenti autorità nazionali di accedere al sistema di archivi mediante un software, in conformità all'articolo 39.

Il sistema di archivi comprende inoltre interfacce grafiche utenti che offrano un accesso diretto al sistema di archivi in conformità all'articolo 35, paragrafo 1, lettera i).

Il sistema di archivi non comprende i dispositivi di scansione fisici usati per leggere l'identificativo univoco.

Articolo 33

Caricamento delle informazioni nel sistema di archivi

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 *bis* della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione di tali medicinali sul mercato provvede affinché le informazioni di cui al paragrafo 2 siano caricate nel sistema di archivi prima che il medicinale sia destinato alla vendita o alla distribuzione dal fabbricante e che siano tenute aggiornate.

Le informazioni sono conservate in tutti gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato a essere immesso sul mercato. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo sono inoltre conservate nella piattaforma, eccettuato il numero di serie.

2. Per un medicinale recante un identificativo univoco sono caricate almeno le seguenti informazioni nel sistema di archivi:

- a) i dati dell'identificativo univoco a norma dell'articolo 4, lettera b);
- b) il sistema di codifica del codice del prodotto;
- c) la denominazione e la denominazione comune del medicinale, la forma farmaceutica, il dosaggio, le dimensioni e il tipo di confezione del medicinale, conformemente alla terminologia di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b) e lettere da e) a g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione ⁽¹⁾;
- d) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il medicinale è destinato ad essere immesso sul mercato;
- e) se del caso, il codice di identificazione della voce corrispondente al medicinale recante l'identificativo univoco nella banca dati di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- f) il nome e l'indirizzo del fabbricante che appone le caratteristiche di sicurezza;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 36 del 30.4.2004, pag. 1).

- g) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione;
 - h) un elenco dei grossisti designati dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante un contratto scritto, per conservare e distribuire, per suo conto, i prodotti oggetto della sua autorizzazione all'immissione in commercio.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono caricate nel sistema di archivi sia mediante la piattaforma sia attraverso un archivio nazionale o sovranazionale.

Qualora il caricamento sia effettuato attraverso la piattaforma, quest'ultima conserva una copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), eccettuato il numero di serie, e trasferisce le informazioni complete verso tutti gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato ad essere immesso sul mercato.

Qualora il caricamento sia effettuato attraverso un archivio nazionale o sovranazionale, tale archivio trasferisce immediatamente alla piattaforma una copia delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), eccettuato il numero di serie, utilizzando il formato dei dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti nella piattaforma.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono conservate negli archivi nei quali sono state inizialmente caricate per almeno un anno dopo la data di scadenza del medicinale o per cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo.

Articolo 34

Funzionamento della piattaforma

1. Ciascun archivio nazionale o sovranazionale che fa parte del sistema di archivi scambia dati con la piattaforma utilizzando il formato dei dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti nella piattaforma.
2. Qualora l'autenticità dell'identificativo univoco non possa essere verificata in quanto un archivio nazionale o sovranazionale non contiene alcun identificativo univoco con il codice del prodotto e il numero di serie identici a quelli dell'identificativo univoco oggetto della verifica, l'archivio nazionale o sovranazionale trasferisce la richiesta alla piattaforma al fine di verificare se tale identificativo univoco è stoccato in un'altra parte del sistema di archivi.

Quando riceve la richiesta, la piattaforma individua, sulla base delle informazioni ivi contenute, tutti gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato a essere immesso sul mercato e trasferisce la richiesta a tali archivi.

Successivamente la piattaforma trasferisce la risposta di tali archivi all'archivio che ha iniziato la richiesta.

3. Qualora un archivio nazionale o sovranazionale notifichi alla piattaforma il cambiamento di status di un identificativo univoco, quest'ultima assicura la sincronizzazione di tale status tra gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il medicinale recante l'identificativo univoco è destinato a essere immesso sul mercato.
4. Quando riceve le informazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 4, la piattaforma garantisce la connessione elettronica dei numeri di lotto prima e dopo le operazioni di riconfezionamento o rietichettatura con la serie di identificativi univoci disattivati e con l'insieme degli identificativi univoci equivalenti apposti.

Articolo 35

Caratteristiche del sistema di archivi

1. Ciascun archivio del sistema di archivi soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) è situato fisicamente nell'Unione;
 - b) è costituito e gestito da un soggetto giuridico senza scopo di lucro costituito nell'Unione dai fabbricanti e dai titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza nonché, se hanno scelto di partecipare, dai grossisti e dai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico;

- c) è caratterizzato da piena interoperabilità con gli altri archivi che fanno parte del sistema; ai fini del presente capo, per interoperabilità si intende la completa integrazione funzionale degli archivi e lo scambio elettronico di dati tra questi ultimi, indipendentemente dal prestatore di servizi utilizzato;
 - d) consente l'affidabile identificazione e autenticazione elettronica delle singole confezioni dei medicinali da parte dei fabbricanti, dei grossisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;
 - e) è dotato di interfacce per la programmazione di applicazioni in grado di trasferire e di scambiare dati con il software utilizzato dai grossisti, dai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico e, se del caso, dalle competenti autorità nazionali;
 - f) quando i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico consultano l'archivio al fine di verificare l'autenticità un identificativo univoco e di disattivarlo, il tempo di risposta dell'archivio, indipendentemente dalla velocità della connessione Internet, è inferiore a 300 millisecondi in almeno il 95 % delle richieste. Il funzionamento dell'archivio permette ai grossisti e ai soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico di agire senza significativi ritardi;
 - g) conserva dati completi («pista di controllo») riguardanti tutte le operazioni relative a un identificativo univoco, gli utenti che effettuano tali operazioni e la natura di queste ultime; la pista di controllo è costituita quando l'identificativo univoco è caricato nell'archivio ed è mantenuta per almeno un anno dopo la data di scadenza del medicinale recante l'identificativo univoco o per cinque anni dalla data in cui il prodotto è stato destinato alla vendita o alla distribuzione a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualora questo sia il periodo più lungo;
 - h) in conformità all'articolo 38, la sua struttura è tale da garantire la protezione dei dati personali e delle informazioni commerciali a carattere riservato nonché la proprietà e la riservatezza dei dati generati dall'utilizzo dell'archivio da parte dei fabbricanti, dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio, dei grossisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico;
 - i) comprende interfacce grafiche utenti che offrono un accesso diretto all'archivio per i seguenti utenti verificati in conformità all'articolo 37, lettera b):
 - i) grossisti e soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, al fine di verificare l'autenticità dell'identificativo univoco e di disattivarlo in caso di errato funzionamento del loro software;
 - ii) competenti autorità nazionali, ai fini di cui all'articolo 39.
2. Qualora lo status di un identificativo univoco figurante su un medicinale destinato ad essere immesso sul mercato in più di uno Stato membro cambi in un archivio nazionale o sovranazionale, tale archivio notifica immediatamente il cambiamento di status alla piattaforma, salvo in caso di disattivazione da parte dei titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma degli articoli 40 o 41.
3. Gli archivi nazionali o sovranazionali non autorizzano il caricamento o la conservazione di un identificativo univoco contenente lo stesso codice del prodotto e lo stesso numero di serie di un altro identificativo univoco già conservato in tali archivi.
4. Per ciascun lotto di confezioni di medicinali riconfezionate o rietichettate sulle quali sono stati apposti identificativi univoci equivalenti al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione del medicinale sul mercato notifica alla piattaforma il numero di lotto o il numero di confezioni da riconfezionare o rietichettare e gli identificativi univoci su tali confezioni. Tale soggetto comunica inoltre alla piattaforma il numero del lotto risultante dalle operazioni di riconfezionamento o rietichettatura e gli identificativi univoci equivalenti contenuti in tale lotto.

Articolo 36

Operazioni del sistema di archivi

Il sistema di archivi permette di effettuare almeno le operazioni seguenti:

- a) verifica ripetuta dell'autenticità di un identificativo univoco attivo a norma dell'articolo 11;
- b) attivazione di un allarme nel sistema e nel terminale in cui è effettuata la verifica dell'autenticità di un identificativo univoco quando tale verifica non permette di confermare l'autenticità dell'identificativo univoco in conformità all'articolo 11. Un incidente di questo tipo è segnalato nel sistema come potenziale caso di falsificazione, tranne nei casi in cui nel sistema è indicato che il prodotto è richiamato, ritirato o destinato alla distruzione;

- c) disattivazione di un identificativo unico in conformità alle prescrizioni del presente regolamento;
- d) operazioni combinate di identificazione di una confezione di un medicinale recante un identificativo univoco nonché di verifica dell'autenticità e disattivazione di tale identificativo univoco;
- e) identificazione della confezione di un medicinale recante un identificativo univoco nonché verifica dell'autenticità e disattivazione di tale identificativo univoco in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il medicinale recante tale identificativo univoco è stato immesso sul mercato;
- f) lettura delle informazioni contenute nel codice a barre bidimensionale che codifica l'identificativo univoco, identificazione del medicinale recante il codice a barre e verifica dello status dell'identificativo univoco, senza attivare l'allarme di cui alla lettera b) del presente articolo;
- g) fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 1, lettera h), accesso da parte di grossisti verificati all'elenco dei grossisti di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera h), al fine di determinare se devono verificare l'identificativo univoco di un determinato medicinale;
- h) verifica dell'autenticità e disattivazione di un identificativo univoco inserendo manualmente nel sistema i dati dell'identificativo univoco;
- i) immediato invio di informazioni riguardanti un determinato identificativo univoco alle competenti autorità nazionali e all'Agenzia europea per i medicinali, su richiesta;
- j) elaborazione di rapporti che consentano alle autorità competenti di verificare se singoli titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, fabbricanti, grossisti e soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico rispettano le prescrizioni del presente regolamento o di indagare su potenziali casi di falsificazione;
- k) riattivazione di un identificativo univoco disattivato, alle condizioni di cui all'articolo 13;
- l) indicazione che un identificativo univoco è stato disattivato;
- m) indicazione che un medicinale è stato richiamato, ritirato, rubato, esportato, richiesto a titolo di campione dalle competenti autorità nazionali, dichiarato campione gratuito dal titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o destinato alla distruzione;
- n) collegamento, per lotti di medicinali, delle informazioni sugli identificativi univoci rimossi od occultati con le informazioni sugli identificativi univoci equivalenti apposti su tali medicinali al fine di conformarsi all'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE;
- o) sincronizzazione dello status di un identificativo univoco tra gli archivi nazionali o sovranazionali utilizzati sul territorio degli Stati membri in cui il medicinale è destinato ad essere immesso sul mercato.

Articolo 37

Obblighi dei soggetti giuridici che istituiscono e gestiscono un archivio facente parte del sistema di archivi

Ciascun soggetto giuridico che istituisce e gestisce un archivio facente parte del sistema di archivi esegue i seguenti compiti:

- a) informa le competenti autorità nazionali dell'intenzione di collocare fisicamente l'archivio, o una sua parte, nel loro territorio e le avverte non appena l'archivio diventa operativo;
- b) applica procedure di sicurezza volte a garantire che soltanto gli utenti dei quali sono stati verificati identità, ruolo e legittimità possono accedere all'archivio o caricare le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
- c) verifica costantemente nell'archivio gli incidenti che possono costituire potenziali casi di falsificazione in conformità all'articolo 36, lettera b);
- d) procede all'indagine immediata di tutti i potenziali casi di falsificazione segnalati nel sistema a norma dell'articolo 36, lettera b), e avverte le competenti autorità nazionali, l'Agenzia europea per i medicinali e la Commissione, qualora la falsificazione sia confermata;

- e) effettua controlli periodici dell'archivio per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Tali controlli hanno luogo almeno una volta all'anno nei primi cinque anni dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nello Stato membro in cui l'archivio è situato fisicamente e in seguito almeno ogni tre anni. I risultati di tali controlli sono comunicati alle autorità competenti su richiesta;
- f) mette immediatamente a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta la pista di controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera g);
- g) mette immediatamente a disposizione delle autorità competenti che ne fanno richiesta i rapporti di cui all'articolo 36, lettera j).

Articolo 38

Protezione e proprietà dei dati

1. I fabbricanti, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio, i grossisti e i soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico sono responsabili di tutti i dati generati quando interagiscono con il sistema di archivi e conservati nella pista di controllo. Essi dispongono solo della proprietà e dell'accesso a tali dati, eccettuate le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, e le informazioni sullo status di un identificativo univoco.
2. Il soggetto giuridico che gestisce l'archivio in cui è conservata la pista di controllo non ha accesso alla pista di controllo e ai dati ivi contenuti senza l'accordo scritto dei legittimi proprietari dei dati, tranne al fine di indagare su potenziali casi di falsificazione segnalati nel sistema a norma dell'articolo 36, lettera b).

Articolo 39

Accesso da parte delle competenti autorità nazionali

Un soggetto giuridico che istituisce e gestisce un archivio utilizzato per la verifica dell'autenticità o la disattivazione degli identificativi univoci dei medicinali immessi sul mercato in uno Stato membro concede alle autorità competenti di tale Stato membro l'accesso a detto archivio e alle informazioni ivi contenute per i seguenti scopi:

- a) supervisione del funzionamento degli archivi e indagine sui potenziali casi di falsificazione;
- b) rimborso;
- c) farmacovigilanza o farmacoepidemiologia.

CAPO VIII

OBBLIGHI DEI TITOLARI DI UN'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO, DEGLI IMPORTATORI PARALLELI E DEI DISTRIBUTORI PARALLELI

Articolo 40

Prodotti revocati, ritirati o rubati

Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 *bis* della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato di tali medicinali prende quanto prima le seguenti misure:

- a) assicura la disattivazione dell'identificativo univoco di un medicinale che deve essere richiamato o ritirato in ciascun archivio nazionale o sovranazionale utilizzato sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui deve avere luogo il richiamo o il ritiro;
- b) assicura la disattivazione dell'identificativo univoco, se noto, di un medicinale rubato, in ciascun archivio nazionale o sovranazionale in cui sono conservate informazioni su tale prodotto;
- c) indica negli archivi di cui alle lettere a) e b) che tale prodotto è stato richiamato, ritirato o rubato, se pertinente.

*Articolo 41***Prodotti forniti a titolo di campioni gratuiti**

Il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio che intende fornire uno dei suoi medicinali a titolo di campione gratuito in conformità all'articolo 96 della direttiva 2001/83/CE indica, qualora tale prodotto presenti le caratteristiche di sicurezza, che si tratta di un campione gratuito nel sistema di archivi e garantisce la disattivazione del suo identificativo univoco prima di fornirlo alle persone autorizzate a prescriverlo.

*Articolo 42***Eliminazione di identificativi univoci dal sistema di archivi**

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio o, in caso di importazione parallela o di distribuzione parallela di medicinali recanti un identificativo univoco equivalente al fine di conformarsi all'articolo 47 *bis* della direttiva 2001/83/CE, il soggetto responsabile dell'immissione di tali medicinali sul mercato non carica nel sistema di archivi nessun identificativo univoco prima di aver eliminato dal sistema, se presenti, gli identificativi univoci più vecchi contenuti lo stesso codice del prodotto e lo stesso numero di serie dell'identificativo univoco da caricare.

CAPO IX

OBBLIGHI DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI*Articolo 43***Informazioni che le competenti autorità nazionali sono tenute a fornire**

Le competenti autorità nazionali mettono a disposizione dei titolari di un'autorizzazione all'immissione in commercio, dei fabbricanti, dei grossisti, dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico che ne fanno richiesta le seguenti informazioni:

- a) i medicinali immessi sul mercato nel loro territorio che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83/CE e del presente regolamento;
- b) i medicinali soggetti a prescrizione o a rimborso per i quali l'ambito di applicazione dell'identificativo univoco è esteso ai fini del rimborso o della farmacovigilanza, in conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE;
- c) i medicinali per i quali l'ambito di applicazione del sistema di prevenzione delle manomissioni è esteso ai fini della sicurezza dei pazienti, in conformità all'articolo 54 *bis*, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.

*Articolo 44***Supervisione del sistema di archivi**

1. Le competenti autorità nazionali controllano il funzionamento di un archivio fisicamente situato nel loro territorio al fine di verificare, se necessario mediante ispezioni, che l'archivio e il soggetto giuridico responsabile della sua costituzione e della sua gestione siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Una competente autorità nazionale può delegare uno degli obblighi impostole in forza del presente articolo all'autorità competente di un altro Stato membro o a terzi, mediante un accordo scritto.
3. Qualora un archivio che non è situato fisicamente nel territorio di uno Stato membro sia utilizzato al fine di verificare l'autenticità dei medicinali immessi sul mercato in tale Stato membro, l'autorità competente di tale Stato membro può supervisionare un'ispezione dell'archivio o effettuare un'ispezione indipendente, previo accordo dello Stato membro nel quale l'archivio è situato fisicamente.
4. Una competente autorità nazionale comunica i rapporti relativi all'attività di supervisione all'Agenzia europea per i medicinali, che li mette a disposizione di altre competenti autorità nazionali e della Commissione.

5. Le competenti autorità nazionali possono contribuire alla gestione di ciascun archivio utilizzato per l'identificazione dei medicinali nonché la verifica dell'autenticità o la disattivazione degli identificativi univoci dei medicinali immessi sul mercato nel territorio del proprio Stato membro.

Le competenti autorità nazionali possono partecipare al consiglio di amministrazione dei soggetti giuridici che gestiscono tali archivi, purché non siano superiori a un terzo dei membri del consiglio.

CAPO X

ELENCHI DI DEROGHE E NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE

Articolo 45

Elenchi di deroghe all'obbligo di presentare o no le caratteristiche di sicurezza

1. L'elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza figura nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali non soggetti a prescrizione che presentano le caratteristiche di sicurezza figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 46

Notifiche alla Commissione

1. Le competenti autorità nazionali notificano alla Commissione i medicinali non soggetti a prescrizione che ritengono a rischio di falsificazione non appena vengano a conoscenza di tale rischio. A tal fine, utilizzano il modulo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
2. Le competenti autorità nazionali possono informare la Commissione dei medicinali che non considerano a rischio di falsificazione. A tal fine, utilizzano il modulo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
3. Ai fini delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, le competenti autorità nazionali effettuano una valutazione dei rischi di falsificazione e dei rischi derivanti dalla falsificazione di tali prodotti tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.
4. Nel presentare alla Commissione le notifiche di cui al paragrafo 1, le competenti autorità nazionali forniscono inoltre elementi di prova e una documentazione a sostegno dell'esistenza di casi di falsificazione.

Articolo 47

Valutazione delle notifiche

Qualora in seguito a una notifica di cui all'articolo 46 la Commissione o uno Stato membro ritenga, sulla base delle vittime o dei ricoveri ospedalieri di cittadini dell'Unione dovuti a un'esposizione ai medicinali falsificati, che sia necessario agire rapidamente per proteggere la salute pubblica, la Commissione valuta la notifica quanto prima e al più tardi entro 45 giorni.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 48

Misure transitorie

I medicinali destinati alla vendita o alla distribuzione in uno Stato membro senza le caratteristiche di sicurezza, prima della data di applicazione delle disposizioni del presente regolamento in tale Stato membro, e senza essere successivamente riconfezionati o rietichettati, possono essere immessi sul mercato, distribuiti e forniti al pubblico in tale Stato membro fino alla loro data di scadenza.

*Articolo 49***Applicazione negli Stati membri già dotati di sistemi per la verifica dell'autenticità dei medicinali e l'identificazione delle singole confezioni**

1. Ciascuno degli Stati membri di cui all'articolo 2, punto 2, secondo comma, lettera b), seconda frase, della direttiva 2011/62/UE, notifica alla Commissione la data a partire dalla quale gli articoli da 1 a 48 del presente regolamento si applicano nel suo territorio in conformità all'articolo 50, terzo comma. La notifica è effettuata al più tardi entro 6 mesi prima di tale applicazione.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso per ciascuna delle date comunicate in conformità al paragrafo 1.

*Articolo 50***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 9 febbraio 2019.

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, punto 2, secondo comma, lettera b), seconda frase, della direttiva 2011/62/UE applicano tuttavia gli articoli da 1 a 48 del presente regolamento al più tardi a decorrere dal 9 febbraio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali soggetti a prescrizione che non presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 45, paragrafo 1

Nome della sostanza attiva o della categoria di medicinali	Forma farmaceutica	Dosaggio	Osservazioni
Medicinali omeopatici	Tutte	Tutti	
Generatori di radionuclidi	Tutte	Tutti	
Kit	Tutte	Tutti	
Precursori di radionuclidi	Tutte	Tutti	
Medicinali per terapia avanzata contenenti o costituiti da tessuti o cellule	Tutte	Tutti	
Gas medicinali	Gas medicinale	Tutti	
Soluzioni per nutrizione parenterale il cui codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico) inizia con B05BA	Soluzione per infusione	Tutti	
Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico il cui codice ATC inizia con B05BB	Soluzione per infusione	Tutti	
Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica il cui codice ATC inizia con B05BC	Soluzione per infusione	Tutti	
Additivi per soluzioni endovena il cui codice ATC inizia con B05X	Tutte	Tutti	
Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti, il cui codice ATC inizia con V07AB	Tutte	Tutti	
Mezzi di contrasto il cui codice ATC inizia con V08	Tutte	Tutti	
Test allergologici il cui codice ATC inizia con V04CL	Tutte	Tutti	
Estratti allergenici il cui codice ATC inizia con V01AA	Tutte	Tutti	

ALLEGATO II

Elenco dei medicinali o delle categorie di medicinali non soggetti a prescrizione che presentano le caratteristiche di sicurezza di cui all'articolo 45, paragrafo 2

Nome della sostanza attiva o della categoria di medicinali	Forma farmaceutica	Dosaggio	Osservazioni
omeprazolo	capsule gastroresistenti dure	20 mg	
omeprazolo	capsule gastroresistenti dure	40 mg	

ALLEGATO III

Notifica alla Commissione europea dei medicinali non soggetti a prescrizione ritenuti a rischio di falsificazione, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE

Stato membro:	Denominazione dell'autorità competente:
---------------	---

N. voce	Sostanza attiva (denominazione comune)	Forma farmaceutica	Dosaggio	Codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico)	Elementi giustificativi (fornire elementi di prova dell'esistenza di uno o più casi di falsificazione nella catena di fornitura legale e indicare la fonte delle informazioni).
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Nota: Il numero di voci non è vincolante.

ALLEGATO IV

Notifica alla Commissione europea dei medicinali non ritenuti a rischio di falsificazione, a norma dell'articolo 54 bis, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE

Stato membro:	Denominazione dell'autorità competente:
---------------	---

N. voce	Sostanza attiva (denominazione comune)	Forma farmaceutica	Dosaggio	Codice ATC (anatomico, terapeutico, chimico)	Osservazioni/Informazioni supplementari
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Nota: Il numero di voci non è vincolante.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/162 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Mortadella di Prato (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Mortadella di Prato», presentata dall'Italia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Mortadella di Prato» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Mortadella di Prato» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 317 del 25.9.2015, pag. 9.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/163 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2016****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Nîmes (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive de Nîmes», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Huile d'olive de Nîmes» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione, del 15 febbraio 2007, recante iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Patata de Galicia o Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (DOP) — Gata-Hurdes (DOP) — Patatas de Prades o Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (DOP) — Huile d'olive de Nîmes (DOP) — Huile d'olive de Corse o Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (DOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb o Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (DOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio o Stilsfer (DOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (DOP) — Chouriço de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sanguiera de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso o Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (DOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo o Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (DOP)] (GUL 46 del 16.2.2007, pag. 14).⁽³⁾ GU C 317 del 25.9.2015, pag. 3.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/164 DELLA COMMISSIONE**del 28 gennaio 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cappellacci di zucca ferraresi (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Cappellacci di zucca ferraresi» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.5. Pasta alimentare di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 317 del 25.9.2015, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/165 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2016****recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 14 gennaio 2016 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2015. Tali informazioni sono state pubblicate il 13 gennaio 2016, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinquies* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità

Durata residua (in anni)	euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- rese	Corona svedese	Kuna
1	– 0,157 %	0,177 %	– 0,167 %	1,033 %	– 0,397 %	2,233 %
2	– 0,129 %	0,310 %	– 0,139 %	1,758 %	– 0,230 %	2,535 %
3	– 0,038 %	0,375 %	– 0,048 %	2,214 %	0,041 %	2,890 %
4	0,096 %	0,454 %	0,086 %	2,423 %	0,344 %	3,193 %
5	0,232 %	0,547 %	0,222 %	2,607 %	0,630 %	3,436 %
6	0,381 %	0,628 %	0,371 %	2,768 %	0,883 %	3,634 %
7	0,526 %	0,682 %	0,516 %	2,931 %	1,096 %	3,800 %
8	0,667 %	0,772 %	0,657 %	3,098 %	1,280 %	3,938 %
9	0,801 %	0,849 %	0,790 %	3,268 %	1,443 %	4,052 %
10	0,921 %	0,916 %	0,911 %	3,414 %	1,581 %	4,143 %
11	1,026 %	0,983 %	1,016 %	3,559 %	1,732 %	4,213 %
12	1,120 %	1,049 %	1,110 %	3,704 %	1,888 %	4,266 %
13	1,208 %	1,115 %	1,198 %	3,840 %	2,036 %	4,308 %
14	1,284 %	1,185 %	1,274 %	3,963 %	2,173 %	4,340 %
15	1,344 %	1,258 %	1,334 %	4,068 %	2,298 %	4,365 %
16	1,388 %	1,335 %	1,378 %	4,154 %	2,410 %	4,385 %
17	1,422 %	1,416 %	1,412 %	4,222 %	2,511 %	4,399 %
18	1,454 %	1,497 %	1,443 %	4,277 %	2,603 %	4,411 %
19	1,488 %	1,577 %	1,477 %	4,322 %	2,685 %	4,419 %
20	1,527 %	1,656 %	1,517 %	4,357 %	2,760 %	4,425 %
21	1,574 %	1,733 %	1,564 %	4,385 %	2,827 %	4,429 %
22	1,627 %	1,807 %	1,617 %	4,408 %	2,889 %	4,432 %
23	1,683 %	1,880 %	1,673 %	4,425 %	2,946 %	4,434 %
24	1,741 %	1,949 %	1,731 %	4,439 %	2,998 %	4,434 %
25	1,800 %	2,016 %	1,791 %	4,449 %	3,045 %	4,434 %
26	1,859 %	2,080 %	1,850 %	4,456 %	3,089 %	4,432 %
27	1,918 %	2,141 %	1,909 %	4,462 %	3,130 %	4,431 %
28	1,976 %	2,200 %	1,967 %	4,465 %	3,168 %	4,429 %
29	2,033 %	2,256 %	2,024 %	4,467 %	3,204 %	4,426 %

Durata residua (in anni)	euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- se	Corona svedese	Kuna
30	2,088 %	2,309 %	2,079 %	4,468 %	3,237 %	4,424 %
31	2,141 %	2,361 %	2,133 %	4,468 %	3,268 %	4,421 %
32	2,193 %	2,410 %	2,185 %	4,467 %	3,297 %	4,418 %
33	2,243 %	2,457 %	2,236 %	4,465 %	3,324 %	4,415 %
34	2,292 %	2,502 %	2,284 %	4,463 %	3,350 %	4,411 %
35	2,338 %	2,545 %	2,331 %	4,460 %	3,374 %	4,408 %
36	2,383 %	2,586 %	2,376 %	4,457 %	3,397 %	4,405 %
37	2,426 %	2,626 %	2,420 %	4,454 %	3,418 %	4,401 %
38	2,468 %	2,663 %	2,461 %	4,451 %	3,439 %	4,398 %
39	2,508 %	2,700 %	2,502 %	4,447 %	3,458 %	4,395 %
40	2,547 %	2,734 %	2,540 %	4,443 %	3,477 %	4,391 %
41	2,584 %	2,768 %	2,577 %	4,439 %	3,494 %	4,388 %
42	2,619 %	2,799 %	2,613 %	4,436 %	3,511 %	4,385 %
43	2,654 %	2,830 %	2,648 %	4,432 %	3,527 %	4,381 %
44	2,687 %	2,860 %	2,681 %	4,428 %	3,542 %	4,378 %
45	2,719 %	2,888 %	2,713 %	4,424 %	3,557 %	4,375 %
46	2,749 %	2,915 %	2,743 %	4,420 %	3,571 %	4,372 %
47	2,779 %	2,941 %	2,773 %	4,417 %	3,584 %	4,369 %
48	2,807 %	2,966 %	2,802 %	4,413 %	3,597 %	4,366 %
49	2,834 %	2,991 %	2,829 %	4,409 %	3,609 %	4,364 %
50	2,861 %	3,014 %	2,855 %	4,406 %	3,621 %	4,361 %
51	2,886 %	3,037 %	2,881 %	4,402 %	3,632 %	4,358 %
52	2,911 %	3,058 %	2,906 %	4,399 %	3,643 %	4,356 %
53	2,934 %	3,079 %	2,929 %	4,396 %	3,654 %	4,353 %
54	2,957 %	3,100 %	2,952 %	4,392 %	3,664 %	4,350 %
55	2,979 %	3,119 %	2,975 %	4,389 %	3,673 %	4,348 %
56	3,001 %	3,138 %	2,996 %	4,386 %	3,683 %	4,346 %
57	3,021 %	3,156 %	3,017 %	4,383 %	3,692 %	4,343 %
58	3,041 %	3,174 %	3,037 %	4,380 %	3,701 %	4,341 %
59	3,061 %	3,191 %	3,056 %	4,377 %	3,709 %	4,339 %

Durata residua (in anni)	euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- rese	Corona svedese	Kuna
60	3,079 %	3,208 %	3,075 %	4,375 %	3,717 %	4,337 %
61	3,097 %	3,224 %	3,093 %	4,372 %	3,725 %	4,335 %
62	3,115 %	3,239 %	3,111 %	4,369 %	3,733 %	4,333 %
63	3,132 %	3,254 %	3,128 %	4,367 %	3,740 %	4,331 %
64	3,148 %	3,269 %	3,144 %	4,364 %	3,747 %	4,329 %
65	3,164 %	3,283 %	3,160 %	4,362 %	3,754 %	4,327 %
66	3,180 %	3,297 %	3,176 %	4,359 %	3,761 %	4,325 %
67	3,195 %	3,310 %	3,191 %	4,357 %	3,768 %	4,323 %
68	3,210 %	3,323 %	3,206 %	4,355 %	3,774 %	4,322 %
69	3,224 %	3,336 %	3,220 %	4,353 %	3,780 %	4,320 %
70	3,238 %	3,348 %	3,234 %	4,351 %	3,786 %	4,318 %
71	3,251 %	3,360 %	3,248 %	4,349 %	3,792 %	4,317 %
72	3,264 %	3,371 %	3,261 %	4,347 %	3,798 %	4,315 %
73	3,277 %	3,383 %	3,273 %	4,345 %	3,803 %	4,314 %
74	3,289 %	3,394 %	3,286 %	4,343 %	3,808 %	4,312 %
75	3,301 %	3,404 %	3,298 %	4,341 %	3,814 %	4,311 %
76	3,313 %	3,415 %	3,310 %	4,339 %	3,819 %	4,309 %
77	3,325 %	3,425 %	3,321 %	4,337 %	3,824 %	4,308 %
78	3,336 %	3,435 %	3,333 %	4,335 %	3,828 %	4,306 %
79	3,347 %	3,444 %	3,343 %	4,334 %	3,833 %	4,305 %
80	3,357 %	3,454 %	3,354 %	4,332 %	3,838 %	4,304 %
81	3,368 %	3,463 %	3,364 %	4,330 %	3,842 %	4,303 %
82	3,378 %	3,472 %	3,375 %	4,329 %	3,847 %	4,301 %
83	3,388 %	3,481 %	3,385 %	4,327 %	3,851 %	4,300 %
84	3,397 %	3,489 %	3,394 %	4,326 %	3,855 %	4,299 %
85	3,407 %	3,498 %	3,404 %	4,324 %	3,859 %	4,298 %
86	3,416 %	3,506 %	3,413 %	4,323 %	3,863 %	4,297 %
87	3,425 %	3,514 %	3,422 %	4,321 %	3,867 %	4,296 %
88	3,434 %	3,521 %	3,431 %	4,320 %	3,871 %	4,294 %
89	3,442 %	3,529 %	3,439 %	4,319 %	3,874 %	4,293 %

Durata residua (in anni)	euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- se	Corona svedese	Kuna
90	3,451 %	3,536 %	3,448 %	4,317 %	3,878 %	4,292 %
91	3,459 %	3,544 %	3,456 %	4,316 %	3,881 %	4,291 %
92	3,467 %	3,551 %	3,464 %	4,315 %	3,885 %	4,290 %
93	3,475 %	3,558 %	3,472 %	4,314 %	3,888 %	4,289 %
94	3,482 %	3,565 %	3,480 %	4,312 %	3,892 %	4,288 %
95	3,490 %	3,571 %	3,487 %	4,311 %	3,895 %	4,288 %
96	3,497 %	3,578 %	3,495 %	4,310 %	3,898 %	4,287 %
97	3,504 %	3,584 %	3,502 %	4,309 %	3,901 %	4,286 %
98	3,512 %	3,590 %	3,509 %	4,308 %	3,904 %	4,285 %
99	3,518 %	3,597 %	3,516 %	4,307 %	3,907 %	4,284 %
100	3,525 %	3,603 %	3,523 %	4,306 %	3,910 %	4,283 %
101	3,532 %	3,608 %	3,529 %	4,305 %	3,913 %	4,282 %
102	3,538 %	3,614 %	3,536 %	4,304 %	3,916 %	4,282 %
103	3,545 %	3,620 %	3,542 %	4,303 %	3,919 %	4,281 %
104	3,551 %	3,625 %	3,549 %	4,302 %	3,921 %	4,280 %
105	3,557 %	3,631 %	3,555 %	4,301 %	3,924 %	4,279 %
106	3,563 %	3,636 %	3,561 %	4,300 %	3,926 %	4,279 %
107	3,569 %	3,642 %	3,567 %	4,299 %	3,929 %	4,278 %
108	3,575 %	3,647 %	3,573 %	4,298 %	3,932 %	4,277 %
109	3,581 %	3,652 %	3,578 %	4,297 %	3,934 %	4,276 %
110	3,586 %	3,657 %	3,584 %	4,296 %	3,936 %	4,276 %
111	3,592 %	3,662 %	3,590 %	4,295 %	3,939 %	4,275 %
112	3,597 %	3,666 %	3,595 %	4,294 %	3,941 %	4,274 %
113	3,603 %	3,671 %	3,600 %	4,294 %	3,943 %	4,274 %
114	3,608 %	3,676 %	3,606 %	4,293 %	3,946 %	4,273 %
115	3,613 %	3,680 %	3,611 %	4,292 %	3,948 %	4,272 %
116	3,618 %	3,685 %	3,616 %	4,291 %	3,950 %	4,272 %
117	3,623 %	3,689 %	3,621 %	4,290 %	3,952 %	4,271 %
118	3,628 %	3,693 %	3,626 %	4,290 %	3,954 %	4,271 %
119	3,633 %	3,698 %	3,631 %	4,289 %	3,956 %	4,270 %

Durata residua (in anni)	euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino unghere- rese	Corona svedese	Kuna
120	3,637 %	3,702 %	3,635 %	4,288 %	3,958 %	4,269 %
121	3,642 %	3,706 %	3,640 %	4,287 %	3,960 %	4,269 %
122	3,647 %	3,710 %	3,644 %	4,287 %	3,962 %	4,268 %
123	3,651 %	3,714 %	3,649 %	4,286 %	3,964 %	4,268 %
124	3,656 %	3,718 %	3,653 %	4,285 %	3,966 %	4,267 %
125	3,660 %	3,722 %	3,658 %	4,285 %	3,968 %	4,267 %
126	3,664 %	3,726 %	3,662 %	4,284 %	3,970 %	4,266 %
127	3,668 %	3,729 %	3,666 %	4,283 %	3,972 %	4,266 %
128	3,672 %	3,733 %	3,670 %	4,283 %	3,973 %	4,265 %
129	3,677 %	3,737 %	3,675 %	4,282 %	3,975 %	4,265 %
130	3,681 %	3,740 %	3,679 %	4,281 %	3,977 %	4,264 %
131	3,685 %	3,744 %	3,683 %	4,281 %	3,979 %	4,264 %
132	3,688 %	3,747 %	3,686 %	4,280 %	3,980 %	4,263 %
133	3,692 %	3,750 %	3,690 %	4,279 %	3,982 %	4,263 %
134	3,696 %	3,754 %	3,694 %	4,279 %	3,984 %	4,262 %
135	3,700 %	3,757 %	3,698 %	4,278 %	3,985 %	4,262 %
136	3,703 %	3,760 %	3,702 %	4,278 %	3,987 %	4,261 %
137	3,707 %	3,764 %	3,705 %	4,277 %	3,988 %	4,261 %
138	3,711 %	3,767 %	3,709 %	4,277 %	3,990 %	4,260 %
139	3,714 %	3,770 %	3,712 %	4,276 %	3,991 %	4,260 %
140	3,718 %	3,773 %	3,716 %	4,276 %	3,993 %	4,259 %
141	3,721 %	3,776 %	3,719 %	4,275 %	3,994 %	4,259 %
142	3,724 %	3,779 %	3,723 %	4,274 %	3,996 %	4,259 %
143	3,728 %	3,782 %	3,726 %	4,274 %	3,997 %	4,258 %
144	3,731 %	3,785 %	3,729 %	4,273 %	3,999 %	4,258 %
145	3,734 %	3,788 %	3,732 %	4,273 %	4,000 %	4,257 %
146	3,737 %	3,790 %	3,736 %	4,272 %	4,001 %	4,257 %
147	3,741 %	3,793 %	3,739 %	4,272 %	4,003 %	4,257 %
148	3,744 %	3,796 %	3,742 %	4,271 %	4,004 %	4,256 %
149	3,747 %	3,799 %	3,745 %	4,271 %	4,005 %	4,256 %
150	3,750 %	3,801 %	3,748 %	4,270 %	4,007 %	4,255 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	– 0,207 %	0,725 %	0,975 %	1,410 %	5,582 %	0,765 %
2	– 0,179 %	0,978 %	1,393 %	1,553 %	5,663 %	0,815 %
3	– 0,088 %	1,191 %	1,799 %	1,758 %	5,762 %	0,881 %
4	0,046 %	1,349 %	2,197 %	1,971 %	5,778 %	1,008 %
5	0,182 %	1,482 %	2,565 %	2,182 %	5,713 %	1,166 %
6	0,331 %	1,597 %	2,905 %	2,403 %	5,696 %	1,321 %
7	0,475 %	1,700 %	3,201 %	2,636 %	5,712 %	1,467 %
8	0,616 %	1,783 %	3,445 %	2,778 %	5,731 %	1,598 %
9	0,750 %	1,858 %	3,659 %	2,854 %	5,738 %	1,709 %
10	0,870 %	1,917 %	3,868 %	2,992 %	5,732 %	1,806 %
11	0,974 %	1,968 %	4,038 %	3,124 %	5,716 %	1,897 %
12	1,069 %	2,013 %	4,169 %	3,233 %	5,694 %	1,985 %
13	1,156 %	2,049 %	4,270 %	3,324 %	5,666 %	2,069 %
14	1,232 %	2,078 %	4,348 %	3,401 %	5,635 %	2,149 %
15	1,293 %	2,099 %	4,410 %	3,467 %	5,603 %	2,225 %
16	1,336 %	2,115 %	4,457 %	3,524 %	5,569 %	2,297 %
17	1,370 %	2,125 %	4,494 %	3,574 %	5,534 %	2,366 %
18	1,401 %	2,130 %	4,522 %	3,618 %	5,500 %	2,430 %
19	1,435 %	2,133 %	4,544 %	3,656 %	5,466 %	2,492 %
20	1,475 %	2,126 %	4,560 %	3,691 %	5,432 %	2,550 %
21	1,523 %	2,117 %	4,571 %	3,721 %	5,399 %	2,605 %
22	1,576 %	2,108 %	4,579 %	3,749 %	5,366 %	2,657 %
23	1,633 %	2,100 %	4,584 %	3,773 %	5,335 %	2,706 %
24	1,693 %	2,093 %	4,587 %	3,796 %	5,304 %	2,753 %
25	1,753 %	2,086 %	4,587 %	3,816 %	5,274 %	2,798 %
26	1,813 %	2,079 %	4,586 %	3,834 %	5,246 %	2,840 %
27	1,873 %	2,072 %	4,584 %	3,851 %	5,218 %	2,880 %
28	1,932 %	2,065 %	4,581 %	3,867 %	5,191 %	2,919 %
29	1,990 %	2,057 %	4,577 %	3,881 %	5,165 %	2,955 %
30	2,046 %	2,049 %	4,573 %	3,894 %	5,141 %	2,990 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
31	2,101 %	2,039 %	4,568 %	3,906 %	5,117 %	3,023 %
32	2,154 %	2,029 %	4,563 %	3,918 %	5,094 %	3,054 %
33	2,205 %	2,019 %	4,557 %	3,928 %	5,071 %	3,084 %
34	2,254 %	2,009 %	4,551 %	3,938 %	5,050 %	3,113 %
35	2,302 %	1,999 %	4,545 %	3,947 %	5,030 %	3,140 %
36	2,348 %	1,990 %	4,539 %	3,955 %	5,010 %	3,167 %
37	2,392 %	1,982 %	4,534 %	3,963 %	4,991 %	3,192 %
38	2,434 %	1,974 %	4,528 %	3,970 %	4,973 %	3,216 %
39	2,475 %	1,968 %	4,522 %	3,977 %	4,955 %	3,239 %
40	2,515 %	1,962 %	4,516 %	3,984 %	4,938 %	3,261 %
41	2,552 %	1,956 %	4,510 %	3,990 %	4,922 %	3,282 %
42	2,589 %	1,950 %	4,504 %	3,996 %	4,906 %	3,302 %
43	2,624 %	1,944 %	4,499 %	4,001 %	4,891 %	3,322 %
44	2,657 %	1,936 %	4,493 %	4,007 %	4,877 %	3,340 %
45	2,690 %	1,928 %	4,488 %	4,012 %	4,863 %	3,358 %
46	2,721 %	1,917 %	4,483 %	4,016 %	4,849 %	3,376 %
47	2,751 %	1,907 %	4,477 %	4,021 %	4,836 %	3,392 %
48	2,780 %	1,899 %	4,472 %	4,025 %	4,824 %	3,408 %
49	2,808 %	1,896 %	4,468 %	4,029 %	4,812 %	3,424 %
50	2,835 %	1,897 %	4,463 %	4,033 %	4,800 %	3,439 %
51	2,861 %	1,904 %	4,458 %	4,036 %	4,789 %	3,453 %
52	2,886 %	1,915 %	4,454 %	4,040 %	4,778 %	3,467 %
53	2,910 %	1,931 %	4,449 %	4,043 %	4,768 %	3,480 %
54	2,933 %	1,949 %	4,445 %	4,046 %	4,757 %	3,493 %
55	2,956 %	1,970 %	4,441 %	4,050 %	4,748 %	3,506 %
56	2,977 %	1,992 %	4,437 %	4,052 %	4,738 %	3,518 %
57	2,998 %	2,016 %	4,433 %	4,055 %	4,729 %	3,530 %
58	3,019 %	2,041 %	4,429 %	4,058 %	4,720 %	3,541 %
59	3,038 %	2,066 %	4,426 %	4,061 %	4,711 %	3,552 %
60	3,058 %	2,093 %	4,422 %	4,063 %	4,703 %	3,562 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islan- dese	Corona norve- gese
61	3,076 %	2,119 %	4,419 %	4,065 %	4,695 %	3,573 %
62	3,094 %	2,145 %	4,415 %	4,068 %	4,687 %	3,583 %
63	3,111 %	2,172 %	4,412 %	4,070 %	4,679 %	3,592 %
64	3,128 %	2,198 %	4,409 %	4,072 %	4,672 %	3,602 %
65	3,144 %	2,224 %	4,406 %	4,074 %	4,665 %	3,611 %
66	3,160 %	2,250 %	4,403 %	4,076 %	4,658 %	3,619 %
67	3,176 %	2,276 %	4,400 %	4,078 %	4,651 %	3,628 %
68	3,191 %	2,301 %	4,397 %	4,080 %	4,644 %	3,636 %
69	3,205 %	2,326 %	4,394 %	4,082 %	4,638 %	3,644 %
70	3,219 %	2,350 %	4,391 %	4,084 %	4,632 %	3,652 %
71	3,233 %	2,374 %	4,389 %	4,085 %	4,626 %	3,660 %
72	3,246 %	2,398 %	4,386 %	4,087 %	4,620 %	3,667 %
73	3,259 %	2,421 %	4,384 %	4,089 %	4,614 %	3,675 %
74	3,272 %	2,444 %	4,381 %	4,090 %	4,609 %	3,682 %
75	3,284 %	2,466 %	4,379 %	4,092 %	4,603 %	3,688 %
76	3,296 %	2,488 %	4,376 %	4,093 %	4,598 %	3,695 %
77	3,308 %	2,509 %	4,374 %	4,095 %	4,593 %	3,702 %
78	3,319 %	2,530 %	4,372 %	4,096 %	4,588 %	3,708 %
79	3,330 %	2,550 %	4,370 %	4,097 %	4,583 %	3,714 %
80	3,341 %	2,570 %	4,368 %	4,099 %	4,578 %	3,720 %
81	3,352 %	2,590 %	4,366 %	4,100 %	4,573 %	3,726 %
82	3,362 %	2,609 %	4,364 %	4,101 %	4,569 %	3,732 %
83	3,372 %	2,627 %	4,362 %	4,102 %	4,564 %	3,738 %
84	3,382 %	2,646 %	4,360 %	4,104 %	4,560 %	3,743 %
85	3,391 %	2,664 %	4,358 %	4,105 %	4,556 %	3,748 %
86	3,401 %	2,681 %	4,356 %	4,106 %	4,552 %	3,754 %
87	3,410 %	2,698 %	4,354 %	4,107 %	4,548 %	3,759 %
88	3,419 %	2,715 %	4,352 %	4,108 %	4,544 %	3,764 %
89	3,428 %	2,732 %	4,351 %	4,109 %	4,540 %	3,769 %
90	3,436 %	2,748 %	4,349 %	4,110 %	4,536 %	3,773 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
91	3,444 %	2,763 %	4,347 %	4,111 %	4,532 %	3,778 %
92	3,453 %	2,779 %	4,346 %	4,112 %	4,529 %	3,783 %
93	3,461 %	2,794 %	4,344 %	4,113 %	4,525 %	3,787 %
94	3,468 %	2,809 %	4,343 %	4,114 %	4,522 %	3,791 %
95	3,476 %	2,823 %	4,341 %	4,115 %	4,518 %	3,796 %
96	3,484 %	2,837 %	4,340 %	4,116 %	4,515 %	3,800 %
97	3,491 %	2,851 %	4,338 %	4,117 %	4,512 %	3,804 %
98	3,498 %	2,865 %	4,337 %	4,118 %	4,509 %	3,808 %
99	3,505 %	2,878 %	4,336 %	4,118 %	4,506 %	3,812 %
100	3,512 %	2,891 %	4,334 %	4,119 %	4,502 %	3,816 %
101	3,519 %	2,904 %	4,333 %	4,120 %	4,499 %	3,820 %
102	3,526 %	2,917 %	4,332 %	4,121 %	4,497 %	3,823 %
103	3,532 %	2,929 %	4,330 %	4,122 %	4,494 %	3,827 %
104	3,539 %	2,941 %	4,329 %	4,122 %	4,491 %	3,831 %
105	3,545 %	2,953 %	4,328 %	4,123 %	4,488 %	3,834 %
106	3,551 %	2,965 %	4,327 %	4,124 %	4,485 %	3,838 %
107	3,557 %	2,976 %	4,325 %	4,125 %	4,483 %	3,841 %
108	3,563 %	2,988 %	4,324 %	4,125 %	4,480 %	3,844 %
109	3,569 %	2,999 %	4,323 %	4,126 %	4,477 %	3,848 %
110	3,575 %	3,010 %	4,322 %	4,127 %	4,475 %	3,851 %
111	3,580 %	3,020 %	4,321 %	4,127 %	4,472 %	3,854 %
112	3,586 %	3,031 %	4,320 %	4,128 %	4,470 %	3,857 %
113	3,591 %	3,041 %	4,319 %	4,129 %	4,468 %	3,860 %
114	3,596 %	3,051 %	4,318 %	4,129 %	4,465 %	3,863 %
115	3,602 %	3,061 %	4,317 %	4,130 %	4,463 %	3,866 %
116	3,607 %	3,071 %	4,316 %	4,130 %	4,461 %	3,869 %
117	3,612 %	3,080 %	4,315 %	4,131 %	4,458 %	3,872 %
118	3,617 %	3,090 %	4,314 %	4,132 %	4,456 %	3,874 %
119	3,622 %	3,099 %	4,313 %	4,132 %	4,454 %	3,877 %
120	3,627 %	3,108 %	4,312 %	4,133 %	4,452 %	3,880 %

Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
121	3,631 %	3,117 %	4,311 %	4,133 %	4,450 %	3,882 %
122	3,636 %	3,126 %	4,310 %	4,134 %	4,448 %	3,885 %
123	3,640 %	3,135 %	4,309 %	4,134 %	4,446 %	3,888 %
124	3,645 %	3,143 %	4,308 %	4,135 %	4,444 %	3,890 %
125	3,649 %	3,152 %	4,307 %	4,136 %	4,442 %	3,893 %
126	3,654 %	3,160 %	4,306 %	4,136 %	4,440 %	3,895 %
127	3,658 %	3,168 %	4,306 %	4,137 %	4,438 %	3,897 %
128	3,662 %	3,176 %	4,305 %	4,137 %	4,436 %	3,900 %
129	3,666 %	3,184 %	4,304 %	4,138 %	4,434 %	3,902 %
130	3,671 %	3,192 %	4,303 %	4,138 %	4,433 %	3,904 %
131	3,675 %	3,199 %	4,302 %	4,138 %	4,431 %	3,907 %
132	3,679 %	3,207 %	4,302 %	4,139 %	4,429 %	3,909 %
133	3,682 %	3,214 %	4,301 %	4,139 %	4,427 %	3,911 %
134	3,686 %	3,222 %	4,300 %	4,140 %	4,426 %	3,913 %
135	3,690 %	3,229 %	4,299 %	4,140 %	4,424 %	3,915 %
136	3,694 %	3,236 %	4,299 %	4,141 %	4,422 %	3,917 %
137	3,698 %	3,243 %	4,298 %	4,141 %	4,421 %	3,919 %
138	3,701 %	3,250 %	4,297 %	4,142 %	4,419 %	3,922 %
139	3,705 %	3,257 %	4,297 %	4,142 %	4,418 %	3,924 %
140	3,708 %	3,263 %	4,296 %	4,142 %	4,416 %	3,925 %
141	3,712 %	3,270 %	4,295 %	4,143 %	4,414 %	3,927 %
142	3,715 %	3,277 %	4,294 %	4,143 %	4,413 %	3,929 %
143	3,719 %	3,283 %	4,294 %	4,144 %	4,411 %	3,931 %
144	3,722 %	3,289 %	4,293 %	4,144 %	4,410 %	3,933 %
145	3,725 %	3,296 %	4,293 %	4,144 %	4,409 %	3,935 %
146	3,728 %	3,302 %	4,292 %	4,145 %	4,407 %	3,937 %
147	3,732 %	3,308 %	4,291 %	4,145 %	4,406 %	3,939 %
148	3,735 %	3,314 %	4,291 %	4,146 %	4,404 %	3,940 %
149	3,738 %	3,320 %	4,290 %	4,146 %	4,403 %	3,942 %
150	3,741 %	3,326 %	4,289 %	4,146 %	4,402 %	3,944 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	– 0,795 %	2,043 %	1,257 %	0,645 %	3,816 %	4,474 %
2	– 0,746 %	2,008 %	1,345 %	0,681 %	3,983 %	4,580 %
3	– 0,666 %	2,059 %	1,488 %	0,789 %	4,130 %	4,688 %
4	– 0,543 %	2,153 %	1,731 %	0,909 %	4,248 %	4,853 %
5	– 0,407 %	2,304 %	1,912 %	1,039 %	4,357 %	4,907 %
6	– 0,270 %	2,407 %	1,991 %	1,185 %	4,457 %	5,049 %
7	– 0,143 %	2,534 %	2,032 %	1,336 %	4,595 %	5,199 %
8	– 0,030 %	2,633 %	2,192 %	1,491 %	4,662 %	5,320 %
9	0,071 %	2,741 %	2,274 %	1,644 %	4,757 %	5,536 %
10	0,159 %	2,831 %	2,290 %	1,778 %	4,802 %	5,775 %
11	0,227 %	2,900 %	2,427 %	1,904 %	4,823 %	5,956 %
12	0,317 %	2,960 %	2,613 %	2,019 %	4,836 %	6,081 %
13	0,372 %	3,019 %	2,762 %	2,116 %	4,841 %	6,164 %
14	0,408 %	3,075 %	2,875 %	2,199 %	4,842 %	6,215 %
15	0,481 %	3,124 %	2,965 %	2,269 %	4,839 %	6,243 %
16	0,545 %	3,165 %	3,043 %	2,328 %	4,833 %	6,252 %
17	0,591 %	3,199 %	3,112 %	2,375 %	4,826 %	6,247 %
18	0,624 %	3,229 %	3,173 %	2,412 %	4,817 %	6,232 %
19	0,649 %	3,255 %	3,228 %	2,437 %	4,807 %	6,209 %
20	0,668 %	3,279 %	3,277 %	2,451 %	4,796 %	6,179 %
21	0,684 %	3,301 %	3,321 %	2,454 %	4,784 %	6,146 %
22	0,700 %	3,319 %	3,362 %	2,452 %	4,773 %	6,109 %
23	0,717 %	3,332 %	3,399 %	2,449 %	4,761 %	6,070 %
24	0,739 %	3,339 %	3,433 %	2,449 %	4,749 %	6,029 %
25	0,767 %	3,339 %	3,464 %	2,454 %	4,737 %	5,988 %
26	0,800 %	3,332 %	3,492 %	2,466 %	4,725 %	5,946 %
27	0,839 %	3,321 %	3,519 %	2,484 %	4,713 %	5,905 %
28	0,881 %	3,310 %	3,544 %	2,506 %	4,702 %	5,864 %
29	0,925 %	3,299 %	3,567 %	2,532 %	4,691 %	5,824 %
30	0,970 %	3,292 %	3,588 %	2,559 %	4,680 %	5,784 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
31	1,016 %	3,289 %	3,608 %	2,588 %	4,669 %	5,746 %
32	1,062 %	3,290 %	3,627 %	2,618 %	4,659 %	5,708 %
33	1,108 %	3,294 %	3,644 %	2,648 %	4,648 %	5,671 %
34	1,154 %	3,300 %	3,661 %	2,679 %	4,639 %	5,636 %
35	1,198 %	3,308 %	3,676 %	2,710 %	4,629 %	5,602 %
36	1,242 %	3,318 %	3,691 %	2,740 %	4,620 %	5,569 %
37	1,285 %	3,328 %	3,705 %	2,770 %	4,611 %	5,537 %
38	1,327 %	3,340 %	3,718 %	2,799 %	4,602 %	5,506 %
39	1,367 %	3,352 %	3,731 %	2,828 %	4,593 %	5,476 %
40	1,406 %	3,365 %	3,743 %	2,856 %	4,585 %	5,447 %
41	1,444 %	3,378 %	3,754 %	2,884 %	4,577 %	5,419 %
42	1,481 %	3,391 %	3,765 %	2,911 %	4,570 %	5,393 %
43	1,517 %	3,404 %	3,775 %	2,937 %	4,562 %	5,367 %
44	1,552 %	3,417 %	3,785 %	2,962 %	4,555 %	5,342 %
45	1,585 %	3,430 %	3,794 %	2,986 %	4,548 %	5,318 %
46	1,617 %	3,443 %	3,803 %	3,010 %	4,541 %	5,295 %
47	1,649 %	3,456 %	3,811 %	3,033 %	4,535 %	5,273 %
48	1,679 %	3,469 %	3,819 %	3,056 %	4,528 %	5,251 %
49	1,708 %	3,481 %	3,827 %	3,077 %	4,522 %	5,231 %
50	1,736 %	3,493 %	3,835 %	3,098 %	4,516 %	5,211 %
51	1,764 %	3,505 %	3,842 %	3,119 %	4,511 %	5,192 %
52	1,790 %	3,517 %	3,849 %	3,138 %	4,505 %	5,173 %
53	1,815 %	3,528 %	3,856 %	3,157 %	4,500 %	5,155 %
54	1,840 %	3,540 %	3,862 %	3,176 %	4,495 %	5,138 %
55	1,864 %	3,550 %	3,868 %	3,194 %	4,490 %	5,121 %
56	1,887 %	3,561 %	3,874 %	3,211 %	4,485 %	5,105 %
57	1,909 %	3,571 %	3,880 %	3,228 %	4,480 %	5,089 %
58	1,931 %	3,581 %	3,885 %	3,244 %	4,475 %	5,074 %
59	1,952 %	3,591 %	3,891 %	3,260 %	4,471 %	5,059 %
60	1,972 %	3,601 %	3,896 %	3,275 %	4,466 %	5,045 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
61	1,992 %	3,610 %	3,901 %	3,290 %	4,462 %	5,031 %
62	2,011 %	3,619 %	3,906 %	3,304 %	4,458 %	5,018 %
63	2,030 %	3,628 %	3,911 %	3,318 %	4,454 %	5,005 %
64	2,048 %	3,636 %	3,915 %	3,331 %	4,450 %	4,993 %
65	2,065 %	3,645 %	3,920 %	3,345 %	4,447 %	4,980 %
66	2,082 %	3,653 %	3,924 %	3,357 %	4,443 %	4,969 %
67	2,099 %	3,661 %	3,928 %	3,370 %	4,439 %	4,957 %
68	2,115 %	3,669 %	3,932 %	3,382 %	4,436 %	4,946 %
69	2,130 %	3,676 %	3,936 %	3,394 %	4,433 %	4,935 %
70	2,145 %	3,683 %	3,940 %	3,405 %	4,429 %	4,925 %
71	2,160 %	3,691 %	3,943 %	3,416 %	4,426 %	4,915 %
72	2,174 %	3,697 %	3,947 %	3,427 %	4,423 %	4,905 %
73	2,188 %	3,704 %	3,950 %	3,437 %	4,420 %	4,895 %
74	2,202 %	3,711 %	3,954 %	3,448 %	4,417 %	4,886 %
75	2,215 %	3,717 %	3,957 %	3,457 %	4,414 %	4,876 %
76	2,228 %	3,723 %	3,960 %	3,467 %	4,411 %	4,868 %
77	2,240 %	3,730 %	3,963 %	3,477 %	4,409 %	4,859 %
78	2,253 %	3,736 %	3,966 %	3,486 %	4,406 %	4,850 %
79	2,265 %	3,741 %	3,969 %	3,495 %	4,404 %	4,842 %
80	2,276 %	3,747 %	3,972 %	3,504 %	4,401 %	4,834 %
81	2,288 %	3,753 %	3,975 %	3,512 %	4,399 %	4,826 %
82	2,299 %	3,758 %	3,978 %	3,520 %	4,396 %	4,819 %
83	2,309 %	3,763 %	3,981 %	3,529 %	4,394 %	4,811 %
84	2,320 %	3,768 %	3,983 %	3,537 %	4,391 %	4,804 %
85	2,330 %	3,773 %	3,986 %	3,544 %	4,389 %	4,797 %
86	2,340 %	3,778 %	3,988 %	3,552 %	4,387 %	4,790 %
87	2,350 %	3,783 %	3,991 %	3,559 %	4,385 %	4,783 %
88	2,360 %	3,788 %	3,993 %	3,567 %	4,383 %	4,776 %
89	2,369 %	3,793 %	3,995 %	3,574 %	4,381 %	4,770 %
90	2,378 %	3,797 %	3,998 %	3,581 %	4,379 %	4,764 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
91	2,387 %	3,801 %	4,000 %	3,587 %	4,377 %	4,757 %
92	2,396 %	3,806 %	4,002 %	3,594 %	4,375 %	4,751 %
93	2,405 %	3,810 %	4,004 %	3,601 %	4,373 %	4,745 %
94	2,413 %	3,814 %	4,006 %	3,607 %	4,371 %	4,740 %
95	2,421 %	3,818 %	4,008 %	3,613 %	4,369 %	4,734 %
96	2,429 %	3,822 %	4,010 %	3,619 %	4,368 %	4,728 %
97	2,437 %	3,826 %	4,012 %	3,625 %	4,366 %	4,723 %
98	2,445 %	3,830 %	4,014 %	3,631 %	4,364 %	4,717 %
99	2,453 %	3,834 %	4,016 %	3,637 %	4,363 %	4,712 %
100	2,460 %	3,837 %	4,018 %	3,642 %	4,361 %	4,707 %
101	2,467 %	3,841 %	4,020 %	3,648 %	4,359 %	4,702 %
102	2,475 %	3,844 %	4,021 %	3,653 %	4,358 %	4,697 %
103	2,482 %	3,848 %	4,023 %	3,659 %	4,356 %	4,692 %
104	2,489 %	3,851 %	4,025 %	3,664 %	4,355 %	4,688 %
105	2,495 %	3,854 %	4,027 %	3,669 %	4,353 %	4,683 %
106	2,502 %	3,858 %	4,028 %	3,674 %	4,352 %	4,678 %
107	2,508 %	3,861 %	4,030 %	3,679 %	4,350 %	4,674 %
108	2,515 %	3,864 %	4,031 %	3,684 %	4,349 %	4,669 %
109	2,521 %	3,867 %	4,033 %	3,688 %	4,348 %	4,665 %
110	2,527 %	3,870 %	4,034 %	3,693 %	4,346 %	4,661 %
111	2,533 %	3,873 %	4,036 %	3,697 %	4,345 %	4,657 %
112	2,539 %	3,876 %	4,037 %	3,702 %	4,344 %	4,653 %
113	2,545 %	3,879 %	4,039 %	3,706 %	4,342 %	4,649 %
114	2,551 %	3,882 %	4,040 %	3,711 %	4,341 %	4,645 %
115	2,556 %	3,884 %	4,042 %	3,715 %	4,340 %	4,641 %
116	2,562 %	3,887 %	4,043 %	3,719 %	4,339 %	4,637 %
117	2,567 %	3,890 %	4,044 %	3,723 %	4,338 %	4,633 %
118	2,573 %	3,892 %	4,046 %	3,727 %	4,336 %	4,630 %
119	2,578 %	3,895 %	4,047 %	3,731 %	4,335 %	4,626 %
120	2,583 %	3,898 %	4,048 %	3,735 %	4,334 %	4,622 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro austriaco	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
121	2,588 %	3,900 %	4,050 %	3,739 %	4,333 %	4,619 %
122	2,593 %	3,903 %	4,051 %	3,743 %	4,332 %	4,615 %
123	2,598 %	3,905 %	4,052 %	3,746 %	4,331 %	4,612 %
124	2,603 %	3,907 %	4,053 %	3,750 %	4,330 %	4,609 %
125	2,608 %	3,910 %	4,054 %	3,754 %	4,329 %	4,605 %
126	2,612 %	3,912 %	4,055 %	3,757 %	4,328 %	4,602 %
127	2,617 %	3,914 %	4,057 %	3,761 %	4,327 %	4,599 %
128	2,622 %	3,916 %	4,058 %	3,764 %	4,326 %	4,596 %
129	2,626 %	3,919 %	4,059 %	3,767 %	4,325 %	4,593 %
130	2,630 %	3,921 %	4,060 %	3,771 %	4,324 %	4,590 %
131	2,635 %	3,923 %	4,061 %	3,774 %	4,323 %	4,587 %
132	2,639 %	3,925 %	4,062 %	3,777 %	4,322 %	4,584 %
133	2,643 %	3,927 %	4,063 %	3,780 %	4,321 %	4,581 %
134	2,647 %	3,929 %	4,064 %	3,784 %	4,320 %	4,578 %
135	2,651 %	3,931 %	4,065 %	3,787 %	4,319 %	4,575 %
136	2,655 %	3,933 %	4,066 %	3,790 %	4,318 %	4,573 %
137	2,659 %	3,935 %	4,067 %	3,793 %	4,317 %	4,570 %
138	2,663 %	3,937 %	4,068 %	3,796 %	4,317 %	4,567 %
139	2,667 %	3,939 %	4,069 %	3,799 %	4,316 %	4,565 %
140	2,671 %	3,941 %	4,070 %	3,801 %	4,315 %	4,562 %
141	2,675 %	3,943 %	4,071 %	3,804 %	4,314 %	4,559 %
142	2,678 %	3,944 %	4,072 %	3,807 %	4,313 %	4,557 %
143	2,682 %	3,946 %	4,073 %	3,810 %	4,313 %	4,554 %
144	2,686 %	3,948 %	4,074 %	3,812 %	4,312 %	4,552 %
145	2,689 %	3,950 %	4,074 %	3,815 %	4,311 %	4,549 %
146	2,693 %	3,951 %	4,075 %	3,818 %	4,310 %	4,547 %
147	2,696 %	3,953 %	4,076 %	3,820 %	4,309 %	4,545 %
148	2,700 %	3,955 %	4,077 %	3,823 %	4,309 %	4,542 %
149	2,703 %	3,956 %	4,078 %	3,825 %	4,308 %	4,540 %
150	2,706 %	3,958 %	4,079 %	3,828 %	4,307 %	4,538 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
1	0,461 %	7,178 %	3,347 %	0,257 %	2,430 %	7,354 %
2	0,764 %	7,292 %	3,803 %	0,343 %	2,512 %	8,072 %
3	0,977 %	7,404 %	4,530 %	0,431 %	2,655 %	8,510 %
4	1,182 %	7,513 %	4,956 %	0,520 %	2,812 %	8,814 %
5	1,316 %	7,610 %	5,396 %	0,609 %	2,964 %	9,035 %
6	1,427 %	7,680 %	5,717 %	0,697 %	3,102 %	9,214 %
7	1,524 %	7,752 %	5,879 %	0,786 %	3,222 %	9,353 %
8	1,604 %	7,804 %	6,000 %	0,871 %	3,325 %	9,470 %
9	1,667 %	7,847 %	6,100 %	0,953 %	3,411 %	9,563 %
10	1,715 %	7,882 %	6,206 %	1,032 %	3,485 %	9,646 %
11	1,751 %	7,892 %	6,319 %	1,120 %	3,557 %	9,723 %
12	1,789 %	7,879 %	6,434 %	1,214 %	3,626 %	9,794 %
13	1,839 %	7,851 %	6,547 %	1,310 %	3,689 %	9,860 %
14	1,896 %	7,811 %	6,655 %	1,407 %	3,745 %	9,910 %
15	1,958 %	7,763 %	6,755 %	1,502 %	3,793 %	9,934 %
16	2,021 %	7,709 %	6,846 %	1,594 %	3,833 %	9,928 %
17	2,085 %	7,652 %	6,925 %	1,684 %	3,868 %	9,895 %
18	2,148 %	7,593 %	6,993 %	1,769 %	3,897 %	9,841 %
19	2,210 %	7,533 %	7,046 %	1,851 %	3,923 %	9,772 %
20	2,271 %	7,472 %	7,084 %	1,930 %	3,945 %	9,692 %
21	2,329 %	7,412 %	7,105 %	2,005 %	3,964 %	9,602 %
22	2,386 %	7,352 %	7,113 %	2,076 %	3,982 %	9,507 %
23	2,440 %	7,293 %	7,109 %	2,144 %	3,997 %	9,409 %
24	2,492 %	7,236 %	7,097 %	2,208 %	4,011 %	9,308 %
25	2,543 %	7,180 %	7,077 %	2,270 %	4,023 %	9,206 %
26	2,591 %	7,126 %	7,053 %	2,328 %	4,034 %	9,104 %
27	2,637 %	7,074 %	7,025 %	2,384 %	4,044 %	9,004 %
28	2,681 %	7,023 %	6,994 %	2,437 %	4,053 %	8,905 %
29	2,723 %	6,974 %	6,961 %	2,488 %	4,061 %	8,808 %
30	2,763 %	6,927 %	6,926 %	2,536 %	4,069 %	8,714 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
31	2,802 %	6,881 %	6,891 %	2,582 %	4,076 %	8,623 %
32	2,839 %	6,838 %	6,856 %	2,625 %	4,082 %	8,534 %
33	2,874 %	6,796 %	6,820 %	2,667 %	4,088 %	8,448 %
34	2,908 %	6,755 %	6,785 %	2,707 %	4,093 %	8,365 %
35	2,940 %	6,717 %	6,750 %	2,745 %	4,098 %	8,285 %
36	2,971 %	6,680 %	6,716 %	2,781 %	4,102 %	8,209 %
37	3,001 %	6,644 %	6,682 %	2,816 %	4,106 %	8,135 %
38	3,029 %	6,609 %	6,650 %	2,850 %	4,110 %	8,064 %
39	3,057 %	6,576 %	6,618 %	2,881 %	4,113 %	7,995 %
40	3,083 %	6,545 %	6,587 %	2,912 %	4,116 %	7,930 %
41	3,108 %	6,514 %	6,557 %	2,941 %	4,119 %	7,866 %
42	3,132 %	6,485 %	6,528 %	2,969 %	4,122 %	7,806 %
43	3,155 %	6,457 %	6,500 %	2,996 %	4,125 %	7,748 %
44	3,178 %	6,430 %	6,472 %	3,022 %	4,127 %	7,692 %
45	3,199 %	6,404 %	6,446 %	3,047 %	4,130 %	7,638 %
46	3,220 %	6,379 %	6,420 %	3,071 %	4,132 %	7,586 %
47	3,240 %	6,355 %	6,396 %	3,094 %	4,134 %	7,537 %
48	3,259 %	6,331 %	6,372 %	3,116 %	4,136 %	7,489 %
49	3,277 %	6,309 %	6,349 %	3,137 %	4,137 %	7,443 %
50	3,295 %	6,287 %	6,327 %	3,158 %	4,139 %	7,398 %
51	3,312 %	6,267 %	6,306 %	3,178 %	4,141 %	7,356 %
52	3,329 %	6,247 %	6,285 %	3,197 %	4,142 %	7,314 %
53	3,345 %	6,227 %	6,265 %	3,215 %	4,144 %	7,275 %
54	3,360 %	6,209 %	6,245 %	3,233 %	4,145 %	7,236 %
55	3,375 %	6,191 %	6,227 %	3,250 %	4,146 %	7,199 %
56	3,389 %	6,173 %	6,209 %	3,267 %	4,147 %	7,164 %
57	3,403 %	6,156 %	6,191 %	3,283 %	4,149 %	7,129 %
58	3,417 %	6,140 %	6,174 %	3,298 %	4,150 %	7,096 %
59	3,430 %	6,124 %	6,158 %	3,313 %	4,151 %	7,064 %
60	3,442 %	6,109 %	6,142 %	3,328 %	4,152 %	7,033 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozee- landese	Rand
61	3,454 %	6,094 %	6,127 %	3,342 %	4,153 %	7,003 %
62	3,466 %	6,080 %	6,112 %	3,356 %	4,154 %	6,973 %
63	3,478 %	6,066 %	6,098 %	3,369 %	4,155 %	6,945 %
64	3,489 %	6,052 %	6,084 %	3,382 %	4,155 %	6,918 %
65	3,500 %	6,039 %	6,070 %	3,394 %	4,156 %	6,891 %
66	3,510 %	6,027 %	6,057 %	3,406 %	4,157 %	6,865 %
67	3,520 %	6,014 %	6,044 %	3,418 %	4,158 %	6,840 %
68	3,530 %	6,002 %	6,032 %	3,429 %	4,158 %	6,816 %
69	3,540 %	5,991 %	6,020 %	3,440 %	4,159 %	6,793 %
70	3,549 %	5,979 %	6,008 %	3,451 %	4,160 %	6,770 %
71	3,558 %	5,968 %	5,996 %	3,461 %	4,160 %	6,748 %
72	3,567 %	5,958 %	5,985 %	3,472 %	4,161 %	6,726 %
73	3,576 %	5,947 %	5,975 %	3,482 %	4,162 %	6,705 %
74	3,584 %	5,937 %	5,964 %	3,491 %	4,162 %	6,684 %
75	3,592 %	5,927 %	5,954 %	3,501 %	4,163 %	6,665 %
76	3,600 %	5,918 %	5,944 %	3,510 %	4,163 %	6,645 %
77	3,608 %	5,909 %	5,934 %	3,519 %	4,164 %	6,626 %
78	3,616 %	5,899 %	5,925 %	3,527 %	4,164 %	6,608 %
79	3,623 %	5,891 %	5,916 %	3,536 %	4,165 %	6,590 %
80	3,630 %	5,882 %	5,907 %	3,544 %	4,165 %	6,572 %
81	3,637 %	5,873 %	5,898 %	3,552 %	4,166 %	6,555 %
82	3,644 %	5,865 %	5,889 %	3,560 %	4,166 %	6,539 %
83	3,651 %	5,857 %	5,881 %	3,568 %	4,167 %	6,523 %
84	3,657 %	5,849 %	5,873 %	3,575 %	4,167 %	6,507 %
85	3,663 %	5,842 %	5,865 %	3,582 %	4,167 %	6,491 %
86	3,670 %	5,834 %	5,857 %	3,590 %	4,168 %	6,476 %
87	3,676 %	5,827 %	5,850 %	3,597 %	4,168 %	6,461 %
88	3,682 %	5,820 %	5,842 %	3,603 %	4,169 %	6,447 %
89	3,687 %	5,813 %	5,835 %	3,610 %	4,169 %	6,433 %
90	3,693 %	5,806 %	5,828 %	3,617 %	4,169 %	6,419 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
91	3,699 %	5,799 %	5,821 %	3,623 %	4,170 %	6,406 %
92	3,704 %	5,793 %	5,814 %	3,629 %	4,170 %	6,392 %
93	3,709 %	5,786 %	5,808 %	3,635 %	4,170 %	6,380 %
94	3,715 %	5,780 %	5,801 %	3,641 %	4,171 %	6,367 %
95	3,720 %	5,774 %	5,795 %	3,647 %	4,171 %	6,355 %
96	3,725 %	5,768 %	5,789 %	3,653 %	4,171 %	6,342 %
97	3,730 %	5,762 %	5,783 %	3,659 %	4,172 %	6,331 %
98	3,734 %	5,756 %	5,777 %	3,664 %	4,172 %	6,319 %
99	3,739 %	5,751 %	5,771 %	3,670 %	4,172 %	6,308 %
100	3,744 %	5,745 %	5,765 %	3,675 %	4,172 %	6,297 %
101	3,748 %	5,740 %	5,759 %	3,680 %	4,173 %	6,286 %
102	3,753 %	5,735 %	5,754 %	3,685 %	4,173 %	6,275 %
103	3,757 %	5,729 %	5,749 %	3,690 %	4,173 %	6,264 %
104	3,761 %	5,724 %	5,743 %	3,695 %	4,174 %	6,254 %
105	3,765 %	5,719 %	5,738 %	3,700 %	4,174 %	6,244 %
106	3,769 %	5,714 %	5,733 %	3,704 %	4,174 %	6,234 %
107	3,773 %	5,709 %	5,728 %	3,709 %	4,174 %	6,224 %
108	3,777 %	5,705 %	5,723 %	3,714 %	4,175 %	6,215 %
109	3,781 %	5,700 %	5,718 %	3,718 %	4,175 %	6,206 %
110	3,785 %	5,696 %	5,714 %	3,722 %	4,175 %	6,196 %
111	3,789 %	5,691 %	5,709 %	3,727 %	4,175 %	6,187 %
112	3,792 %	5,687 %	5,704 %	3,731 %	4,175 %	6,179 %
113	3,796 %	5,682 %	5,700 %	3,735 %	4,176 %	6,170 %
114	3,800 %	5,678 %	5,695 %	3,739 %	4,176 %	6,161 %
115	3,803 %	5,674 %	5,691 %	3,743 %	4,176 %	6,153 %
116	3,806 %	5,670 %	5,687 %	3,747 %	4,176 %	6,145 %
117	3,810 %	5,666 %	5,683 %	3,751 %	4,177 %	6,137 %
118	3,813 %	5,662 %	5,679 %	3,755 %	4,177 %	6,129 %
119	3,816 %	5,658 %	5,675 %	3,758 %	4,177 %	6,121 %
120	3,820 %	5,654 %	5,671 %	3,762 %	4,177 %	6,113 %

Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neoze- landese	Rand
121	3,823 %	5,650 %	5,667 %	3,766 %	4,177 %	6,105 %
122	3,826 %	5,647 %	5,663 %	3,769 %	4,177 %	6,098 %
123	3,829 %	5,643 %	5,659 %	3,773 %	4,178 %	6,091 %
124	3,832 %	5,640 %	5,655 %	3,776 %	4,178 %	6,083 %
125	3,835 %	5,636 %	5,652 %	3,780 %	4,178 %	6,076 %
126	3,838 %	5,633 %	5,648 %	3,783 %	4,178 %	6,069 %
127	3,841 %	5,629 %	5,645 %	3,786 %	4,178 %	6,062 %
128	3,843 %	5,626 %	5,641 %	3,789 %	4,179 %	6,056 %
129	3,846 %	5,622 %	5,638 %	3,793 %	4,179 %	6,049 %
130	3,849 %	5,619 %	5,634 %	3,796 %	4,179 %	6,043 %
131	3,851 %	5,616 %	5,631 %	3,799 %	4,179 %	6,036 %
132	3,854 %	5,613 %	5,628 %	3,802 %	4,179 %	6,030 %
133	3,857 %	5,610 %	5,625 %	3,805 %	4,179 %	6,023 %
134	3,859 %	5,607 %	5,621 %	3,808 %	4,180 %	6,017 %
135	3,862 %	5,604 %	5,618 %	3,811 %	4,180 %	6,011 %
136	3,864 %	5,601 %	5,615 %	3,814 %	4,180 %	6,005 %
137	3,867 %	5,598 %	5,612 %	3,816 %	4,180 %	5,999 %
138	3,869 %	5,595 %	5,609 %	3,819 %	4,180 %	5,993 %
139	3,871 %	5,592 %	5,606 %	3,822 %	4,180 %	5,988 %
140	3,874 %	5,589 %	5,603 %	3,825 %	4,180 %	5,982 %
141	3,876 %	5,586 %	5,600 %	3,827 %	4,181 %	5,977 %
142	3,878 %	5,584 %	5,598 %	3,830 %	4,181 %	5,971 %
143	3,881 %	5,581 %	5,595 %	3,832 %	4,181 %	5,966 %
144	3,883 %	5,578 %	5,592 %	3,835 %	4,181 %	5,960 %
145	3,885 %	5,576 %	5,589 %	3,838 %	4,181 %	5,955 %
146	3,887 %	5,573 %	5,587 %	3,840 %	4,181 %	5,950 %
147	3,889 %	5,571 %	5,584 %	3,842 %	4,181 %	5,945 %
148	3,891 %	5,568 %	5,581 %	3,845 %	4,181 %	5,940 %
149	3,894 %	5,566 %	5,579 %	3,847 %	4,182 %	5,935 %
150	3,896 %	5,563 %	5,576 %	3,850 %	4,182 %	5,930 %

Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	15,543 %	1,985 %	3,562 %	11,250 %	1,534 %	1,301 %
2	16,275 %	2,000 %	3,614 %	10,692 %	1,740 %	1,301 %
3	16,450 %	2,083 %	3,667 %	11,303 %	1,955 %	1,337 %
4	16,698 %	2,156 %	3,732 %	10,962 %	2,145 %	1,386 %
5	17,140 %	2,265 %	3,797 %	10,098 %	2,281 %	1,433 %
6	17,082 %	2,347 %	3,887 %	10,681 %	2,421 %	1,480 %
7	17,033 %	2,417 %	3,978 %	9,993 %	2,545 %	1,527 %
8	17,014 %	2,460 %	4,064 %	10,011 %	2,642 %	1,569 %
9	16,999 %	2,514 %	4,153 %	10,052 %	2,719 %	1,608 %
10	16,987 %	2,558 %	4,243 %	9,818 %	2,773 %	1,643 %
11	16,928 %	2,602 %	4,291 %	9,552 %	2,830 %	1,675 %
12	16,821 %	2,648 %	4,324 %	9,310 %	2,885 %	1,700 %
13	16,674 %	2,695 %	4,370 %	9,088 %	2,929 %	1,714 %
14	16,495 %	2,741 %	4,428 %	8,882 %	2,963 %	1,721 %
15	16,291 %	2,787 %	4,492 %	8,691 %	2,985 %	1,722 %
16	16,067 %	2,831 %	4,558 %	8,513 %	2,997 %	1,720 %
17	15,827 %	2,874 %	4,622 %	8,346 %	3,003 %	1,718 %
18	15,576 %	2,916 %	4,681 %	8,190 %	3,007 %	1,722 %
19	15,317 %	2,956 %	4,733 %	8,042 %	3,013 %	1,734 %
20	15,053 %	2,995 %	4,775 %	7,903 %	3,021 %	1,755 %
21	14,788 %	3,031 %	4,807 %	7,773 %	3,034 %	1,786 %
22	14,522 %	3,067 %	4,831 %	7,649 %	3,050 %	1,826 %
23	14,259 %	3,101 %	4,846 %	7,532 %	3,069 %	1,870 %
24	14,000 %	3,133 %	4,856 %	7,422 %	3,089 %	1,918 %
25	13,747 %	3,164 %	4,862 %	7,317 %	3,111 %	1,969 %
26	13,499 %	3,193 %	4,863 %	7,218 %	3,133 %	2,020 %
27	13,259 %	3,222 %	4,862 %	7,124 %	3,156 %	2,071 %
28	13,026 %	3,249 %	4,858 %	7,035 %	3,179 %	2,123 %
29	12,801 %	3,275 %	4,852 %	6,950 %	3,202 %	2,173 %
30	12,585 %	3,299 %	4,845 %	6,870 %	3,224 %	2,223 %

Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
31	12,376 %	3,323 %	4,837 %	6,793 %	3,247 %	2,272 %
32	12,176 %	3,346 %	4,828 %	6,720 %	3,268 %	2,319 %
33	11,984 %	3,367 %	4,818 %	6,651 %	3,290 %	2,365 %
34	11,800 %	3,388 %	4,808 %	6,585 %	3,310 %	2,410 %
35	11,624 %	3,408 %	4,797 %	6,522 %	3,331 %	2,453 %
36	11,456 %	3,427 %	4,787 %	6,462 %	3,350 %	2,494 %
37	11,294 %	3,445 %	4,776 %	6,405 %	3,369 %	2,535 %
38	11,140 %	3,463 %	4,765 %	6,350 %	3,388 %	2,573 %
39	10,992 %	3,480 %	4,754 %	6,298 %	3,405 %	2,611 %
40	10,851 %	3,496 %	4,744 %	6,248 %	3,423 %	2,647 %
41	10,716 %	3,512 %	4,733 %	6,200 %	3,439 %	2,681 %
42	10,586 %	3,526 %	4,723 %	6,154 %	3,455 %	2,714 %
43	10,462 %	3,541 %	4,713 %	6,110 %	3,471 %	2,747 %
44	10,343 %	3,555 %	4,703 %	6,068 %	3,486 %	2,777 %
45	10,229 %	3,568 %	4,693 %	6,027 %	3,500 %	2,807 %
46	10,119 %	3,581 %	4,684 %	5,989 %	3,514 %	2,836 %
47	10,014 %	3,593 %	4,675 %	5,951 %	3,528 %	2,863 %
48	9,914 %	3,605 %	4,666 %	5,915 %	3,541 %	2,890 %
49	9,817 %	3,617 %	4,657 %	5,881 %	3,554 %	2,916 %
50	9,724 %	3,628 %	4,649 %	5,848 %	3,566 %	2,940 %
51	9,634 %	3,638 %	4,641 %	5,816 %	3,578 %	2,964 %
52	9,548 %	3,649 %	4,633 %	5,785 %	3,589 %	2,987 %
53	9,465 %	3,659 %	4,625 %	5,755 %	3,600 %	3,010 %
54	9,385 %	3,668 %	4,618 %	5,727 %	3,611 %	3,031 %
55	9,308 %	3,678 %	4,610 %	5,699 %	3,621 %	3,052 %
56	9,233 %	3,687 %	4,603 %	5,673 %	3,631 %	3,072 %
57	9,162 %	3,695 %	4,597 %	5,647 %	3,641 %	3,091 %
58	9,092 %	3,704 %	4,590 %	5,622 %	3,650 %	3,110 %
59	9,025 %	3,712 %	4,584 %	5,598 %	3,659 %	3,128 %
60	8,961 %	3,720 %	4,577 %	5,575 %	3,668 %	3,146 %

Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
61	8,898 %	3,728 %	4,571 %	5,552 %	3,677 %	3,163 %
62	8,838 %	3,735 %	4,565 %	5,530 %	3,685 %	3,179 %
63	8,779 %	3,742 %	4,560 %	5,509 %	3,693 %	3,195 %
64	8,722 %	3,749 %	4,554 %	5,489 %	3,701 %	3,211 %
65	8,667 %	3,756 %	4,549 %	5,469 %	3,708 %	3,226 %
66	8,614 %	3,763 %	4,544 %	5,450 %	3,716 %	3,241 %
67	8,562 %	3,769 %	4,539 %	5,431 %	3,723 %	3,255 %
68	8,512 %	3,775 %	4,534 %	5,413 %	3,730 %	3,269 %
69	8,463 %	3,782 %	4,529 %	5,395 %	3,737 %	3,282 %
70	8,416 %	3,787 %	4,524 %	5,378 %	3,743 %	3,295 %
71	8,370 %	3,793 %	4,520 %	5,361 %	3,749 %	3,308 %
72	8,326 %	3,799 %	4,515 %	5,345 %	3,756 %	3,320 %
73	8,282 %	3,804 %	4,511 %	5,330 %	3,762 %	3,332 %
74	8,240 %	3,810 %	4,507 %	5,314 %	3,768 %	3,344 %
75	8,199 %	3,815 %	4,503 %	5,299 %	3,773 %	3,355 %
76	8,159 %	3,820 %	4,499 %	5,285 %	3,779 %	3,366 %
77	8,120 %	3,825 %	4,495 %	5,271 %	3,784 %	3,377 %
78	8,082 %	3,829 %	4,491 %	5,257 %	3,790 %	3,387 %
79	8,045 %	3,834 %	4,487 %	5,243 %	3,795 %	3,397 %
80	8,009 %	3,839 %	4,484 %	5,230 %	3,800 %	3,407 %
81	7,974 %	3,843 %	4,480 %	5,218 %	3,805 %	3,417 %
82	7,940 %	3,847 %	4,477 %	5,205 %	3,810 %	3,427 %
83	7,906 %	3,852 %	4,474 %	5,193 %	3,814 %	3,436 %
84	7,874 %	3,856 %	4,470 %	5,181 %	3,819 %	3,445 %
85	7,842 %	3,860 %	4,467 %	5,170 %	3,823 %	3,454 %
86	7,811 %	3,864 %	4,464 %	5,158 %	3,828 %	3,463 %
87	7,780 %	3,868 %	4,461 %	5,147 %	3,832 %	3,471 %
88	7,751 %	3,871 %	4,458 %	5,136 %	3,836 %	3,479 %
89	7,722 %	3,875 %	4,455 %	5,126 %	3,840 %	3,487 %
90	7,693 %	3,879 %	4,452 %	5,115 %	3,844 %	3,495 %

Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
91	7,666 %	3,882 %	4,450 %	5,105 %	3,848 %	3,503 %
92	7,638 %	3,886 %	4,447 %	5,095 %	3,852 %	3,510 %
93	7,612 %	3,889 %	4,444 %	5,086 %	3,856 %	3,518 %
94	7,586 %	3,892 %	4,442 %	5,076 %	3,859 %	3,525 %
95	7,561 %	3,895 %	4,439 %	5,067 %	3,863 %	3,532 %
96	7,536 %	3,899 %	4,437 %	5,058 %	3,866 %	3,539 %
97	7,511 %	3,902 %	4,434 %	5,049 %	3,870 %	3,546 %
98	7,488 %	3,905 %	4,432 %	5,040 %	3,873 %	3,553 %
99	7,464 %	3,908 %	4,429 %	5,032 %	3,876 %	3,559 %
100	7,441 %	3,911 %	4,427 %	5,024 %	3,880 %	3,565 %
101	7,419 %	3,914 %	4,425 %	5,015 %	3,883 %	3,572 %
102	7,397 %	3,916 %	4,423 %	5,007 %	3,886 %	3,578 %
103	7,375 %	3,919 %	4,420 %	4,999 %	3,889 %	3,584 %
104	7,354 %	3,922 %	4,418 %	4,992 %	3,892 %	3,590 %
105	7,333 %	3,924 %	4,416 %	4,984 %	3,895 %	3,596 %
106	7,313 %	3,927 %	4,414 %	4,977 %	3,898 %	3,601 %
107	7,293 %	3,930 %	4,412 %	4,969 %	3,901 %	3,607 %
108	7,274 %	3,932 %	4,410 %	4,962 %	3,903 %	3,612 %
109	7,254 %	3,934 %	4,408 %	4,955 %	3,906 %	3,618 %
110	7,236 %	3,937 %	4,406 %	4,948 %	3,909 %	3,623 %
111	7,217 %	3,939 %	4,405 %	4,942 %	3,911 %	3,628 %
112	7,199 %	3,942 %	4,403 %	4,935 %	3,914 %	3,633 %
113	7,181 %	3,944 %	4,401 %	4,928 %	3,916 %	3,638 %
114	7,163 %	3,946 %	4,399 %	4,922 %	3,919 %	3,643 %
115	7,146 %	3,948 %	4,397 %	4,916 %	3,921 %	3,648 %
116	7,129 %	3,950 %	4,396 %	4,910 %	3,924 %	3,653 %
117	7,113 %	3,953 %	4,394 %	4,903 %	3,926 %	3,657 %
118	7,096 %	3,955 %	4,392 %	4,898 %	3,928 %	3,662 %
119	7,080 %	3,957 %	4,391 %	4,892 %	3,931 %	3,666 %
120	7,064 %	3,959 %	4,389 %	4,886 %	3,933 %	3,671 %

Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
121	7,049 %	3,961 %	4,388 %	4,880 %	3,935 %	3,675 %
122	7,034 %	3,963 %	4,386 %	4,875 %	3,937 %	3,680 %
123	7,019 %	3,965 %	4,385 %	4,869 %	3,939 %	3,684 %
124	7,004 %	3,967 %	4,383 %	4,864 %	3,942 %	3,688 %
125	6,989 %	3,968 %	4,382 %	4,858 %	3,944 %	3,692 %
126	6,975 %	3,970 %	4,380 %	4,853 %	3,946 %	3,696 %
127	6,961 %	3,972 %	4,379 %	4,848 %	3,948 %	3,700 %
128	6,947 %	3,974 %	4,377 %	4,843 %	3,950 %	3,704 %
129	6,933 %	3,976 %	4,376 %	4,838 %	3,952 %	3,708 %
130	6,920 %	3,977 %	4,375 %	4,833 %	3,953 %	3,712 %
131	6,907 %	3,979 %	4,373 %	4,828 %	3,955 %	3,715 %
132	6,894 %	3,981 %	4,372 %	4,823 %	3,957 %	3,719 %
133	6,881 %	3,982 %	4,371 %	4,819 %	3,959 %	3,723 %
134	6,868 %	3,984 %	4,369 %	4,814 %	3,961 %	3,726 %
135	6,856 %	3,986 %	4,368 %	4,809 %	3,963 %	3,730 %
136	6,843 %	3,987 %	4,367 %	4,805 %	3,964 %	3,733 %
137	6,831 %	3,989 %	4,366 %	4,801 %	3,966 %	3,736 %
138	6,819 %	3,990 %	4,364 %	4,796 %	3,968 %	3,740 %
139	6,808 %	3,992 %	4,363 %	4,792 %	3,969 %	3,743 %
140	6,796 %	3,993 %	4,362 %	4,788 %	3,971 %	3,746 %
141	6,785 %	3,995 %	4,361 %	4,783 %	3,973 %	3,750 %
142	6,773 %	3,996 %	4,360 %	4,779 %	3,974 %	3,753 %
143	6,762 %	3,998 %	4,359 %	4,775 %	3,976 %	3,756 %
144	6,751 %	3,999 %	4,358 %	4,771 %	3,977 %	3,759 %
145	6,741 %	4,000 %	4,357 %	4,767 %	3,979 %	3,762 %
146	6,730 %	4,002 %	4,355 %	4,763 %	3,980 %	3,765 %
147	6,720 %	4,003 %	4,354 %	4,760 %	3,982 %	3,768 %
148	6,709 %	4,004 %	4,353 %	4,756 %	3,983 %	3,771 %
149	6,699 %	4,006 %	4,352 %	4,752 %	3,985 %	3,774 %
150	6,689 %	4,007 %	4,351 %	4,748 %	3,986 %	3,777 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	11,900 %	0,770 %	0,015 %
2	11,815 %	1,084 %	0,009 %
3	11,783 %	1,325 %	0,011 %
4	11,702 %	1,503 %	0,033 %
5	11,642 %	1,656 %	0,069 %
6	11,584 %	1,770 %	0,110 %
7	11,529 %	1,880 %	0,158 %
8	11,482 %	1,976 %	0,211 %
9	11,429 %	2,058 %	0,267 %
10	11,357 %	2,151 %	0,325 %
11	11,260 %	2,191 %	0,388 %
12	11,142 %	2,257 %	0,453 %
13	11,010 %	2,312 %	0,523 %
14	10,868 %	2,356 %	0,593 %
15	10,720 %	2,388 %	0,659 %
16	10,569 %	2,418 %	0,725 %
17	10,417 %	2,446 %	0,786 %
18	10,266 %	2,472 %	0,843 %
19	10,116 %	2,496 %	0,895 %
20	9,969 %	2,517 %	0,940 %
21	9,825 %	2,535 %	0,980 %
22	9,686 %	2,550 %	1,015 %
23	9,550 %	2,563 %	1,046 %
24	9,419 %	2,573 %	1,071 %
25	9,293 %	2,580 %	1,092 %
26	9,171 %	2,585 %	1,109 %
27	9,054 %	2,589 %	1,124 %
28	8,942 %	2,594 %	1,139 %
29	8,835 %	2,602 %	1,155 %
30	8,732 %	2,613 %	1,176 %
31	8,633 %	2,627 %	1,200 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
32	8,539 %	2,642 %	1,227 %
33	8,449 %	2,655 %	1,257 %
34	8,362 %	2,664 %	1,289 %
35	8,280 %	2,667 %	1,321 %
36	8,201 %	2,664 %	1,355 %
37	8,125 %	2,656 %	1,388 %
38	8,053 %	2,646 %	1,422 %
39	7,984 %	2,635 %	1,456 %
40	7,917 %	2,624 %	1,489 %
41	7,854 %	2,615 %	1,522 %
42	7,793 %	2,608 %	1,554 %
43	7,734 %	2,603 %	1,585 %
44	7,678 %	2,600 %	1,616 %
45	7,624 %	2,599 %	1,646 %
46	7,573 %	2,600 %	1,675 %
47	7,523 %	2,603 %	1,704 %
48	7,475 %	2,608 %	1,732 %
49	7,429 %	2,615 %	1,759 %
50	7,385 %	2,624 %	1,785 %
51	7,343 %	2,635 %	1,811 %
52	7,302 %	2,649 %	1,835 %
53	7,262 %	2,663 %	1,859 %
54	7,224 %	2,679 %	1,883 %
55	7,187 %	2,695 %	1,905 %
56	7,152 %	2,712 %	1,927 %
57	7,118 %	2,730 %	1,948 %
58	7,084 %	2,748 %	1,969 %
59	7,052 %	2,766 %	1,989 %
60	7,022 %	2,784 %	2,009 %
61	6,992 %	2,802 %	2,028 %
62	6,963 %	2,820 %	2,046 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
63	6,934 %	2,838 %	2,064 %
64	6,907 %	2,856 %	2,081 %
65	6,881 %	2,873 %	2,098 %
66	6,855 %	2,891 %	2,114 %
67	6,830 %	2,908 %	2,130 %
68	6,806 %	2,925 %	2,146 %
69	6,783 %	2,942 %	2,161 %
70	6,760 %	2,958 %	2,175 %
71	6,738 %	2,974 %	2,189 %
72	6,717 %	2,990 %	2,203 %
73	6,696 %	3,005 %	2,217 %
74	6,675 %	3,020 %	2,230 %
75	6,656 %	3,035 %	2,243 %
76	6,636 %	3,050 %	2,255 %
77	6,618 %	3,064 %	2,267 %
78	6,599 %	3,078 %	2,279 %
79	6,582 %	3,092 %	2,291 %
80	6,564 %	3,105 %	2,302 %
81	6,547 %	3,118 %	2,313 %
82	6,531 %	3,131 %	2,324 %
83	6,515 %	3,143 %	2,334 %
84	6,499 %	3,156 %	2,344 %
85	6,483 %	3,168 %	2,354 %
86	6,468 %	3,179 %	2,364 %
87	6,454 %	3,191 %	2,374 %
88	6,439 %	3,202 %	2,383 %
89	6,425 %	3,213 %	2,392 %
90	6,412 %	3,224 %	2,401 %
91	6,398 %	3,234 %	2,410 %
92	6,385 %	3,245 %	2,418 %
93	6,372 %	3,255 %	2,427 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
94	6,360 %	3,265 %	2,435 %
95	6,348 %	3,275 %	2,443 %
96	6,336 %	3,284 %	2,451 %
97	6,324 %	3,294 %	2,459 %
98	6,312 %	3,303 %	2,466 %
99	6,301 %	3,312 %	2,473 %
100	6,290 %	3,320 %	2,481 %
101	6,279 %	3,329 %	2,488 %
102	6,268 %	3,338 %	2,495 %
103	6,258 %	3,346 %	2,502 %
104	6,248 %	3,354 %	2,508 %
105	6,238 %	3,362 %	2,515 %
106	6,228 %	3,370 %	2,521 %
107	6,218 %	3,378 %	2,528 %
108	6,209 %	3,385 %	2,534 %
109	6,200 %	3,393 %	2,540 %
110	6,190 %	3,400 %	2,546 %
111	6,181 %	3,407 %	2,552 %
112	6,173 %	3,414 %	2,558 %
113	6,164 %	3,421 %	2,563 %
114	6,155 %	3,428 %	2,569 %
115	6,147 %	3,435 %	2,574 %
116	6,139 %	3,441 %	2,580 %
117	6,131 %	3,448 %	2,585 %
118	6,123 %	3,454 %	2,590 %
119	6,115 %	3,460 %	2,595 %
120	6,108 %	3,466 %	2,600 %
121	6,100 %	3,472 %	2,605 %
122	6,093 %	3,478 %	2,610 %
123	6,085 %	3,484 %	2,615 %
124	6,078 %	3,490 %	2,620 %

Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
125	6,071 %	3,496 %	2,624 %
126	6,064 %	3,501 %	2,629 %
127	6,057 %	3,507 %	2,633 %
128	6,051 %	3,512 %	2,638 %
129	6,044 %	3,517 %	2,642 %
130	6,037 %	3,523 %	2,646 %
131	6,031 %	3,528 %	2,650 %
132	6,025 %	3,533 %	2,655 %
133	6,018 %	3,538 %	2,659 %
134	6,012 %	3,543 %	2,663 %
135	6,006 %	3,548 %	2,667 %
136	6,000 %	3,552 %	2,671 %
137	5,994 %	3,557 %	2,674 %
138	5,989 %	3,562 %	2,678 %
139	5,983 %	3,566 %	2,682 %
140	5,977 %	3,571 %	2,686 %
141	5,972 %	3,575 %	2,689 %
142	5,966 %	3,580 %	2,693 %
143	5,961 %	3,584 %	2,696 %
144	5,956 %	3,588 %	2,700 %
145	5,950 %	3,592 %	2,703 %
146	5,945 %	3,597 %	2,707 %
147	5,940 %	3,601 %	2,710 %
148	5,935 %	3,605 %	2,713 %
149	5,930 %	3,609 %	2,717 %
150	5,925 %	3,613 %	2,720 %

ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	35	5	2	438	2
2	0	0	43	5	2	260	1
3	0	2	49	5	4	224	1
4	0	4	52	5	6	196	1
5	1	5	57	5	7	177	0
6	2	6	59	6	9	174	0
7	3	7	62	6	11	170	0
8	4	8	64	5	14	176	0
9	4	9	65	5	15	178	0
10	4	9	68	6	16	181	1

Durata (anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	438	4	19
2	0	0	0	0	260	4	27
3	2	0	0	0	228	4	29
4	4	0	0	0	196	4	31
5	5	0	0	0	177	4	32
6	6	0	0	0	174	4	33
7	7	0	0	0	170	4	33
8	8	1	2	0	176	2	34
9	9	1	3	0	178	0	35
10	9	1	3	0	181	4	35

Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Portogallo
1	6	6	6	0	19	0	28
2	14	13	13	0	27	0	46
3	18	16	16	0	29	0	51
4	21	18	18	0	31	0	51
5	22	20	20	0	32	0	54
6	23	22	22	0	33	0	56
7	24	23	23	0	33	0	56
8	26	24	24	2	34	0	55
9	27	25	25	3	35	1	51
10	28	26	26	3	35	1	50

Durata (anni)	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito	Liechtenstein
1	10	14	22	6	0	0	0
2	19	19	25	13	0	0	0
3	22	21	30	16	0	0	0
4	23	23	35	18	0	0	0
5	25	24	38	20	0	0	0
6	26	26	42	22	0	0	0
7	28	27	43	23	0	0	0
8	30	28	44	24	0	0	0
9	31	28	45	25	0	0	0
10	29	28	45	26	0	0	0

Durata (anni)	Norvegia	Australia	Brasile	Canada	Cile	Cina	Colombia
1	0	0	12	0	17	0	9
2	0	0	12	0	19	0	17
3	0	0	12	0	18	1	29
4	0	0	12	0	17	2	38
5	0	0	12	0	16	2	40

Durata (anni)	Norvegia	Australia	Brasile	Canada	Cile	Cina	Colombia
6	0	0	12	0	15	3	43
7	0	0	12	0	14	4	46
8	0	0	12	0	15	8	43
9	0	0	12	0	16	5	40
10	0	0	12	0	13	5	43

Durata (anni)	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico	Nuova Zelanda	Russia
1	0	9	0	0	10	0	0
2	0	9	0	0	10	0	0
3	0	9	0	0	10	0	0
4	0	9	0	0	10	0	1
5	0	9	0	0	10	0	3
6	0	9	0	0	10	0	6
7	0	9	0	0	10	0	9
8	0	9	0	0	10	0	14
9	0	9	1	0	10	0	20
10	0	9	1	0	10	0	20

Durata (anni)	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan	Stati Uniti d'America
1	0	2	10	0	4	0
2	0	6	13	0	4	0
3	0	6	13	0	4	0
4	0	5	15	0	4	0
5	0	4	16	0	4	0
6	0	4	16	0	4	0
7	0	6	16	0	4	0
8	0	7	16	0	4	0
9	0	7	16	0	4	0
10	0	8	16	0	4	0

2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1. euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	22	49	132	246	603	1 340
2	6	22	49	132	246	603	1 075
3	7	24	50	123	242	599	873
4	8	27	52	125	241	598	720
5	9	29	58	127	240	598	602
6	11	32	61	131	240	598	598
7	12	34	63	133	240	598	598
8	12	35	62	131	240	598	598
9	12	36	62	129	240	598	598
10	13	37	62	129	240	598	598
11	13	38	62	129	240	598	598
12	14	39	62	129	240	598	598
13	14	39	62	129	240	598	598
14	14	40	62	129	240	598	598
15	14	40	62	129	240	598	598
16	14	40	62	129	240	598	598
17	14	39	62	129	240	598	598
18	14	39	62	129	240	598	598
19	14	40	62	129	240	598	598
20	15	40	62	129	240	598	598
21	15	40	62	129	240	598	598
22	15	40	62	129	240	598	598
23	16	40	62	129	240	598	598
24	16	40	62	129	240	598	598
25	18	40	62	129	240	598	598

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	18	40	62	129	240	598	598
27	19	40	62	129	240	598	598
28	19	40	62	129	240	598	598
29	19	40	62	129	240	598	598
30	21	40	62	129	240	598	598

2.2 Corona ceca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	26	53	136	250	607	1 347
2	12	28	55	139	252	609	1 082
3	13	31	57	130	249	606	879
4	15	33	59	131	247	605	724
5	16	36	64	134	247	604	605
6	17	38	67	137	246	604	604
7	17	40	68	138	246	603	603
8	17	40	67	136	245	603	603
9	17	40	67	134	245	603	603
10	17	41	66	133	245	602	602
11	17	41	66	133	244	602	602
12	17	42	66	132	244	601	601
13	16	42	65	132	243	601	601
14	16	42	64	131	242	600	600
15	16	41	64	131	242	600	600
16	15	40	63	130	241	599	599
17	15	40	63	130	241	599	599
18	14	40	63	129	241	598	598
19	14	40	63	129	241	598	598

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	15	40	63	130	241	599	599
21	15	41	63	130	241	599	599
22	15	41	64	130	242	599	599
23	16	41	64	130	242	599	599
24	16	41	64	131	242	600	600
25	18	41	64	131	242	600	600
26	18	41	64	131	242	600	600
27	19	41	64	131	242	600	600
28	19	41	64	131	242	600	600
29	20	41	64	131	242	600	600
30	21	41	64	131	242	600	600

2.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	22	49	132	245	603	1 340
2	5	22	49	132	245	603	1 075
3	6	24	50	123	242	599	873
4	8	26	52	124	240	598	720
5	9	29	58	127	240	598	602
6	11	32	61	131	240	598	598
7	12	34	63	133	240	598	598
8	12	35	62	130	240	598	598
9	12	35	62	129	240	598	598
10	12	37	62	129	240	598	598
11	13	38	62	129	240	598	598
12	13	38	62	129	240	598	598
13	14	39	62	129	240	598	598

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	14	39	62	129	240	598	598
15	14	39	62	129	240	598	598
16	14	39	62	129	240	598	598
17	14	39	62	129	240	598	598
18	14	39	62	129	240	598	598
19	14	39	62	129	240	598	598
20	15	39	62	129	240	598	598
21	15	39	62	129	240	598	598
22	15	39	62	129	240	598	598
23	16	39	62	129	240	598	598
24	16	39	62	129	240	598	598
25	18	39	62	129	240	598	598
26	18	39	62	129	240	598	598
27	19	39	62	129	240	598	598
28	19	39	62	129	240	598	598
29	19	39	62	129	240	598	598
30	21	39	62	129	240	598	598

2.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	90	106	133	216	329	687	1 365
2	84	100	127	211	324	682	1 105
3	88	105	131	204	323	680	902
4	86	104	130	202	318	676	744
5	84	104	132	202	315	673	673
6	83	104	133	203	312	670	670
7	81	103	132	202	310	667	667

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	79	102	130	198	308	666	666
9	78	102	128	195	307	664	664
10	74	99	124	191	302	660	660
11	72	96	121	188	299	657	657
12	70	96	119	186	297	655	655
13	70	95	118	185	296	654	654
14	69	95	118	184	296	653	653
15	69	94	117	184	295	653	653
16	68	94	116	183	294	652	652
17	67	93	116	182	294	651	651
18	67	92	115	182	293	651	651
19	66	91	114	181	292	650	650
20	65	90	113	180	291	649	649
21	64	90	113	179	291	648	648
22	63	89	112	178	290	647	647
23	62	88	111	177	289	646	646
24	61	87	110	176	288	645	645
25	60	86	109	175	286	644	644
26	59	85	107	174	285	643	643
27	58	84	106	173	284	642	642
28	57	82	105	172	283	641	641
29	56	81	104	171	282	640	640
30	55	80	103	170	281	639	639

2.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	26	53	137	250	607	1 335
2	12	28	55	138	252	609	1 073

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	14	31	57	131	249	606	873
4	16	34	60	132	248	606	721
5	17	37	66	135	248	606	606
6	18	39	69	139	248	605	605
7	19	41	70	140	247	605	605
8	18	41	69	137	247	604	604
9	18	42	68	135	246	604	604
10	18	42	68	134	246	603	603
11	18	43	67	134	245	603	603
12	18	43	67	133	245	602	602
13	18	43	66	133	244	602	602
14	17	43	66	132	244	601	601
15	17	42	65	132	243	601	601
16	16	42	65	131	242	600	600
17	16	41	64	131	242	600	600
18	16	41	64	131	242	600	600
19	16	41	64	131	242	600	600
20	16	42	64	131	242	600	600
21	16	42	65	131	243	600	600
22	17	42	65	132	243	601	601
23	17	42	65	132	243	601	601
24	17	42	65	132	243	601	601
25	18	42	65	132	243	601	601
26	18	42	65	132	243	601	601
27	19	42	65	132	243	601	601
28	19	42	65	132	243	601	601
29	21	42	65	132	243	601	601
30	21	42	65	132	243	601	601

2.6 Kuna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	70	97	180	294	651	1 391
2	57	73	101	184	297	655	1 120
3	63	80	106	179	298	655	913
4	66	85	111	183	299	656	754
5	68	88	116	186	299	657	657
6	69	90	120	190	299	656	656
7	69	92	120	190	298	655	655
8	68	91	118	187	296	654	654
9	66	90	116	184	295	652	652
10	65	89	115	182	293	651	651
11	64	89	113	180	291	649	649
12	63	88	112	178	290	647	647
13	61	87	110	176	288	645	645
14	60	86	108	175	286	644	644
15	59	84	107	174	285	643	643
16	58	83	106	172	284	641	641
17	56	82	105	171	283	640	640
18	56	81	104	171	282	640	640
19	55	80	103	170	281	639	639
20	54	80	103	169	280	638	638
21	53	79	102	168	280	637	637
22	53	78	101	168	279	637	637
23	52	77	100	167	278	636	636
24	51	76	99	166	277	635	635
25	50	76	98	165	276	634	634
26	49	75	98	164	276	633	633
27	48	74	97	163	275	632	632
28	48	73	96	162	274	631	631

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	47	72	95	162	273	631	631
30	46	71	94	161	272	630	630

2.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	21	48	131	245	602	1 339
2	5	21	48	131	245	602	1 074
3	6	23	49	122	241	598	873
4	7	26	52	124	240	597	719
5	9	29	57	126	239	597	602
6	10	31	60	130	239	597	597
7	11	33	62	132	239	597	597
8	11	34	61	130	239	597	597
9	11	35	61	128	239	597	597
10	12	36	61	128	239	597	597
11	12	37	61	128	239	597	597
12	13	38	61	128	239	597	597
13	13	38	62	128	239	597	597
14	13	39	62	128	239	597	597
15	13	39	61	128	239	597	597
16	13	39	61	128	239	597	597
17	13	39	61	128	239	597	597
18	13	39	61	128	239	597	597
19	13	39	61	128	239	597	597
20	15	39	61	128	239	597	597
21	15	39	62	128	239	597	597
22	15	39	62	128	239	597	597
23	16	39	62	128	239	597	597

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	16	39	62	128	239	597	597
25	18	39	62	128	240	597	597
26	18	39	62	128	240	597	597
27	19	39	62	128	240	597	597
28	19	39	62	128	240	597	597
29	19	39	62	128	240	597	597
30	21	39	62	128	240	597	597

2.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	59	163	264	621	1 359
2	7	25	59	163	264	621	1 093
3	8	27	58	146	260	617	890
4	9	30	60	133	258	615	734
5	10	31	60	119	257	614	614
6	13	35	63	110	255	613	613
7	15	37	63	101	254	612	612
8	15	38	61	93	253	611	611
9	17	45	64	87	252	610	610
10	16	44	61	82	251	609	609
11	15	43	59	81	250	608	608
12	15	43	59	82	250	607	607
13	15	43	59	82	249	606	606
14	15	43	59	82	248	606	606
15	15	43	59	82	247	605	605
16	15	43	59	82	246	603	603
17	15	43	59	82	245	602	602

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
18	15	43	59	82	244	602	602
19	15	43	59	82	244	602	602
20	15	43	59	82	245	602	602
21	15	43	59	82	245	603	603
22	16	43	59	82	245	602	602
23	16	43	59	82	244	602	602
24	16	43	59	82	244	602	602
25	18	43	59	82	244	601	601
26	18	43	59	82	243	601	601
27	19	43	59	82	243	600	600
28	19	43	59	82	242	600	600
29	20	43	59	82	242	600	600
30	21	43	59	82	242	599	599

2.9 *Leu romeno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	91	107	135	218	331	689	1 364
2	88	104	131	215	328	685	1 100
3	86	103	129	203	321	679	897
4	84	103	129	201	317	674	742
5	82	102	131	200	313	671	671
6	81	102	132	202	311	668	668
7	79	101	130	200	307	665	665
8	76	99	126	195	305	662	662
9	74	97	124	191	302	660	660
10	72	96	122	189	300	658	658
11	71	95	120	187	298	656	656
12	69	94	118	185	296	654	654

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	68	93	116	183	294	652	652
14	66	92	115	181	293	650	650
15	65	90	113	180	291	649	649
16	64	89	112	179	290	648	648
17	62	88	111	177	289	646	646
18	61	87	110	176	288	645	645
19	60	86	109	175	287	644	644
20	59	85	108	174	286	643	643
21	59	84	107	174	285	643	643
22	58	83	106	173	284	642	642
23	57	82	105	172	283	641	641
24	56	81	104	171	282	640	640
25	55	80	103	170	281	639	639
26	54	79	102	169	280	638	638
27	53	78	101	168	279	637	637
28	52	77	100	167	278	636	636
29	51	76	99	166	277	635	635
30	50	75	98	165	276	634	634

2.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	62	78	105	189	302	660	1 373
2	60	76	104	187	300	658	1 104
3	60	77	103	176	295	652	898
4	59	78	104	176	292	649	741
5	58	78	107	176	289	647	647
6	57	78	108	178	287	644	644
7	57	79	108	178	285	643	643

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	55	78	105	173	283	641	641
9	53	77	103	170	281	639	639
10	52	76	102	169	280	638	638
11	52	76	101	168	279	637	637
12	51	76	100	167	278	636	636
13	51	76	99	166	277	635	635
14	50	76	99	165	277	634	634
15	50	75	98	164	276	633	633
16	48	74	97	163	275	632	632
17	48	73	96	163	274	632	632
18	47	72	95	162	273	631	631
19	46	72	95	161	273	630	630
20	46	72	95	161	272	630	630
21	46	71	94	161	272	630	630
22	45	71	94	160	272	629	629
23	45	70	93	160	271	629	629
24	44	70	93	159	271	628	628
25	44	69	92	159	270	628	628
26	43	69	91	158	269	627	627
27	42	68	91	157	269	626	626
28	42	67	90	157	268	626	626
29	41	67	89	156	267	625	625
30	41	66	89	155	267	624	624

2.11 *Corona norvegese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	47	74	157	271	628	1 360
2	31	47	75	158	271	629	1 091

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	31	49	74	148	266	624	886
4	31	50	76	148	264	622	731
5	32	52	80	150	263	621	621
6	32	54	83	153	262	620	620
7	33	55	84	154	261	619	619
8	32	55	82	151	260	618	618
9	31	55	81	148	260	617	617
10	31	55	81	147	259	617	617
11	31	56	80	147	258	616	616
12	30	56	79	146	257	615	615
13	30	55	78	145	256	614	614
14	29	55	78	144	256	613	613
15	29	54	77	143	255	612	612
16	27	53	76	142	254	611	611
17	27	52	75	142	253	611	611
18	26	52	75	141	253	610	610
19	26	51	74	141	252	610	610
20	26	51	74	141	252	610	610
21	26	51	74	141	252	610	610
22	26	51	74	141	252	610	610
23	26	51	74	141	252	610	610
24	26	51	74	141	252	610	610
25	25	51	74	140	252	609	609
26	25	51	74	140	251	609	609
27	25	50	73	140	251	609	609
28	25	50	73	140	251	609	609
29	24	50	73	139	251	608	608
30	24	50	73	139	250	608	608

2.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	28	111	224	582	1 327
2	1	6	29	112	225	583	1 065
3	2	6	30	103	222	579	865
4	2	8	32	105	221	578	713
5	4	9	38	107	220	578	596
6	4	12	41	111	220	578	578
7	4	14	43	113	220	578	578
8	6	15	42	111	220	578	578
9	6	16	42	109	220	578	578
10	7	17	42	109	220	578	578
11	8	19	44	110	222	579	579
12	9	18	42	109	220	578	578
13	9	20	43	110	221	579	579
14	10	20	43	110	221	579	579
15	10	19	42	108	220	577	577
16	12	18	41	107	219	576	576
17	12	19	41	107	219	576	576
18	13	19	41	107	219	576	576
19	13	21	41	108	219	577	577
20	13	21	42	109	220	578	578
21	15	22	43	109	220	578	578
22	15	24	43	109	221	578	578
23	16	24	43	109	221	578	578
24	16	25	44	109	221	578	578
25	18	25	45	109	221	578	578
26	18	27	46	109	221	578	578
27	18	28	47	109	221	578	578
28	19	28	49	109	221	578	578

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	19	29	51	109	221	578	578
30	21	29	52	109	221	578	578

2.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	63	91	174	287	645	1 387
2	47	63	91	174	287	645	1 112
3	48	65	91	164	283	640	903
4	48	67	93	165	281	638	744
5	49	68	97	166	279	637	637
6	49	70	99	169	278	636	636
7	49	71	100	170	277	635	635
8	47	70	98	166	276	634	634
9	47	70	97	164	275	633	633
10	46	70	96	163	274	632	632
11	46	71	95	162	273	631	631
12	45	70	94	161	272	630	630
13	45	70	94	160	271	629	629
14	45	70	93	159	271	628	628
15	44	69	92	159	270	628	628
16	43	68	91	158	269	627	627
17	42	68	90	157	268	626	626
18	41	67	90	156	268	625	625
19	41	66	89	156	267	625	625
20	41	66	89	156	267	625	625
21	41	66	89	156	267	625	625
22	40	66	89	155	267	624	624
23	40	65	88	155	266	624	624

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	39	65	88	154	266	623	623
25	39	64	87	154	265	623	623
26	38	64	87	153	265	622	622
27	38	63	86	153	264	622	622
28	37	63	86	152	263	621	621
29	37	62	85	152	263	621	621
30	36	62	84	151	262	620	620

2.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	13	29	57	140	253	611	1 370
2	18	34	61	144	258	615	1 100
3	22	40	65	139	257	615	894
4	26	45	71	143	259	616	738
5	29	49	77	147	260	618	618
6	28	49	79	149	258	615	615
7	34	56	84	155	262	619	619
8	32	55	82	151	260	618	618
9	33	57	83	150	261	619	619
10	35	59	85	152	263	621	621
11	37	62	86	153	264	622	622
12	38	63	87	154	265	623	623
13	39	65	88	154	266	623	623
14	40	65	88	155	266	624	624
15	40	65	88	155	266	624	624
16	39	65	88	154	266	623	623
17	39	65	88	154	266	623	623
18	38	64	87	153	265	622	622

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	38	63	86	153	264	622	622
20	38	63	86	153	264	622	622
21	38	63	86	153	264	622	622
22	38	63	86	153	264	622	622
23	37	63	86	152	264	621	621
24	37	62	85	152	263	621	621
25	36	62	85	151	263	620	620
26	36	61	84	151	262	620	620
27	35	61	84	150	262	619	619
28	35	60	83	150	261	619	619
29	34	60	83	149	261	618	618
30	34	59	82	149	260	618	618

2.15 *Dollaro canadese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	12	28	56	139	252	610	1 357
2	14	30	57	140	254	611	1 089
3	16	33	59	133	251	608	885
4	18	36	62	134	250	608	729
5	19	39	68	137	250	608	610
6	21	42	71	141	250	608	608
7	22	44	73	143	251	608	608
8	22	45	72	141	251	608	608
9	22	46	72	140	251	608	608
10	23	47	73	140	251	609	609
11	24	49	73	140	251	609	609
12	25	50	73	140	251	609	609
13	25	50	74	140	252	609	609

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	26	51	74	140	252	609	609
15	26	51	74	140	252	609	609
16	25	51	74	140	252	609	609
17	25	51	74	140	252	609	609
18	25	51	74	140	252	609	609
19	25	51	74	140	252	609	609
20	25	51	74	140	252	609	609
21	26	51	74	140	252	609	609
22	25	51	74	140	252	609	609
23	25	51	74	140	252	609	609
24	25	50	73	140	251	609	609
25	25	50	73	140	251	609	609
26	24	50	73	139	251	608	608
27	24	50	72	139	250	608	608
28	24	49	72	139	250	608	608
29	24	49	72	138	250	607	607
30	23	49	72	138	250	607	607

2.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	49	65	92	175	289	646	1 425
2	52	68	95	178	292	649	1 146
3	56	73	99	172	291	648	932
4	58	77	103	175	291	648	768
5	60	80	108	178	291	648	648
6	62	83	112	182	291	649	649
7	63	85	113	184	291	648	648
8	62	85	112	181	290	648	648

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	62	85	112	179	290	648	648
10	62	86	112	179	290	648	648
11	62	87	112	178	290	647	647
12	62	87	111	177	289	646	646
13	62	87	110	177	288	646	646
14	61	86	109	176	287	645	645
15	60	85	108	175	286	644	644
16	59	84	107	174	285	643	643
17	58	84	106	173	284	642	642
18	57	83	106	172	284	641	641
19	57	82	105	171	283	640	640
20	56	81	104	171	282	640	640
21	55	81	103	170	281	639	639
22	54	80	103	169	281	638	638
23	53	79	102	168	280	637	637
24	53	78	101	167	279	636	636
25	52	77	100	167	278	636	636
26	51	76	99	166	277	635	635
27	50	75	98	165	276	634	634
28	49	74	97	164	275	633	633
29	48	74	96	163	274	632	632
30	47	73	96	162	274	631	631

2.17 *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	80	96	123	207	320	678	1 439
2	84	100	128	211	324	682	1 156

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	85	103	129	202	321	678	940
4	86	104	130	202	318	676	775
5	89	109	137	207	320	678	678
6	91	112	141	211	320	678	678
7	92	114	143	213	321	678	678
8	93	116	143	212	322	679	679
9	94	117	144	211	322	680	680
10	94	119	144	211	322	680	680
11	94	119	144	210	322	679	679
12	94	119	143	209	321	678	678
13	93	118	141	208	319	677	677
14	92	117	140	206	318	675	675
15	90	115	138	205	316	674	674
16	88	114	137	203	315	672	672
17	87	112	135	202	313	671	671
18	86	111	134	201	312	670	670
19	84	110	133	199	311	668	668
20	83	108	131	198	309	667	667
21	82	107	130	196	308	665	665
22	80	106	128	195	306	664	664
23	79	104	127	193	305	662	662
24	77	102	125	192	303	661	661
25	75	101	124	190	302	659	659
26	74	99	122	189	300	658	658
27	72	98	121	187	299	656	656
28	71	96	119	186	297	655	655
29	69	95	118	184	296	653	653
30	68	93	116	183	294	652	652

2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	21	48	132	245	603	1 353
2	8	25	52	135	248	606	1 090
3	12	29	55	129	247	605	886
4	15	34	60	132	248	605	731
5	18	38	67	136	249	607	612
6	20	41	71	141	250	608	608
7	22	44	73	143	250	608	608
8	22	45	72	141	251	608	608
9	22	46	72	140	251	608	608
10	23	47	73	139	251	608	608
11	24	48	73	139	251	608	608
12	24	49	73	139	251	608	608
13	24	49	72	139	250	608	608
14	23	49	71	138	249	607	607
15	22	48	71	137	249	606	606
16	21	47	70	136	248	605	605
17	21	46	69	136	247	605	605
18	20	46	69	135	247	604	604
19	20	45	68	135	246	604	604
20	20	46	69	135	247	604	604
21	20	46	69	135	247	604	604
22	20	46	69	135	247	604	604
23	20	46	69	135	247	604	604
24	20	46	69	135	247	604	604
25	20	46	69	135	247	604	604
26	20	46	68	135	246	604	604
27	20	45	68	135	246	604	604
28	20	45	68	135	246	604	604

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	20	45	68	135	246	604	604
30	21	45	68	134	246	603	603

2.19 *Rupia indiana*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	90	106	134	217	330	688	1 498
2	90	107	134	217	330	688	1 204
3	91	109	134	208	326	684	979
4	92	111	137	209	325	682	807
5	93	113	141	211	324	682	682
6	93	115	144	214	323	681	681
7	94	117	145	215	323	680	680
8	94	117	144	213	322	680	680
9	93	117	143	210	321	679	679
10	92	116	142	208	320	677	677
11	91	115	140	207	318	676	676
12	89	114	138	205	316	674	674
13	88	113	136	203	314	672	672
14	86	111	134	201	312	670	670
15	84	110	132	199	310	668	668
16	82	107	130	197	308	666	666
17	80	106	129	195	306	664	664
18	79	104	127	193	305	662	662
19	77	103	125	192	303	661	661
20	76	102	125	191	302	660	660
21	75	101	124	190	302	659	659
22	74	100	123	189	300	658	658
23	73	99	121	188	299	657	657

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	72	97	120	187	298	656	656
25	71	96	119	186	297	655	655
26	70	95	118	185	296	654	654
27	69	94	117	184	295	653	653
28	68	93	116	183	294	652	652
29	67	92	115	182	293	651	651
30	66	91	114	181	292	650	650

2.20 *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	365	381	409	492	605	963	1 415
2	75	91	118	202	315	672	1 142
3	79	96	122	196	314	671	934
4	83	101	127	199	315	673	773
5	86	106	134	203	317	674	674
6	88	109	138	208	317	675	675
7	89	112	140	210	318	675	675
8	90	113	141	209	319	676	676
9	91	114	141	208	319	677	677
10	91	115	141	207	319	676	676
11	91	116	141	207	319	676	676
12	92	117	141	207	319	676	676
13	93	118	141	208	319	677	677
14	93	119	142	208	320	677	677
15	94	120	142	209	320	678	678
16	95	121	143	210	321	679	679
17	96	122	145	211	322	680	680
18	97	123	146	212	324	681	681

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	98	124	147	213	325	682	682
20	99	124	147	214	325	683	683
21	99	125	148	214	326	683	683
22	99	125	148	214	325	683	683
23	99	124	147	214	325	683	683
24	98	124	146	213	324	682	682
25	97	123	145	212	323	681	681
26	96	122	144	211	322	680	680
27	95	120	143	210	321	679	679
28	94	119	142	209	320	678	678
29	92	118	141	207	319	676	676
30	91	117	139	206	317	675	675

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	9	37	120	233	591	1 349
2	1	9	37	120	233	591	1 083
3	2	11	37	111	229	586	880
4	2	13	39	111	227	585	725
5	4	15	43	113	226	584	606
6	4	17	46	116	225	583	583
7	5	19	47	117	225	582	582
8	6	18	46	114	224	581	581
9	6	18	45	112	223	580	580
10	7	19	44	111	222	580	580
11	8	20	44	111	222	580	580
12	9	21	44	111	222	580	580
13	9	21	44	111	222	580	580

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	10	22	44	111	222	580	580
15	11	22	45	111	223	580	580
16	12	22	45	111	222	580	580
17	12	22	45	111	223	580	580
18	13	22	45	112	223	581	581
19	13	23	46	112	224	581	581
20	15	24	47	113	225	582	582
21	15	25	48	114	226	583	583
22	15	25	48	115	226	584	584
23	16	26	49	116	227	585	585
24	16	27	50	116	228	585	585
25	18	27	50	117	228	586	586
26	18	28	50	117	228	586	586
27	19	28	51	117	229	586	586
28	19	28	51	118	229	587	587
29	20	29	52	118	230	587	587
30	21	31	53	119	230	588	588

2.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	70	97	180	294	651	1 395
2	55	71	98	181	295	652	1 120
3	55	73	99	172	291	648	911
4	56	75	100	173	288	646	751
5	56	76	105	174	287	645	645
6	57	78	108	178	287	644	644
7	57	79	108	178	285	643	643
8	56	79	106	175	284	642	642

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	55	79	105	173	284	641	641
10	54	79	104	171	282	640	640
11	53	78	103	169	280	638	638
12	52	77	101	167	279	636	636
13	51	76	99	166	277	635	635
14	49	75	97	164	275	633	633
15	48	73	96	162	274	631	631
16	46	71	94	161	272	630	630
17	44	70	93	159	271	628	628
18	43	69	91	158	269	627	627
19	42	68	90	157	268	626	626
20	41	67	90	156	268	625	625
21	41	66	89	156	267	625	625
22	40	66	89	155	267	624	624
23	40	65	88	154	266	623	623
24	39	64	87	154	265	623	623
25	38	64	86	153	264	622	622
26	37	63	86	152	264	621	621
27	37	62	85	152	263	621	621
28	36	62	84	151	262	620	620
29	35	61	84	150	262	619	619
30	35	60	83	150	261	619	619

2.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	113	129	156	239	353	710	1 502
2	114	130	157	241	354	711	1 216

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	116	134	159	233	351	709	992
4	118	137	163	235	351	708	820
5	120	140	168	237	351	708	708
6	121	142	171	241	350	708	708
7	121	143	172	242	349	707	707
8	120	143	170	239	349	706	706
9	119	143	169	236	348	705	705
10	119	143	168	235	346	704	704
11	117	142	167	233	345	702	702
12	116	141	165	231	343	700	700
13	114	139	163	229	340	698	698
14	112	137	160	227	338	696	696
15	109	135	158	224	336	693	693
16	107	132	155	222	333	691	691
17	104	130	153	219	331	688	688
18	102	127	150	217	328	686	686
19	100	125	148	215	326	684	684
20	98	124	146	213	324	682	682
21	96	122	145	211	323	680	680
22	95	120	143	210	321	679	679
23	93	118	141	208	319	677	677
24	91	117	139	206	317	675	675
25	89	115	138	204	316	673	673
26	88	113	136	203	314	672	672
27	86	112	134	201	312	670	670
28	84	110	133	199	311	668	668
29	83	108	131	198	309	667	667
30	81	107	130	196	308	665	665

2.2 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	172	188	216	299	412	770	1 686
2	182	198	225	309	422	780	1 366
3	187	204	230	304	422	780	1112
4	189	208	234	306	422	779	919
5	190	210	238	308	421	779	779
6	190	211	240	310	419	777	777
7	189	212	240	310	418	775	775
8	188	211	238	306	416	774	774
9	186	210	236	303	414	772	772
10	185	209	235	302	413	771	771
11	184	208	233	300	411	769	769
12	182	207	230	297	408	766	766
13	179	204	227	294	405	763	763
14	176	201	224	291	402	760	760
15	173	198	221	288	399	757	757
16	169	195	218	284	396	753	753
17	166	192	214	281	392	750	750
18	163	188	211	278	389	747	747
19	160	185	208	275	386	744	744
20	157	182	205	272	383	741	741
21	154	179	202	269	380	738	738
22	150	176	199	265	377	734	734
23	147	173	196	262	374	731	731
24	144	170	193	259	371	728	728
25	141	167	189	256	367	725	725
26	138	164	186	253	364	722	722
27	135	161	183	250	361	719	719
28	132	158	181	247	359	716	716

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	130	155	178	244	356	713	713
30	127	152	175	242	353	711	711

2.25 Renminbi-yuan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	25	41	68	152	265	623	1 386
2	26	42	69	153	266	624	1 112
3	27	45	70	144	262	620	903
4	28	47	73	145	261	618	744
5	29	49	77	147	260	618	622
6	30	51	80	150	259	617	617
7	30	52	81	151	258	616	616
8	29	52	79	148	257	615	615
9	28	52	78	145	256	614	614
10	28	52	77	144	256	613	613
11	28	52	77	144	255	613	613
12	27	53	76	143	254	612	612
13	27	53	76	142	254	611	611
14	27	52	75	142	253	611	611
15	27	52	75	142	253	611	611
16	26	52	75	141	253	610	610
17	26	52	75	141	253	610	610
18	26	52	75	141	253	610	610
19	27	52	75	141	253	610	610
20	27	52	75	142	253	611	611
21	27	52	75	142	253	611	611
22	27	52	75	142	253	611	611
23	27	52	75	142	253	611	611

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	27	52	75	142	253	611	611
25	26	52	75	141	253	610	610
26	26	52	75	141	253	610	610
27	26	52	74	141	252	610	610
28	26	51	74	141	252	610	610
29	26	51	74	141	252	610	610
30	25	51	74	140	252	609	609

2.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	20	36	63	147	260	618	1 419
2	22	38	65	149	262	620	1 140
3	25	42	68	142	260	617	926
4	28	46	72	144	260	618	763
5	30	50	78	148	261	619	637
6	32	53	82	152	261	619	619
7	34	56	85	155	262	620	620
8	34	57	84	152	262	620	620
9	34	58	84	151	262	620	620
10	35	59	85	151	263	620	620
11	36	61	85	152	263	621	621
12	37	62	86	152	264	621	621
13	37	62	86	152	264	621	621
14	37	63	85	152	263	621	621
15	37	62	85	152	263	621	621
16	36	62	85	151	263	620	620
17	36	62	85	151	263	620	620
18	36	62	85	151	263	620	620

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	36	62	85	151	263	620	620
20	37	62	85	152	263	621	621
21	37	62	85	152	263	621	621
22	37	62	85	152	263	621	621
23	37	62	85	152	263	621	621
24	36	62	85	151	263	620	620
25	36	62	85	151	262	620	620
26	36	61	84	151	262	620	620
27	35	61	84	150	262	619	619
28	35	60	83	150	261	619	619
29	35	60	83	149	261	618	618
30	34	60	82	149	260	618	618

2.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	120	136	163	247	360	718	1 588
2	119	135	163	246	359	717	1 268
3	120	137	163	236	355	712	1 036
4	120	139	165	237	353	710	850
5	121	141	170	239	352	710	710
6	121	142	172	242	351	708	708
7	122	144	172	243	350	707	707
8	121	144	171	240	349	707	707
9	120	143	170	237	348	706	706
10	120	144	169	236	348	705	705
11	120	144	169	236	347	705	705
12	119	144	168	235	346	704	704
13	118	144	167	234	345	703	703

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	117	143	166	232	344	701	701
15	115	141	164	230	342	699	699
16	113	139	161	228	339	697	697
17	110	136	159	225	337	694	694
18	108	133	156	223	334	692	692
19	106	131	154	221	332	690	690
20	104	129	152	219	330	688	688
21	101	127	150	216	328	685	685
22	99	125	148	214	326	683	683
23	97	123	145	212	323	681	681
24	95	120	143	210	321	679	679
25	93	118	141	208	319	677	677
26	91	116	139	206	317	675	675
27	89	114	137	204	315	673	673
28	87	112	135	202	313	671	671
29	85	110	133	200	311	669	669
30	83	108	131	198	309	667	667

2.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	7	35	118	231	589	1 376
2	1	9	37	120	233	591	1 107
3	2	13	39	113	231	588	900
4	2	17	43	115	231	589	743
5	4	21	49	119	232	589	621
6	4	24	53	123	232	590	590
7	5	27	55	125	233	590	590
8	6	27	55	123	233	591	591

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	6	28	55	122	233	590	590
10	7	29	55	121	233	590	590
11	8	30	55	121	233	590	590
12	9	31	54	121	232	590	590
13	9	31	54	121	232	590	590
14	10	31	54	121	232	590	590
15	11	31	54	121	232	590	590
16	12	31	53	120	231	589	589
17	12	31	54	120	232	589	589
18	13	31	54	120	232	589	589
19	13	31	54	120	232	589	589
20	15	32	55	121	232	590	590
21	15	32	55	122	233	591	591
22	16	33	56	122	234	591	591
23	16	33	56	123	234	592	592
24	18	33	56	123	234	592	592
25	18	34	57	123	235	592	592
26	18	34	57	123	235	592	592
27	19	34	57	124	235	593	593
28	19	34	57	124	235	593	593
29	21	35	57	124	235	593	593
30	21	35	58	124	236	593	593

2.29 Won sudcoreano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	51	78	161	275	632	1 371
2	35	51	79	162	275	633	1 100

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	35	53	78	152	270	628	893
4	35	54	80	152	268	626	735
5	36	56	84	154	267	624	624
6	39	60	89	159	268	626	626
7	36	58	87	157	265	622	622
8	41	63	91	159	269	627	627
9	40	63	90	157	268	626	626
10	34	58	84	150	262	619	619
11	29	54	78	145	256	614	614
12	26	51	75	141	253	610	610
13	24	49	72	139	250	608	608
14	22	47	70	137	248	606	606
15	20	46	69	135	246	604	604
16	19	44	67	133	245	602	602
17	18	43	66	133	244	602	602
18	17	42	65	132	243	601	601
19	17	42	65	132	243	601	601
20	17	42	65	132	243	601	601
21	17	42	65	132	243	601	601
22	17	42	65	132	243	601	601
23	17	42	65	132	243	601	601
24	17	42	65	132	243	601	601
25	18	42	65	132	243	601	601
26	18	42	65	132	243	601	601
27	19	42	65	131	243	600	600
28	19	42	65	131	243	600	600
29	20	42	65	131	243	600	600
30	21	42	65	131	242	600	600

2.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	185	202	229	312	425	783	1 603
2	183	199	226	310	423	781	1 287
3	180	197	223	297	415	772	1 045
4	177	196	222	294	410	767	860
5	174	194	223	292	405	763	763
6	171	192	222	292	401	758	758
7	168	190	219	289	396	754	754
8	164	187	214	283	392	750	750
9	160	184	210	277	388	746	746
10	157	181	206	273	384	742	742
11	153	178	202	269	380	738	738
12	150	175	198	265	376	734	734
13	146	171	195	261	373	730	730
14	143	168	191	258	369	727	727
15	139	165	187	254	365	723	723
16	136	161	184	251	362	720	720
17	133	158	181	248	359	717	717
18	130	155	178	245	356	714	714
19	127	152	175	242	353	711	711
20	124	150	173	239	351	708	708
21	122	147	170	237	348	706	706
22	119	145	168	234	346	703	703
23	117	142	165	232	343	701	701
24	114	140	163	229	341	698	698
25	112	138	160	227	338	696	696
26	110	135	158	225	336	694	694
27	108	133	156	223	334	692	692
28	106	131	154	220	332	689	689

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	103	129	152	218	330	687	687
30	101	127	150	216	328	685	685

2.31 *Dollaro USA*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	27	53	114	250	608	1 360
2	8	27	53	114	250	608	1 095
3	9	29	54	107	249	606	891
4	12	34	58	104	249	607	735
5	16	41	63	106	250	608	615
6	18	44	67	101	251	609	609
7	19	46	65	94	252	609	609
8	16	44	64	92	252	610	610
9	17	45	66	95	252	610	610
10	18	48	69	100	252	610	610
11	20	50	70	103	253	610	610
12	21	52	71	104	253	610	610
13	23	54	72	104	253	610	610
14	22	54	72	104	253	610	610
15	22	54	72	104	253	611	611
16	22	54	72	104	253	610	610
17	22	54	72	104	253	610	610
18	22	54	72	104	253	610	610
19	22	54	72	104	253	610	610
20	22	54	72	104	253	611	611
21	22	54	72	104	254	611	611
22	22	54	72	104	254	612	612
23	22	54	72	104	254	612	612

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	22	54	72	104	254	612	612
25	22	54	72	104	254	612	612
26	22	54	72	104	254	612	612
27	22	54	72	104	254	612	612
28	22	54	72	104	254	612	612
29	22	54	72	104	254	612	612
30	22	54	72	104	254	612	612

2.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	13	96	209	567	1 344
2	1	6	11	95	208	566	1 078
3	2	6	11	84	203	560	875
4	2	8	12	85	201	558	720
5	4	9	17	86	200	557	601
6	4	9	20	90	199	557	557
7	5	10	22	92	199	557	557
8	6	12	21	90	199	557	557
9	6	12	22	88	200	557	557
10	7	13	23	88	200	557	557
11	8	13	25	89	200	558	558
12	9	15	26	89	200	558	558
13	9	16	27	89	201	558	558
14	10	16	29	90	201	559	559
15	10	18	31	90	202	559	559
16	12	18	33	90	202	559	559
17	12	19	34	91	202	560	560
18	13	19	35	91	203	560	560

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	13	21	37	92	203	561	561
20	15	22	38	93	204	562	562
21	15	22	40	93	205	562	562
22	15	24	41	94	205	563	563
23	16	24	43	94	206	563	563
24	16	25	44	95	206	564	564
25	18	25	45	95	207	564	564
26	18	27	46	95	207	564	564
27	18	28	48	96	207	565	565
28	19	28	49	96	207	565	565
29	19	29	51	96	207	565	565
30	21	29	52	96	207	565	565

3. Altre esposizioni

3.1. euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	170	307	2 944
2	0	15	22	46	170	341	2 202
3	1	16	25	51	164	352	1 670
4	1	17	28	55	162	350	1 296
5	2	19	31	57	162	341	1 031
6	3	22	34	60	162	328	839
7	4	25	36	62	162	313	695
8	4	25	37	65	162	296	586
9	4	26	39	68	162	280	500
10	5	27	40	70	162	264	431
11	5	27	41	71	162	255	375
12	5	27	41	71	162	255	329

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	5	27	41	71	162	255	290
14	7	27	41	71	162	255	258
15	7	27	44	71	162	255	255
16	7	27	47	71	162	255	255
17	8	27	50	71	162	255	255
18	8	27	53	71	162	255	255
19	8	27	56	71	162	255	255
20	9	27	58	71	162	255	255
21	9	27	61	71	162	255	255
22	10	27	64	72	162	255	255
23	10	27	66	75	162	255	255
24	10	27	69	77	162	255	255
25	11	27	72	80	162	255	255
26	11	27	74	82	162	255	255
27	12	27	78	85	162	255	255
28	12	27	80	86	162	255	255
29	13	28	83	89	162	255	255
30	13	30	86	92	162	255	255

3.2 Corona ceca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	4	20	26	50	174	309	2 961
2	7	22	29	52	176	343	2 218
3	6	23	31	58	171	354	1 682
4	6	24	35	62	168	352	1 304
5	7	25	38	63	168	343	1 037
6	8	28	40	66	168	329	843
7	9	30	41	67	167	314	698

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	9	30	42	70	167	297	588
9	9	31	43	72	166	280	501
10	9	31	44	74	166	264	432
11	9	31	44	75	165	259	376
12	8	30	44	74	165	258	330
13	7	30	43	74	164	258	291
14	7	29	43	73	164	257	258
15	7	29	44	73	163	257	257
16	7	28	47	72	162	256	256
17	8	28	50	72	162	256	256
18	8	28	53	71	162	255	255
19	8	28	56	71	162	255	255
20	9	28	58	72	162	256	256
21	9	28	61	72	163	256	256
22	10	28	64	73	163	256	256
23	10	29	67	75	163	256	256
24	10	29	69	77	163	256	256
25	11	29	72	80	163	257	257
26	11	29	75	82	163	257	257
27	12	29	78	85	163	257	257
28	12	29	80	87	163	257	257
29	13	29	83	89	163	257	257
30	13	30	86	92	163	257	257

3.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	170	307	2 944
2	0	15	22	46	170	341	2 202

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	1	16	24	51	164	352	1 670
4	1	17	28	55	161	350	1 296
5	2	19	31	57	161	341	1 031
6	3	22	34	60	161	328	839
7	4	24	35	62	161	313	695
8	4	25	37	64	161	296	586
9	4	26	38	68	161	280	500
10	4	27	40	70	161	264	431
11	5	27	40	71	161	255	375
12	5	27	40	71	161	255	329
13	5	27	40	71	161	255	290
14	7	27	41	71	161	255	258
15	7	27	44	71	161	255	255
16	7	27	47	71	161	255	255
17	8	27	50	71	161	255	255
18	8	27	53	71	161	255	255
19	8	27	56	71	161	255	255
20	9	27	58	71	161	255	255
21	9	27	61	71	161	255	255
22	10	27	64	72	161	255	255
23	10	27	66	75	161	255	255
24	10	27	69	77	161	255	255
25	11	27	72	80	161	255	255
26	11	27	74	82	161	255	255
27	12	27	78	85	161	255	255
28	12	27	80	86	161	255	255
29	13	28	83	89	161	255	255
30	13	30	86	92	161	255	255

3.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	99	106	130	254	349	3 002
2	79	94	101	125	248	350	2 266
3	81	97	106	132	245	363	1 726
4	77	95	106	133	239	362	1 341
5	75	94	106	131	236	353	1 067
6	74	94	106	132	234	340	869
7	73	94	105	131	231	324	720
8	71	93	104	132	229	322	607
9	70	92	105	134	228	321	518
10	66	89	102	132	223	317	447
11	64	86	99	129	220	314	389
12	62	84	97	128	219	312	341
13	61	83	96	127	218	311	311
14	60	83	96	126	217	310	310
15	60	82	95	126	216	310	310
16	59	81	95	125	216	309	309
17	58	81	94	124	215	308	308
18	57	80	93	124	214	307	307
19	56	79	92	123	213	307	307
20	56	78	91	122	213	306	306
21	55	77	91	121	212	305	305
22	54	76	90	120	211	304	304
23	53	75	89	119	210	303	303
24	52	74	88	118	209	302	302
25	51	73	87	117	208	301	301
26	50	72	86	116	207	300	300
27	49	71	84	115	206	299	299
28	48	70	83	114	204	298	298

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	47	69	86	113	203	297	297
30	46	68	89	112	202	296	296

3.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	27	50	174	306	2 933
2	6	22	28	52	176	340	2 197
3	7	23	32	58	171	352	1 670
4	7	25	35	63	169	351	1 299
5	8	27	39	64	169	343	1 035
6	10	29	41	67	169	330	843
7	11	32	43	69	169	315	699
8	10	32	43	71	168	299	589
9	10	32	44	74	168	282	503
10	10	32	46	75	167	266	434
11	10	32	45	76	166	260	378
12	9	31	45	75	166	259	332
13	9	31	44	75	165	259	293
14	8	30	44	74	165	258	260
15	8	30	45	74	164	258	258
16	7	29	47	73	164	257	257
17	8	29	50	73	163	257	257
18	8	29	53	73	163	257	257
19	8	29	56	73	163	257	257
20	9	29	59	73	164	257	257
21	9	30	62	73	164	257	257
22	10	30	64	74	164	257	257
23	10	30	67	76	164	258	258

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	11	30	71	79	164	258	258
25	11	30	73	81	164	258	258
26	12	30	76	84	164	258	258
27	12	30	78	85	164	258	258
28	12	30	81	88	164	258	258
29	13	30	84	91	164	258	258
30	13	30	87	93	164	258	258

3.6 Kuna

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	63	70	94	218	319	3 061
2	52	67	74	98	221	355	2 299
3	56	72	81	107	220	367	1 749
4	58	75	86	113	220	367	1 360
5	59	78	90	115	220	358	1 083
6	60	80	92	118	220	344	881
7	61	82	93	119	219	328	731
8	60	81	93	121	218	311	616
9	59	80	93	122	216	309	525
10	57	79	93	123	214	308	453
11	56	78	91	122	212	306	394
12	54	76	90	120	211	304	345
13	52	75	88	119	209	302	304
14	51	73	87	117	208	301	301
15	50	72	85	116	206	300	300
16	48	71	84	115	205	298	298
17	47	70	83	113	204	297	297
18	46	69	82	113	203	296	296

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	46	68	81	112	202	296	296
20	45	67	81	111	202	295	295
21	44	67	80	110	201	294	294
22	43	66	79	110	200	294	294
23	43	65	78	109	199	293	293
24	42	64	77	108	199	292	292
25	41	63	77	107	198	291	291
26	40	62	78	106	197	290	290
27	39	61	81	105	196	289	289
28	38	61	83	105	195	288	288
29	38	60	86	104	194	288	288
30	37	59	90	103	193	287	287

3.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	21	45	169	307	2 942
2	0	15	21	45	169	341	2 201
3	1	15	24	50	163	352	1 669
4	1	16	27	54	161	350	1 295
5	2	18	30	56	161	341	1 030
6	3	21	33	59	161	328	838
7	3	24	35	61	161	312	695
8	3	24	36	64	161	296	585
9	4	25	38	67	161	280	500
10	4	26	39	69	161	263	431
11	5	26	40	70	161	254	375
12	5	26	40	70	161	254	329
13	5	26	40	70	161	254	290

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	7	26	41	70	161	254	258
15	7	26	44	70	161	254	254
16	7	26	47	70	161	254	254
17	8	26	50	70	161	254	254
18	8	26	53	70	161	254	254
19	8	26	56	70	161	254	254
20	9	26	58	70	161	254	254
21	9	26	61	70	161	254	254
22	10	26	64	72	161	254	254
23	10	26	66	75	161	254	254
24	10	26	69	77	161	254	254
25	11	26	72	80	161	254	254
26	11	26	74	82	161	254	254
27	12	26	78	85	161	254	254
28	12	27	80	86	161	254	254
29	13	28	83	89	161	254	254
30	13	29	86	92	161	254	254

3.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	22	46	188	312	2 987
2	0	11	22	46	188	347	2 241
3	1	10	24	51	182	358	1 702
4	1	13	27	57	179	357	1 322
5	2	15	29	59	178	348	1 051
6	3	18	33	60	177	334	855
7	3	21	36	60	175	318	709
8	3	23	36	59	174	302	597

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	5	31	41	58	173	285	509
10	8	34	40	56	172	268	439
11	6	32	40	55	172	265	381
12	5	31	39	54	171	264	334
13	6	30	39	55	170	263	295
14	7	29	42	55	169	263	263
15	7	29	45	56	168	262	262
16	7	29	47	59	167	260	260
17	8	29	50	61	166	259	259
18	8	29	53	63	165	259	259
19	8	29	56	66	165	259	259
20	9	29	59	68	166	259	259
21	9	29	61	71	166	259	259
22	10	29	64	73	166	259	259
23	10	29	67	75	166	259	259
24	11	29	69	78	165	259	259
25	11	29	73	80	165	258	258
26	11	29	75	82	164	258	258
27	12	29	78	85	164	257	257
28	12	29	81	88	164	257	257
29	13	29	83	89	163	257	257
30	13	30	86	92	163	256	256

3.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	101	108	132	255	351	3 000
2	83	98	105	128	252	349	2 255

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	79	95	104	131	243	361	1 717
4	76	93	104	131	238	361	1 336
5	73	92	104	130	234	353	1 066
6	72	92	104	130	232	340	869
7	71	92	103	129	229	325	721
8	68	89	101	129	226	319	608
9	66	88	100	129	223	316	520
10	64	86	100	129	221	314	449
11	63	85	98	128	219	313	391
12	61	83	96	127	217	311	343
13	59	81	95	125	216	309	309
14	57	80	93	123	214	307	307
15	56	78	91	122	212	306	306
16	54	77	90	121	211	304	304
17	53	75	89	119	210	303	303
18	52	74	88	118	209	302	302
19	51	73	87	117	208	301	301
20	50	73	86	117	207	300	300
21	49	72	85	116	206	299	299
22	48	71	84	115	205	299	299
23	47	70	83	114	204	298	298
24	46	69	82	113	203	296	296
25	45	68	81	112	202	295	295
26	44	67	80	111	201	294	294
27	43	66	81	110	200	293	293
28	42	65	83	109	199	292	292
29	41	64	86	108	198	292	292
30	41	63	89	107	197	291	291

3.10 Zloty

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	57	72	79	103	226	322	3 021
2	55	70	77	101	224	350	2 264
3	53	69	78	104	217	362	1 719
4	51	68	79	106	213	360	1 336
5	49	68	80	106	210	351	1 063
6	49	68	80	106	208	338	865
7	48	69	80	107	206	323	718
8	47	68	80	107	204	306	605
9	45	67	80	109	203	296	516
10	44	66	80	110	201	295	445
11	43	66	79	109	200	294	387
12	43	65	78	109	199	293	340
13	42	64	77	108	199	292	300
14	41	63	77	107	198	291	291
15	40	63	76	107	197	290	290
16	39	61	75	105	196	289	289
17	39	61	74	105	195	289	289
18	38	60	73	104	194	288	288
19	37	59	73	103	194	287	287
20	37	59	73	103	194	287	287
21	37	59	72	103	193	287	287
22	36	59	72	103	193	286	286
23	36	58	71	102	193	286	286
24	35	58	71	101	192	285	285
25	35	57	74	101	191	285	285
26	34	56	77	100	191	284	284
27	33	56	79	99	190	283	283
28	33	55	83	99	189	283	283

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	32	54	85	98	189	282	282
30	31	54	89	97	188	281	281

3.11 Corona norvegese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	25	41	47	71	195	312	2 989
2	26	41	48	72	195	346	2 237
3	24	40	49	76	189	357	1 696
4	23	40	51	79	185	355	1 316
5	23	42	54	79	184	346	1 047
6	24	43	55	82	183	333	852
7	25	45	56	83	182	317	706
8	24	45	57	85	182	301	595
9	23	45	58	87	181	284	508
10	23	45	59	88	180	273	438
11	23	45	58	89	179	273	381
12	22	44	57	88	178	272	334
13	21	43	57	87	178	271	295
14	20	42	56	86	177	270	270
15	19	42	55	85	176	269	269
16	18	41	54	84	175	268	268
17	18	40	53	84	174	268	268
18	17	39	53	83	174	267	267
19	17	39	56	83	173	267	267
20	17	39	59	83	174	267	267
21	17	39	61	83	174	267	267
22	17	39	64	83	173	267	267
23	17	39	67	83	173	267	267

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	16	39	70	83	173	266	266
25	16	39	73	82	173	266	266
26	16	38	76	84	173	266	266
27	16	38	78	85	172	266	266
28	16	38	81	88	172	266	266
29	15	38	84	91	172	265	265
30	15	37	87	92	172	265	265

3.12 *Franco svizzero*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	25	148	304	2 913
2	0	1	6	26	150	338	2 179
3	1	2	10	31	144	349	1 653
4	1	3	13	35	142	347	1 282
5	2	4	16	37	142	338	1 020
6	2	5	19	40	142	325	830
7	3	6	22	42	142	309	688
8	3	7	25	45	142	293	579
9	4	8	27	48	142	277	494
10	4	9	30	50	142	261	426
11	5	11	33	52	143	245	371
12	5	11	36	51	141	235	325
13	5	13	38	52	143	236	287
14	6	13	41	52	143	236	254
15	7	14	44	54	141	234	234
16	7	16	47	57	140	233	233
17	8	16	50	60	140	233	233
18	8	17	52	62	140	233	233

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	8	18	54	65	140	234	234
20	9	19	57	67	141	235	235
21	9	20	60	69	142	235	235
22	10	21	63	71	142	235	235
23	10	22	65	74	142	235	235
24	10	23	68	77	142	235	235
25	11	24	70	78	143	235	235
26	11	25	74	81	144	235	235
27	12	26	76	83	145	235	235
28	12	27	79	86	147	235	235
29	13	28	82	88	148	235	235
30	13	28	84	90	148	235	235

3.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	57	64	88	212	318	3 052
2	42	57	64	88	212	352	2 283
3	41	57	66	92	205	363	1 731
4	40	57	68	95	202	362	1 342
5	40	58	70	96	201	352	1 068
6	40	60	72	98	199	338	868
7	41	61	72	99	198	323	719
8	39	61	72	100	197	306	606
9	39	61	73	102	196	289	517
10	38	60	74	104	195	289	445
11	38	60	73	104	194	288	387
12	37	59	72	103	193	287	340
13	36	58	72	102	193	286	299

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	35	58	71	101	192	285	285
15	35	57	70	101	191	285	285
16	34	56	69	100	190	284	284
17	33	55	69	99	190	283	283
18	32	55	68	99	189	282	282
19	32	54	68	98	189	282	282
20	32	54	67	98	188	282	282
21	32	54	67	98	188	282	282
22	31	54	67	97	188	281	281
23	31	53	68	97	188	281	281
24	30	53	71	96	187	280	280
25	30	52	73	96	186	280	280
26	29	51	77	95	186	279	279
27	29	51	79	95	185	279	279
28	28	50	82	94	185	278	278
29	27	50	85	94	184	277	277
30	27	49	88	94	184	277	277

3.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	23	30	54	178	314	3 013
2	12	28	34	58	182	349	2 257
3	15	31	40	67	179	360	1 713
4	18	35	46	73	180	359	1 331
5	20	39	51	76	181	350	1 059
6	19	39	51	77	179	336	861
7	25	46	57	84	183	320	713
8	24	45	57	85	182	304	601

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	25	47	60	89	183	287	512
10	27	50	63	93	184	278	441
11	29	51	64	95	186	279	384
12	30	52	65	96	186	280	337
13	30	52	66	96	187	280	298
14	31	53	66	97	187	281	281
15	31	53	66	97	187	281	281
16	30	52	66	96	187	280	280
17	30	52	66	96	187	280	280
18	29	51	65	95	186	279	279
19	29	51	64	95	185	279	279
20	29	51	64	95	185	279	279
21	29	51	64	95	185	279	279
22	28	51	65	95	185	278	278
23	28	50	68	94	185	278	278
24	28	50	71	94	184	278	278
25	27	50	73	93	184	277	277
26	27	49	77	93	183	277	277
27	26	49	79	92	183	276	276
28	26	48	82	92	182	276	276
29	25	48	85	91	182	275	275
30	25	47	88	94	181	275	275

3.15 *Dollaro canadese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	22	29	53	177	311	2 983
2	8	24	30	54	178	345	2 232

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	9	25	34	60	173	356	1 693
4	9	27	38	65	171	355	1 314
5	11	29	41	67	172	345	1 045
6	12	32	44	70	172	332	850
7	14	35	46	72	172	317	705
8	14	35	47	75	172	300	594
9	15	36	49	78	172	284	507
10	15	37	51	81	172	267	437
11	16	38	51	82	172	266	381
12	16	38	52	82	173	266	334
13	16	38	52	82	173	266	295
14	16	39	52	82	173	266	266
15	16	39	52	83	173	266	266
16	16	38	52	82	173	266	266
17	16	38	52	82	173	266	266
18	16	38	53	82	173	266	266
19	16	38	56	82	173	266	266
20	16	39	59	82	173	266	266
21	16	39	61	83	173	266	266
22	16	39	64	82	173	266	266
23	16	38	67	82	173	266	266
24	16	38	69	82	173	266	266
25	15	38	73	82	172	266	266
26	15	37	75	83	172	265	265
27	15	37	78	85	172	265	265
28	15	37	81	88	171	265	265
29	14	37	84	90	171	264	264
30	14	36	87	92	171	264	264

3.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	43	59	65	89	213	326	3 140
2	46	62	68	92	216	362	2 356
3	49	65	74	100	213	375	1 788
4	50	67	78	105	212	373	1 388
5	51	69	82	107	212	363	1 103
6	53	73	85	111	212	349	896
7	54	75	86	113	212	333	743
8	54	75	87	115	212	315	625
9	54	76	88	118	211	305	533
10	54	76	90	120	211	304	459
11	54	76	90	120	211	304	399
12	53	76	89	120	210	303	350
13	53	75	88	119	209	303	308
14	52	74	87	118	208	302	302
15	51	73	86	117	207	301	301
16	50	72	85	116	206	300	300
17	49	71	85	115	206	299	299
18	48	70	84	114	205	298	298
19	47	70	83	114	204	297	297
20	47	69	82	113	203	297	297
21	46	68	82	112	203	296	296
22	45	67	81	111	202	295	295
23	44	67	80	110	201	294	294
24	43	66	79	110	200	293	293
25	42	65	78	109	199	292	292
26	42	64	78	108	198	292	292
27	41	63	81	107	197	291	291
28	40	62	84	106	197	290	290

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	39	61	87	105	196	289	289
30	38	60	90	104	195	288	288

3.17 *Peso colombiano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	75	90	97	121	244	340	3 173
2	79	94	101	125	249	366	2 379
3	78	95	103	130	243	378	1 805
4	77	95	106	133	239	376	1 401
5	80	98	111	136	241	366	1 113
6	82	102	114	140	242	352	905
7	84	105	116	142	242	336	750
8	85	106	118	146	243	336	632
9	86	108	120	150	243	337	539
10	86	109	122	152	243	337	466
11	86	108	122	152	243	336	405
12	85	107	121	151	242	335	355
13	84	106	119	150	240	334	334
14	82	105	118	148	239	332	332
15	81	103	116	147	237	331	331
16	79	102	115	145	236	329	329
17	78	100	113	144	235	328	328
18	76	99	112	143	233	326	326
19	75	97	111	141	232	325	325
20	74	96	109	140	230	324	324
21	72	95	108	139	229	322	322
22	71	93	107	137	228	321	321
23	69	92	105	136	226	319	319

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	68	90	103	134	225	318	318
25	66	89	102	132	223	316	316
26	65	87	100	131	221	315	315
27	63	85	99	129	220	313	313
28	62	84	97	128	218	312	312
29	60	82	96	126	217	310	310
30	59	81	94	125	215	309	309

3.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	169	310	2 974
2	3	18	25	49	173	345	2 233
3	5	21	30	57	169	357	1 696
4	7	24	35	62	169	356	1 318
5	9	28	40	66	170	347	1 048
6	12	31	43	70	171	333	852
7	14	34	46	72	172	317	706
8	14	35	47	75	172	301	595
9	15	36	49	78	172	284	507
10	15	37	51	80	172	267	437
11	15	38	51	81	172	265	380
12	15	37	51	81	172	265	333
13	15	37	50	81	171	265	294
14	14	36	49	80	171	264	264
15	13	35	49	79	170	263	263
16	12	34	48	78	169	262	262
17	12	34	50	78	168	262	262
18	11	33	53	77	168	261	261

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	11	33	56	77	168	261	261
20	11	33	59	77	168	261	261
21	11	33	61	77	168	261	261
22	11	34	64	77	168	261	261
23	11	33	67	77	168	261	261
24	11	33	69	79	168	261	261
25	11	33	73	81	168	261	261
26	11	33	75	83	168	261	261
27	12	33	78	85	167	261	261
28	12	33	81	88	167	261	261
29	13	33	84	90	167	261	261
30	13	33	87	92	167	260	260

3.19 *Rupia indiana*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	85	100	107	131	254	350	3 310
2	85	100	107	131	255	380	2 484
3	84	100	109	136	248	393	1 885
4	84	101	112	139	246	391	1 463
5	84	103	115	140	245	381	1 162
6	85	105	117	143	244	366	944
7	86	107	118	144	244	349	782
8	86	107	119	147	244	337	657
9	85	107	120	149	243	336	560
10	84	106	120	149	241	334	482
11	83	105	118	148	239	333	419
12	81	103	116	147	237	331	367
13	79	101	114	145	235	329	329

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	77	99	112	143	233	327	327
15	75	97	110	141	232	325	325
16	73	95	108	139	229	323	323
17	71	93	107	137	228	321	321
18	69	92	105	136	226	319	319
19	68	90	104	134	225	318	318
20	67	89	103	133	224	317	317
21	66	88	102	132	223	316	316
22	65	87	101	131	222	315	315
23	64	86	100	130	221	314	314
24	63	85	98	129	220	313	313
25	62	84	97	128	218	312	312
26	61	83	96	127	217	311	311
27	60	82	95	126	216	310	310
28	59	81	94	125	215	309	309
29	58	80	93	124	214	308	308
30	57	79	93	123	213	307	307

3.20 *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	360	375	382	406	529	625	3 117
2	69	85	91	115	239	361	2 346
3	72	88	97	123	236	376	1 792
4	75	92	103	130	236	376	1 396
5	77	95	107	133	238	367	1 113
6	79	99	111	137	239	354	907
7	81	102	113	139	239	338	752
8	82	103	115	143	240	333	634

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	83	105	117	146	240	333	540
10	83	105	119	148	240	333	466
11	83	105	119	149	240	333	406
12	83	105	119	149	240	333	356
13	84	106	119	150	240	334	334
14	84	106	120	150	241	334	334
15	85	107	121	151	242	335	335
16	86	108	122	152	243	336	336
17	87	109	123	153	244	337	337
18	88	110	124	154	245	338	338
19	89	111	125	155	246	339	339
20	90	112	125	156	247	340	340
21	90	112	126	156	247	340	340
22	90	112	126	156	247	340	340
23	90	112	125	156	246	340	340
24	89	111	124	155	246	339	339
25	88	110	124	154	245	338	338
26	87	109	123	153	244	337	337
27	86	108	121	152	242	336	336
28	84	107	120	151	241	335	335
29	83	106	119	149	240	333	333
30	82	104	118	148	239	332	332

3.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	3	10	34	157	309	2 965
2	0	3	10	34	157	343	2 219

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	1	3	12	38	151	354	1 683
4	1	3	14	42	148	353	1 306
5	2	5	17	42	147	343	1 038
6	3	7	19	45	146	330	844
7	3	9	22	46	146	314	699
8	3	9	25	48	145	298	589
9	4	9	28	50	144	281	502
10	4	9	30	52	144	264	433
11	5	11	33	53	144	249	377
12	5	11	36	53	143	237	330
13	5	13	39	53	144	237	291
14	7	14	42	53	144	237	259
15	7	14	44	56	144	237	237
16	7	16	47	58	144	237	237
17	8	17	50	60	144	237	237
18	8	17	53	63	144	238	238
19	8	19	56	65	145	238	238
20	9	20	59	68	146	239	239
21	9	20	61	70	147	240	240
22	10	22	64	73	148	241	241
23	10	23	67	75	148	241	241
24	11	23	69	77	149	242	242
25	11	25	72	80	149	243	243
26	11	25	75	82	150	243	243
27	12	26	78	85	150	243	243
28	12	28	80	88	150	244	244
29	13	28	84	89	151	244	244
30	13	30	86	92	152	244	244

3.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	64	70	94	218	320	3 071
2	49	64	71	95	219	355	2 301
3	48	65	73	100	213	367	1 746
4	48	65	76	103	210	365	1 355
5	47	66	78	104	208	356	1 078
6	48	68	80	106	208	342	877
7	49	69	80	107	206	326	727
8	48	69	81	109	206	309	612
9	48	69	82	111	205	298	522
10	46	69	82	112	203	297	450
11	45	67	81	111	202	295	391
12	43	66	79	109	200	293	343
13	42	64	77	108	198	292	302
14	40	62	76	106	197	290	290
15	38	61	74	105	195	288	288
16	37	59	72	103	193	287	287
17	35	57	71	101	192	285	285
18	34	56	70	100	191	284	284
19	33	55	69	99	190	283	283
20	32	55	68	98	189	282	282
21	32	54	67	98	188	282	282
22	31	53	67	97	188	281	281
23	30	53	68	97	187	280	280
24	30	52	72	96	186	280	280
25	29	51	74	95	186	279	279
26	28	51	77	94	185	278	278
27	28	50	80	94	184	278	278
28	27	49	83	93	184	277	277

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	26	49	86	93	183	276	276
30	26	48	89	94	182	276	276

3.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	107	123	129	153	277	373	3 319
2	109	124	131	154	278	384	2 508
3	109	125	134	161	274	398	1 911
4	110	127	138	165	272	398	1 486
5	111	129	142	167	272	388	1 182
6	112	132	144	170	271	373	961
7	113	134	145	171	271	364	797
8	112	133	145	173	270	363	671
9	111	133	146	175	269	362	572
10	111	133	146	176	268	361	493
11	109	132	145	175	266	359	428
12	107	130	143	173	264	357	375
13	105	127	141	171	262	355	355
14	103	125	138	169	259	353	353
15	100	123	136	166	257	350	350
16	97	120	133	164	254	347	347
17	95	117	131	161	252	345	345
18	93	115	128	159	249	343	343
19	91	113	126	157	247	341	341
20	89	111	125	155	246	339	339
21	87	110	123	153	244	337	337
22	85	108	121	152	242	335	335
23	84	106	119	150	240	334	334

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	82	104	118	148	239	332	332
25	80	102	116	146	237	330	330
26	78	101	114	145	235	328	328
27	77	99	112	143	234	327	327
28	75	98	111	141	232	325	325
29	74	96	109	140	230	324	324
30	72	95	108	138	229	322	322

3.24 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	167	182	189	213	336	432	3 749
2	177	192	199	223	346	442	2 839
3	180	196	205	232	344	445	2 159
4	181	198	209	236	343	444	1 677
5	181	200	212	237	342	435	1 336
6	181	201	213	239	341	434	1 083
7	181	202	213	239	339	432	895
8	180	201	213	240	337	431	752
9	178	200	213	242	336	429	640
10	177	200	213	243	334	428	551
11	175	198	211	241	332	426	478
12	173	195	209	239	330	423	423
13	170	192	206	236	327	420	420
14	167	189	202	233	323	417	417
15	163	186	199	230	320	413	413
16	160	182	196	226	317	410	410
17	157	179	193	223	314	407	407
18	154	176	189	220	310	404	404

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	151	173	186	217	307	401	401
20	148	170	183	214	304	398	398
21	144	167	180	211	301	394	394
22	141	164	177	207	298	391	391
23	138	160	174	204	295	388	388
24	135	157	171	201	292	385	385
25	132	154	168	198	289	382	382
26	129	151	165	195	286	379	379
27	126	148	162	192	283	376	376
28	123	145	159	189	280	373	373
29	120	143	156	186	277	370	370
30	118	140	153	184	274	368	368

3.25 Renminbi-yuan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	20	35	42	66	189	317	3 049
2	21	36	43	67	190	352	2 282
3	20	36	45	72	185	364	1 731
4	20	37	48	75	182	362	1 342
5	20	39	51	76	181	352	1 067
6	21	41	53	79	180	338	867
7	22	43	54	80	180	322	718
8	21	42	54	82	178	305	604
9	20	42	55	84	178	288	515
10	20	42	55	85	177	271	444
11	19	42	55	85	176	269	386
12	19	41	54	85	176	269	338
13	18	41	54	84	175	268	298

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	18	40	53	84	175	268	268
15	17	40	53	84	174	267	267
16	17	40	53	83	174	267	267
17	17	40	53	83	174	267	267
18	17	40	54	83	174	267	267
19	17	40	57	84	174	267	267
20	18	40	60	84	174	268	268
21	18	40	63	84	174	268	268
22	18	40	65	84	174	268	268
23	18	40	68	84	174	268	268
24	17	40	71	84	174	267	267
25	17	40	73	83	174	267	267
26	17	39	77	84	174	267	267
27	17	39	79	87	174	267	267
28	17	39	82	88	173	267	267
29	16	39	85	91	173	266	266
30	16	38	87	94	173	266	266

3.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	15	30	37	61	184	325	3 127
2	17	32	39	63	186	361	2 343
3	18	34	43	69	182	372	1 776
4	19	36	47	75	181	370	1 378
5	21	40	52	77	182	360	1 094
6	23	43	55	81	183	346	889
7	26	46	57	84	183	330	737
8	26	47	59	86	183	313	620

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	26	48	61	90	184	295	529
10	27	49	63	92	184	278	456
11	28	50	63	94	185	278	396
12	28	50	64	94	185	278	347
13	28	50	64	94	185	278	306
14	28	50	64	94	185	278	278
15	28	50	63	94	184	278	278
16	27	49	63	93	184	277	277
17	27	49	63	93	184	277	277
18	27	49	63	93	184	277	277
19	27	49	63	93	184	277	277
20	27	50	63	94	184	278	278
21	28	50	64	94	184	278	278
22	28	50	67	94	184	278	278
23	28	50	70	94	184	278	278
24	27	50	72	93	184	277	277
25	27	49	75	93	184	277	277
26	27	49	78	93	183	277	277
27	26	48	81	92	183	276	276
28	26	48	84	92	182	276	276
29	25	48	87	93	182	275	275
30	25	47	90	96	182	275	275

3.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	115	130	137	161	284	380	3 521
2	114	129	136	160	284	399	2 625

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
3	113	129	138	164	277	415	2 003
4	112	129	140	167	274	411	1 547
5	112	131	143	169	273	397	1 217
6	113	132	144	170	272	383	993
7	113	134	145	172	271	364	816
8	113	134	146	174	270	364	686
9	112	134	146	175	269	363	584
10	112	134	148	177	269	362	501
11	112	134	147	177	268	362	434
12	110	133	146	177	267	361	379
13	109	132	145	176	266	359	359
14	108	131	144	174	265	358	358
15	106	128	142	172	263	356	356
16	104	126	140	170	261	354	354
17	101	123	137	167	258	351	351
18	99	121	135	165	256	349	349
19	97	119	132	163	253	347	347
20	95	117	130	161	251	345	345
21	92	115	128	158	249	342	342
22	90	112	126	156	247	340	340
23	88	110	124	154	245	338	338
24	86	108	121	152	242	336	336
25	84	106	119	150	240	334	334
26	81	104	117	148	238	332	332
27	79	102	115	146	236	329	329
28	77	100	113	144	234	327	327
29	75	98	111	142	232	326	326
30	74	96	109	140	230	324	324

3.28 Dollaro di Singapore

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	1	8	32	155	315	3 027
2	0	3	10	34	158	351	2 270
3	1	5	14	40	153	363	1 725
4	1	7	18	45	152	361	1 339
5	2	10	23	48	153	352	1 065
6	3	14	26	52	154	338	866
7	3	17	28	54	154	322	718
8	4	18	29	57	154	306	605
9	4	19	31	60	154	288	516
10	4	19	33	62	154	272	444
11	5	19	34	63	154	255	387
12	5	19	36	63	154	247	339
13	6	19	40	63	153	247	299
14	7	19	43	63	153	247	265
15	7	19	46	63	153	246	246
16	7	18	48	62	153	246	246
17	8	18	51	62	153	246	246
18	8	18	54	65	153	246	246
19	8	19	57	67	153	246	246
20	9	20	60	70	154	247	247
21	9	20	63	72	154	248	248
22	10	22	65	74	155	248	248
23	10	23	68	77	155	249	249
24	11	23	71	79	156	249	249
25	11	25	73	82	156	249	249
26	12	26	77	84	156	249	249
27	12	27	79	87	156	250	250
28	12	28	82	88	156	250	250

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	13	28	85	91	157	250	250
30	13	30	87	94	157	250	250

3.29 *Won sudcoreano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	29	44	51	75	199	314	3 016
2	30	45	52	76	199	348	2 256
3	28	44	53	80	193	359	1 710
4	27	44	55	82	189	357	1 326
5	27	45	58	83	188	348	1 053
6	30	50	62	88	190	334	856
7	28	49	60	86	186	318	709
8	32	54	65	93	190	301	596
9	32	54	66	95	189	284	508
10	26	48	62	91	183	276	438
11	21	43	57	87	178	271	381
12	17	40	53	84	174	267	334
13	15	37	50	81	171	265	294
14	13	35	48	79	169	263	263
15	11	33	47	77	168	261	261
16	9	32	47	76	166	259	259
17	9	31	50	75	165	259	259
18	8	30	53	74	165	258	258
19	8	30	56	74	164	257	257
20	9	30	58	74	164	258	258
21	9	30	61	74	164	258	258
22	10	30	64	74	164	258	258
23	10	30	67	75	164	258	258

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
24	10	30	69	77	164	258	258
25	11	30	72	80	164	258	258
26	11	30	75	82	164	257	257
27	12	30	78	85	164	257	257
28	12	30	81	88	164	257	257
29	13	29	83	89	164	257	257
30	13	30	87	92	164	257	257

3.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	180	195	202	226	350	445	3 555
2	178	193	200	224	347	443	2 666
3	173	189	198	224	337	433	2 021
4	169	186	197	224	331	425	1 564
5	165	184	196	222	326	420	1 241
6	163	182	194	220	322	415	1 006
7	160	181	192	218	318	411	831
8	156	177	189	217	314	407	698
9	152	174	187	216	310	403	594
10	149	171	184	214	306	399	511
11	145	167	181	211	302	395	443
12	141	163	177	207	298	391	391
13	137	159	173	203	294	387	387
14	133	156	169	200	290	383	383
15	130	152	166	196	287	380	380
16	127	149	162	193	283	377	377
17	124	146	159	190	280	374	374
18	121	143	156	187	277	371	371

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	118	140	154	184	275	368	368
20	115	138	151	181	272	365	365
21	113	135	148	179	269	363	363
22	110	133	146	176	267	360	360
23	108	130	143	174	264	358	358
24	105	128	141	171	262	355	355
25	103	125	139	169	260	353	353
26	101	123	136	167	257	351	351
27	98	121	134	165	255	348	348
28	96	119	132	162	253	346	346
29	94	117	130	160	251	344	344
30	92	115	128	158	249	342	342

3.31 Dollaro USA

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	27	55	175	312	2 990
2	0	15	27	55	175	347	2 245
3	1	17	29	58	171	359	1 706
4	1	19	32	63	170	358	1 325
5	2	22	37	69	171	348	1 054
6	3	26	40	70	172	335	857
7	5	30	42	72	173	319	710
8	7	33	45	74	173	302	598
9	8	35	49	75	173	286	510
10	9	37	50	75	174	269	440
11	10	39	52	76	174	267	383
12	11	40	53	78	174	267	335
13	12	41	54	78	174	267	296

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
14	12	42	54	78	174	267	267
15	12	42	54	78	174	267	267
16	12	42	54	78	174	267	267
17	12	42	54	78	174	267	267
18	12	42	54	78	174	267	267
19	12	42	56	78	174	267	267
20	12	42	59	78	175	268	268
21	12	42	61	78	175	268	268
22	12	42	64	78	175	269	269
23	12	42	67	78	175	269	269
24	12	42	70	79	175	269	269
25	12	42	73	81	176	269	269
26	12	42	75	83	176	269	269
27	12	42	78	85	176	269	269
28	12	42	81	88	175	269	269
29	13	42	84	91	175	269	269
30	13	42	87	92	175	269	269

3.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	4	13	134	308	2 953
2	0	1	6	17	132	342	2 208
3	1	2	10	20	125	352	1 673
4	1	3	13	23	122	350	1 297
5	2	4	16	27	121	341	1 030
6	3	5	19	30	121	327	837
7	3	6	22	33	120	311	693
8	3	7	25	36	121	295	583

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
9	4	8	27	39	121	278	498
10	4	9	30	42	121	262	429
11	5	11	33	44	121	246	373
12	5	11	36	47	122	231	327
13	5	13	39	50	122	217	288
14	6	13	41	52	122	216	256
15	7	14	44	55	123	216	228
16	7	16	47	57	126	216	216
17	8	16	50	60	128	217	217
18	8	17	53	62	130	217	217
19	8	19	54	65	133	218	218
20	9	19	57	67	135	219	219
21	9	20	60	69	137	219	219
22	10	21	63	72	138	220	220
23	10	22	65	75	140	220	220
24	10	23	69	77	142	221	221
25	11	24	71	79	143	221	221
26	11	25	74	81	144	221	221
27	12	26	76	83	146	221	221
28	12	27	80	86	147	222	222
29	13	28	82	88	148	222	222
30	13	28	84	90	150	222	222

ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
euro	Austria	22
euro	Belgio	22
euro	Cipro	22
euro	Estonia	22
euro	Finlandia	22
euro	Francia	22
euro	Germania	22
euro	Grecia	55
euro	Irlanda	22
euro	Italia	22
euro	Lettonia	22
euro	Lituania	22
euro	Lussemburgo	22
euro	Malta	22
euro	Paesi Bassi	22
euro	Portogallo	22
euro	Slovacchia	22
euro	Slovenia	22
euro	Spagna	22
Corona ceca	Repubblica ceca	6
Corona danese	Danimarca	60
Fiorino ungherese	Ungheria	19
Corona svedese	Svezia	6
Kuna	Croazia	12
Lev	Bulgaria	29
Lira sterlina	Regno Unito	31
Leu romeno	Romania	1
Zloty	Polonia	8
Corona islandese	Islanda	12

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Corona norvegese	Norvegia	18
Franco svizzero	Liechtenstein	9
Franco svizzero	Svizzera	9
Dollaro australiano	Australia	11
Dollaro canadese	Canada	6
Dollaro USA	Stati Uniti	78
Yen	Giappone	3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/166 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2016****che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*) dall'India e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare misure urgenti appropriate a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di tutelare la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽³⁾ prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale figuranti nell'allegato I del medesimo regolamento. Dal 1° aprile 2014 le foglie di betel (*Piper betle* L.) originarie dell'India sono soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali per quanto riguarda la presenza di numerosi ceppi di *Salmonella*.
- (3) I risultati di tali controlli più frequenti effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 sugli anzidetti prodotti alimentari indicano il persistere di numerosi casi di non conformità ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e stabiliti nella legislazione dell'Unione. Dal 2011 sono state trasmesse al sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi circa 90 notifiche ⁽⁴⁾ relative alla presenza di un'ampia varietà di ceppi patogeni di *Salmonella* in prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel originarie o provenienti dall'India.
- (4) Questi risultati dimostrano che l'importazione degli anzidetti prodotti alimentari costituisce un rischio per la salute umana. Nonostante l'attuale livello accresciuto di controlli alle frontiere dell'Unione la situazione non è migliorata. Le autorità indiane non hanno peraltro presentato alcun piano d'azione concreto e soddisfacente per porre rimedio alle carenze e alle mancanze nei sistemi di produzione e controllo, nonostante la richiesta esplicita della Commissione europea.
- (5) Per tutelare la salute umana nell'Unione è necessario prevedere garanzie supplementari in relazione agli anzidetti prodotti alimentari originari dell'India. Tutte le partite di foglie di betel dall'India dovrebbero pertanto essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che gli anzidetti prodotti alimentari sono stati prodotti in conformità ai requisiti generali in materia di igiene stabiliti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, campionati e analizzati per rilevare la presenza di *Salmonella* e risultati conformi alla legislazione dell'Unione, e dovrebbero inoltre essere corredate dei risultati degli esami analitici.

⁽¹⁾ GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽⁴⁾ Dal 2011 al 15 ottobre 2015 (12 nel 2011, 6 nel 2012, 13 nel 2013, 17 nel 2014 e 43 il 15.10.2015).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1).

- (6) È opportuno escludere dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento le partite non commerciali.
- (7) Il campionamento e l'analisi delle partite dovrebbero essere effettuati in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽¹⁾ fissa sia i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari che le disposizioni relative al campionamento per i controlli ufficiali dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari nell'Unione.
- (8) Le autorità indiane hanno notificato alla Commissione la denominazione dell'autorità competente il cui rappresentante autorizzato è abilitato a firmare il certificato sanitario.
- (9) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 669/2009.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle partite di prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle* L., comunemente note come «foglie di paan» o «betel quid»), comprese quelle dichiarate con i codici NC 1404 90 00, originarie o provenienti dall'India, di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Il presente regolamento non si applica alle partite di prodotti alimentari di cui al paragrafo 1 destinate ad un privato solo per consumo e uso personali. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure di cui al presente regolamento.

Le partite degli anzidetti prodotti alimentari possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso il punto di entrata designato (PED), quale definito nel regolamento (CE) n. 669/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

*Articolo 4***Risultati del campionamento e delle analisi**

1. Le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi effettuati dalle autorità competenti dell'India al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione in materia di criteri microbiologici per la Salmonella per quanto riguarda i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. Il campionamento di cui al paragrafo 1 è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 2073/2005.

*Articolo 5***Certificato sanitario**

1. Le partite sono inoltre accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato II.
2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente dell'India.
3. Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è ubicato il PED. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

*Articolo 6***Identificazione**

Ciascuna partita di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione riportato sui risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ciascun singolo sacchetto o altro tipo di confezione della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

*Articolo 7***Notifica preventiva delle partite**

1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente alle autorità competenti del PED la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la natura della partita.
2. Ai fini di tale notifica preventiva gli operatori del settore alimentare compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) definito all'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009, e trasmettono tale documento all'autorità competente del PED almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE a norma del presente regolamento, gli operatori del settore alimentare tengono conto, per i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

*Articolo 8***Controlli ufficiali**

1. L'autorità competente del PED effettua i controlli documentari su ogni partita di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per verificarne la conformità ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. I controlli fisici e di identità dei prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati in conformità agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, secondo la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.
3. Al termine dei controlli, le autorità competenti:
 - a) compilano le sezioni pertinenti della parte II del DCE;
 - b) allegano i risultati del campionamento e delle analisi effettuati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;
 - c) forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento dello stesso;
 - d) timbrano e firmano l'originale del DCE;
 - e) effettuano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
4. L'originale del DCE e del certificato sanitario corredato dei risultati del campionamento e delle analisi di cui all'articolo 4 accompagnano la partita durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica. Per i prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in caso di autorizzazione al trasporto successivo delle partite in attesa dei risultati dei controlli fisici, viene rilasciata a tal fine una copia certificata del DCE originale.

*Articolo 9***Frazionamento delle partite**

1. Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.
2. In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica.

*Articolo 10***Immissione in libera pratica**

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o del loro rappresentante, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.

*Articolo 11***Non conformità**

Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, l'autorità competente completa la parte III del DCE e vengono intraprese le azioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

*Articolo 12***Relazioni**

Ogni tre mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti alimentari a norma del presente regolamento. La relazione è presentata nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

- il numero di partite importate,
- il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi,
- i risultati dei controlli di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

*Articolo 13***Spese**

Tutte le spese connesse ai controlli ufficiali nonché al campionamento, all'analisi, all'immagazzinamento ed a eventuali misure adottate in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare.

*Articolo 14***Misure transitorie**

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le importazioni delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che abbiano lasciato il paese di origine anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.

*Articolo 15***Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009**

Il regolamento (CE) n. 669/2009 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 16***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

Alimenti di origine non animale oggetto delle misure di cui al presente regolamento:

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC (*)	Suddivisione TARIC	Paese di origine o di spedizione	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) all'importazione
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) — (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella (**)	10

(*) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(**) Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

ALLEGATO II

Certificato sanitario per l'importazione nell'Unione europea di

.....⁽¹⁾

Codice partita..... **Numero del certificato**

A norma delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/166 della Commissione che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di foglie di betel (*Piper betle*) dall'India, il/la

.....[autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/166]

CERTIFICA che.....

.....[inserire gli alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/166]

della presente partita così composta:.....

.....(descrizione della partita, prodotto, numero e tipo di colli, peso netto o lordo)

imbarcata a(luogo di imbarco)

da(identificazione del trasportatore)

diretta a(località e paese di destinazione)

proveniente dallo stabilimento.....

.....(denominazione e indirizzo dello stabilimento)

sono stati prodotti in condizioni che rispettano il regolamento (CE) n. 852/2004.

Da questa partita sono stati prelevati campioni conformemente al regolamento (CE) n. 2073/2005 al fine di verificare la presenza di ceppi di salmonella

il.....(data), sottoposti ad analisi di laboratorio il.....

(data) presso.....

(denominazione del laboratorio). Si allegano dettagli relativi al campionamento, ai metodi di analisi utilizzati e tutti i risultati.

Fatto a..... il.....

Timbro e firma del rappresentante autorizzato dell'autorità competente di cui
all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/166

⁽¹⁾ Prodotto e paese di origine.

ALLEGATO III

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, è soppressa la seguente voce:

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%)
«Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) — (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	50»

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

⁽¹⁰⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/167 DELLA COMMISSIONE**dell'8 febbraio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	253,6
	IL	236,2
	MA	89,7
	TR	117,0
	ZZ	174,1
0707 00 05	MA	92,2
	TR	178,7
	ZZ	135,5
0709 91 00	EG	194,3
	ZZ	194,3
0709 93 10	MA	39,8
	TR	158,9
	ZZ	99,4
0805 10 20	EG	46,1
	MA	59,8
	TN	49,5
	TR	55,6
	ZZ	52,8
0805 20 10	IL	123,2
	MA	77,7
	ZZ	100,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	EG	62,3
	IL	131,3
	JM	156,4
	MA	125,2
	TR	58,0
	ZZ	106,6
	ZZ	106,6
0805 50 10	TR	93,6
	ZZ	93,6
0808 10 80	CL	87,5
	ZZ	87,5
0808 30 90	CN	93,5
	TR	81,0
	ZA	106,0
	ZZ	93,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/168 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

che modifica gli allegati della decisione 2003/467/CE che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2016) 602]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, l'allegato A, parte II, paragrafo 7 e l'allegato D, capitolo I, paragrafo E, in combinato disposto con il paragrafo G,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE riguarda gli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi, da brucellosi o da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini e stabilisce le condizioni alle quali la qualifica di ufficialmente indenne per una regione di uno Stato membro deve essere sospesa.
- (2) La decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che le regioni di Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che diverse regioni soddisfano le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tali regioni sono la regione Liguria, province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, la regione Piemonte, province di Alessandria, Cuneo e Torino e la regione Marche, province di Pesaro-Urbino e Ancona.
- (4) Le province di Asti, Biella, Novara, Verbania e Vercelli della regione Piemonte sono già elencate nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi. L'intera regione Liguria, le province di Pesaro-Urbino e Ancona della regione Marche e l'intera regione Piemonte dovrebbero essere elencate in detto capitolo come regioni ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che, per l'applicazione della regolamentazione concernente la legislazione veterinaria, il Regno Unito e l'Isola di Man sono considerati come un solo Stato membro.
- (6) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Isola di Man soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. L'Isola di Man dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (7) L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'Isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli (GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1).

- (8) La Spagna ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la comunità autonoma di Navarra soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (9) I capitoli 1 e 2 dell'allegato III della decisione 2003/467/CE elencano gli Stati membri e le relative regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini. La Francia è elencata nel capitolo 1 di detto allegato quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.
- (10) La Francia ha presentato alla Commissione documentazione attestante che la Riunione non soddisfa le condizioni per il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di cui alla direttiva 64/432/CEE. La qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica di la Riunione dovrebbe pertanto essere sospesa. La Francia, quindi, non dovrebbe più figurare nell'elenco dell'allegato III, capitolo 1, della decisione 2003/467/CE come Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, mentre le regioni di detto Stato membro indenni da tale malattia dovrebbero invece figurare nel capitolo 2 di tale allegato.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati della decisione 2003/467/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

1) nell'allegato I, il capitolo 2 è modificato come segue:

a) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«In Italia:

- Regione Abruzzo: provincia di Pescara,
- Provincia di Bolzano,
- Regione Emilia-Romagna,
- Regione Friuli-Venezia Giulia,
- Regione Lazio: province di Rieti, Viterbo,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino,
- Regione Piemonte,
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano,
- Regione Toscana,
- Provincia di Trento,
- Regione Veneto.»;

b) la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Scozia,
- Isola di Man.»;

2) nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

- Comunità autonoma delle Isole Canarie: province di Santa Cruz di Tenerife e Las Palmas,
- Comunità autonoma delle Isole Baleari,
- Comunità autonoma dei Paesi Baschi,
- Comunità autonoma di Murcia,
- Comunità autonoma di La Rioja,
- Comunità autonoma di Navarra.»;

3) nell'allegato III, il capitolo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
EE	Estonia
IE	Irlanda
ES	Spagna
CY	Cipro
LV	Lettonia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»;

4) nell'allegato III, capitolo 2, la voce seguente relativa alla Francia è inserita prima della voce relativa all'Italia:

«In Francia:

- Regione Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena,
- Regione Aquitania, Limosino e Poitou-Charentes,
- Regione Alvernia e Rodano-Alpi,
- Regione Borgogna e Franca Contea,

- Regione Bretagna,
 - Regione Centro,
 - Regione Corsica,
 - Regione Ile-de-France,
 - Regione Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pirenei,
 - Regione Nord-Passo di Calais e Piccardia,
 - Regione Bassa Normandia e Alta Normandia,
 - Regione Paesi della Loira,
 - Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra,
 - Regione Guadalupa,
 - Regione Martinica,
 - Regione Guiana,
 - Regione Mayotte.»
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/169 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2016****che modifica la decisione 2010/221/UE per quanto riguarda le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di talune malattie degli animali acquatici in Irlanda, Finlandia, Svezia e Regno Unito**

[notificata con il numero C(2016) 605]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2010/221/UE della Commissione ⁽²⁾ autorizza alcuni Stati membri ad applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici al fine di impedire l'introduzione di determinate malattie nel loro territorio, purché abbiano dimostrato che il loro territorio o alcune zone delimitate del loro territorio sono indenni da tali malattie o che hanno messo in atto un programma di eradicazione o di sorveglianza per ottenere lo status di indenne da malattia. Gli Stati membri che dispongono di un programma di eradicazione approvato per una o più di tali malattie possono, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione in relazione alle malattie in questione solo fino al 31 dicembre 2015.
- (2) La decisione 2010/221/UE dispone che gli Stati membri e le loro parti elencati nel suo allegato I siano considerati indenni dalle malattie elencate in tale allegato. Inoltre, detta decisione ha approvato i programmi di eradicazione adottati da alcuni Stati membri per quanto concerne le zone e le malattie indicate nel suo allegato II. Detta decisione approva inoltre i programmi di sorveglianza concernenti l'ostreid herpesvirus 1 μ Var (OsHV-1 μ Var) adottati da alcuni Stati membri per quanto riguarda le zone di cui al suo allegato III.
- (3) A norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di approvazione delle limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione di partite di animali acquatici finalizzate a impedire l'introduzione dell'alfavirus dei salmonidi (SAV) nelle parti continentali del suo territorio. La motivazione principale della domanda della Finlandia è che il SAV può causare malattie gravi delle specie ittiche, quali la malattia del pancreas e la malattia del sonno nelle specie suscettibili. Tali malattie sono facilmente trasmissibili ed è causare malattie gravi delle specie ittiche, quali la malattia del pancreas e la malattia del sonno nelle specie suscettibili. Tali malattie sono facilmente trasmissibili ed è dimostrato che possono causare notevoli perdite, in particolare negli allevamenti di salmone atlantico (*Salmo salar*), nonché colpire in modo grave le popolazioni di trota iridea (*Onchorhynchus mykiss*) e salmotrota (*Salmo trutta*). In Finlandia ha luogo una forte produzione annuale di tali specie, allevate sia per la produzione di cibo sia a fini di ripopolamento. È opportuno proteggere tali specie dall'introduzione del SAV.
- (4) L'infezione da SAV è definita, nel Codice sanitario per gli animali acquatici (Codice acquatico) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), come un'infezione causata da qualsiasi sottotipo di SAV del genere *Alphavirus*, famiglia *Togaviridae*. Tali infezioni sono soggette a notifica all'OIE a partire dal 2014 e i metodi diagnostici per la rilevazione e l'individuazione dell'agente patogeno sono definiti nel Manuale di diagnostica per gli animali acquatici dell'OIE (Manuale acquatico dell'OIE). Il Codice acquatico contiene inoltre raccomandazioni specifiche per ottenere e mantenere lo status di indenne da malattia in relazione al SAV, nonché per l'importazione e il transito degli animali acquatici e dei relativi prodotti provenienti da un paese non dichiarato indenne dall'infezione da SAV.

⁽¹⁾ GUL 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GUL 98 del 20.4.2010, pag. 7).

- (5) La Finlandia ha fornito informazioni che descrivono il suo sistema di lotta e di notifica obbligatoria delle malattie degli animali acquatici nonché i programmi di sorveglianza in atto al fine di documentare quali parti continentali della Finlandia sono indenni dal SAV. Tali informazioni confermano che la sorveglianza passiva in relazione al SAV è in atto dal momento in cui la malattia è divenuta soggetta a notifica obbligatoria a norma delle leggi finlandesi nel 2010, ed è stata altresì effettuata una sorveglianza mirata su un periodo di due anni dal 2013 al 2014, in entrambi i casi con l'applicazione di metodi diagnostici conformi al Manuale acquatico dell'OIE, a suffragio dell'asserzione che le parti continentali della Finlandia sono indenni dal SAV.
- (6) La Finlandia ha inoltre fornito informazioni che descrivono la situazione epidemiologica in relazione al SAV nei bacini idrografici condivisi con la Norvegia, la Svezia e la Russia e le misure di biosicurezza in atto per prevenire il possibile passaggio del SAV dalle zone costiere alle zone continentali della Finlandia. Tali informazioni dimostrano che le misure in atto sono conformi alle raccomandazioni dell'OIE e suffragano pertanto l'asserzione che le parti continentali della Finlandia possano essere considerate indenni dal SAV.
- (7) Sulla scorta del fatto che l'OIE ha riconosciuto il SAV come malattia infettiva grave che colpisce alcune specie di salmonidi, delle informazioni fornite dalla Finlandia in relazione al suo attuale stato sanitario in relazione al SAV e dell'eventuale impatto economico ed ecologico dell'introduzione del SAV nelle parti continentali della Finlandia, risulta giustificata l'approvazione dell'applicazione di determinate limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione, a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE, per impedire tale introduzione. È pertanto opportuno inserire l'alfavirus dei salmonidi (SAV) nell'elenco di cui all'allegato I della Decisione 2010/221/UE relativamente alle parti continentali del territorio finlandese.
- (8) Il Regno Unito figura nell'allegato I della decisione 2010/221/UE con l'indicazione del territorio della Gran Bretagna come indenne da OsHV-1 μ Var, fuorché Whitstable Bay nel Kent, l'estuario del fiume Blackwater e il fiume Crouch nell'Essex e Poole Harbour nel Dorset.
- (9) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione che il virus OsHV-1 μ Var è stato rilevato recentemente nel fiume Roach nell'Essex e in una regione esterna a Whitstable Bay sulla costa settentrionale del Kent. In seguito ad una valutazione epidemiologica dopo il rilevamento avvenuto nel fiume Roach, il compartimento non indenne dell'Essex è stato inoltre ampliato per ricomprendere l'attuale compartimento non indenne di Blackwater e il fiume Colne. Il Regno Unito ha da ultimo notificato il rilevamento di OsHV-1 μ Var nel fiume Teign nel Devon. Tali zone pertanto non dovrebbero più essere considerate indenni dalla malattia. È opportuno quindi modificare di conseguenza le delimitazioni geografiche del territorio del Regno Unito dichiarato indenne da OsHV-1 μ Var.
- (10) La parte continentale del territorio della Svezia è elencata nell'allegato II della decisione 2010/221/UE in quanto territorio che dispone di un programma di eradicazione approvato per la nefrobatteriosi (BKD). Analogamente, le zone costiere del territorio della Svezia figurano nello stesso allegato in quanto dispongono di un programma di eradicazione approvato per la necrosi pancreatica infettiva (IPN).
- (11) La Svezia ha comunicato alla Commissione che negli ultimi tre anni di sorveglianza nelle zone soggette al programma di eradicazione approvato cinque aziende sono risultate positive per quanto riguarda la BKD. Tali aziende sono attualmente soggette a misure di lotta e di eradicazione al fine di ottenere lo status di indenne da malattia. Al fine di seguire l'evoluzione della situazione in tali aziende e di poter effettuare una valutazione globale dell'intero programma per la BKD, la Svezia ha chiesto una proroga del periodo nel quale essa può applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione in relazione a tale malattia, come stabilito dalla decisione 2010/221/UE. In considerazione dei risultati del programma, tale proroga è opportuna.
- (12) Per quanto riguarda l'IPN, sia la Finlandia sia la Svezia hanno chiesto in precedenza alla Commissione una valutazione in merito ad ulteriori misure da adottare nonché alla portata dei programmi di sorveglianza e di eradicazione di tale malattia. Nella situazione attuale la definizione dell'IPN comprende tutti i genogruppi dell'IPN. Solo i ceppi del virus IPN appartenenti al genogruppo 5 sono notoriamente in grado di provocare mortalità e malattie cliniche nei salmonidi d'allevamento in Europa. Altri genogruppi pertanto non dovrebbero essere inclusi in tali programmi di eradicazione. Una decisione su tale questione può essere tuttavia presa soltanto sulla base di un'approfondita valutazione scientifica, che non è stata fino ad ora realizzata. Fino a quando non sarà stata completata tale valutazione, è opportuno prorogare il programma di eradicazione dell'IPN in corso in Svezia e di conseguenza prorogare la possibilità di applicare limitazioni all'immissione sul mercato e all'importazione come stabilito dalla decisione 2010/221/UE.
- (13) La Commissione effettuerà valutazioni in materia di malattie animali trasmissibili che possono essere soggette a misure nazionali nel quadro della prevista nuova normativa dell'Unione sulla sanità animale. In considerazione di ciò è opportuno prorogare la scadenza stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE, relativa all'autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali, fino a quando tali valutazioni non siano state completate e non sia entrata in vigore la nuova normativa dell'Unione sulla sanità animale, prevista per il 2021.

- (14) L'allegato III della decisione 2010/221/UE elenca sette compartimenti del territorio irlandese che dispongono di programmi di sorveglianza approvati per OsHV-1 μ Var. L'Irlanda ha recentemente informato la Commissione che il virus OsHV-1 μ Var è stato rilevato nelle zone di Gweebarra Bay (compartimento 2) e Kenmare Bay (compartimento 7). Tali compartimenti dovrebbero pertanto essere eliminati dall'elenco delle zone dell'allegato III.
- (15) L'Irlanda ha inoltre presentato una dichiarazione di indenne da malattia in relazione al virus OsHV-1 μ Var per gli altri cinque compartimenti che figurano nell'allegato III della decisione 2010/221/UE e per un nuovo compartimento A, Tralee Bay Hatchery. Tale dichiarazione è conforme alle prescrizioni relative alla dichiarazione di indenne da malattia stabilita dalla direttiva 2006/88/CE. Di conseguenza i seguenti compartimenti del territorio irlandese, compartimento 1 Sheephaven Bay, compartimento 3 Killala, Broadhaven e Blacksod bays, compartimento 4 Streamstown Bay, compartimento 5 Bertraghboy e Galway Bays, compartimento 6 Poulunashary Bay e compartimento A Tralee Bay Hatchery, dovrebbero essere considerati indenni dal virus OsHV-1 μ Var e quindi figurare nell'allegato I della decisione 2010/221/UE.
- (16) Poiché la dichiarazione dell'Irlanda dimostra lo status di indenne da malattia di tutti gli altri cinque compartimenti elencati nell'allegato III della decisione 2010/221/UE, per tali compartimenti irlandesi elencati non è più applicabile il programma di sorveglianza per il virus OsHV-1 μ Var finalizzato a dimostrare l'indennità dalla malattia, di cui allo stesso allegato. È pertanto opportuno sopprimere la voce relativa all'Irlanda nell'allegato III.
- (17) L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE stabilisce per l'autorizzazione ad applicare determinate misure nazionali a norma dell'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE la scadenza del 31 dicembre 2015. Per evitare interruzioni nell'applicazione di tali misure, le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/221/UE, la data «31 dicembre 2015» è sostituita da «1° luglio 2021».

Articolo 2

Gli allegati I e III della decisione 2010/221/UE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

La decisione 2010/221/UE è modificata come segue:

1) L'allegato I della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Stati membri e loro regioni considerati indenni dalle malattie indicate in tabella e autorizzati ad adottare le misure nazionali volte a impedire l'introduzione di tali malattie in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Danimarca	DK	Tutto il territorio
	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Ungheria	HU	Tutto il territorio
	Finlandia	FI	Tutto il territorio
	Svezia	SE	Tutto il territorio
	Regno Unito	UK	Tutto il territorio del Regno Unito I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'Irlanda del Nord I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	FI	Le parti continentali del territorio
	Svezia	SE	Le parti continentali del territorio
	Regno Unito	UK	Il territorio dell'Isola di Man
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i> (GS)	Irlanda	IE	Tutto il territorio
	Finlandia	FI	I bacini idrografici di Tenojoki and Näätämöjoki; i bacini idrografici di Paatsjoki, Tuulomajoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone cuscinetto
	Regno Unito	UK	Tutto il territorio del Regno Unito I territori di Guernsey, Jersey e dell'Isola di Man

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano le misure nazionali approvate
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ Var)	Irlanda	IE	Compartimento 1: Sheephaven Bay Compartimento 3: Killala Bay, Broadhaven Bay e Blacksod Bay Compartimento 4: Streamstown Bay Compartimento 5: Bertraghboy Bay e Galway Bay Compartimento 6: Poulnisharry Bay Compartimento A: Tralee Bay Hatchery
	Regno Unito	UK	Il territorio della Gran Bretagna fuorché il fiume Roach, il fiume Crouch, l'estuario del fiume Backwater e il fiume Colne nell'Essex, la costa settentrionale del Kent, Poole Harbour nel Dorset e il fiume Teign nel Devon Il territorio dell'Irlanda del Nord fuorché Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough e Strangford Lough Il territorio di Guernsey
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)	Finlandia	FI	Le parti continentali del territorio»

2) L'allegato III della decisione 2010/221/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Stati membri e zone che dispongono di programmi di sorveglianza per l'ostreid herpesvirus 1 μ Var (OsHV-1 μ Var) e sono autorizzati ad adottare misure nazionali di lotta contro tale malattia in conformità all'articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE

Malattia	Stato membro	Codice	Delimitazione geografica della zona in cui si applicano misure nazionali approvate (Stati membri, zone e compartimenti)»

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/170 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2016****relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia***[notificata con il numero C(2016) 658]***(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con decisione 96/550/CE della Commissione ⁽³⁾ è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia.
- (3) La Finlandia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula di stima del tenore di carne magra usata nel metodo «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)», nonché di autorizzare un nuovo metodo «AutoFOM III», che dovrebbe sostituire l'attuale metodo «Autofom» di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio. La Finlandia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni usate per la stima del tenore di carne magra. La Finlandia ha inoltre chiesto alla Commissione di non includere il metodo «Intrascop/Optical Probe» nella presente decisione, in quanto non è più usato.
- (4) Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione della nuova formula e del nuovo metodo di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale formula e metodo di classificazione in Finlandia.
- (5) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
- (6) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 96/550/CE.
- (7) In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1° febbraio 2016.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Decisione 96/550/CE della Commissione, del 5 settembre 1996, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 47).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Finlandia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4 (HGP4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
- b) l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 96/550/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° febbraio 2016.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN FINLANDIA

PARTE I

Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4» (HGP 4).
2. L'apparecchio Hennessy Grading Probe è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm con una lama contigua di 6,3 mm contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e fotodetettore del tipo 58 MR), con distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$Y = 67,091 - 0,566 \times S1 - 0,381 \times S2 + 0,078 \times M$$

dove:

S1: spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa dietro l'ultima costola (tra la quattordicesima costola e la prima vertebra lombare);

S2: spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quarta costola;

M: spessore in millimetri del muscolo, misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello tra la terza e la quarta costola.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE II

AutoFOM III

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «AutoFOM III» (Fully automatic ultrasonic carcass grading).
2. L'apparecchio è munito di 16 trasduttori disposti linearmente in una struttura di acciaio inossidabile. Le misurazioni usate per stimare le sezioni della carcassa includono le dimensioni totali della sezione e lo spessore minimo del lardo misurato in due punti della sezione. Le due sezioni trasversali selezionate sono praticate al punto di spessore minimo del lardo del lombo e all'intersezione tra lombo e prosciutto. L'apparecchio trasmette onde sonore attraverso i tessuti. La risonanza emessa da ossa, muscoli e grasso è convertita in un'immagine dell'interno in base alla quale sono elaborate un'immagine digitale e un'analisi dei dati.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$Y = 63,2758 + 0,081174 \times R2P1 - 1,11488 \times R2P5 - 0,89933 \times R2P10 + 0,057066 \times R3P3 + 0,097869 \times R3P5$$

dove:

R2P1: spessore medio della pelle.

R2P5: pelle al punto P2 selezionato (in millimetri).

R2P10: grasso minimo della sezione trasversale (in millimetri).

R3P3: carne al punto di spessore minimo del lardo selezionato (in millimetri).

R3P5: misura della quantità massima di carne (in millimetri).

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT